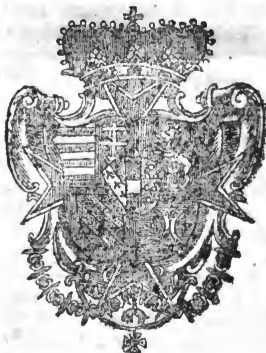

Digitized by Google

CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO XX.





IN SIENA 1785.

Nella Stamperìa di FRANCESCO ROSSI STAMP. del PUBB.
Con Licenza de' Super.

CATALOGO DELLE LEGGI

Che sono inserite in questo Tomo XX.

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

LEGGI FIORENTINE DELLA PARTE SECONDA

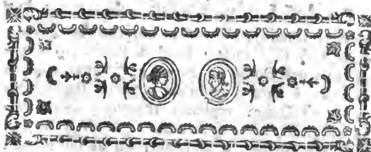
Cir-

Ri-

Nuo-

LEGGI SANESI DELLA PARTE TERZA.

LEG-



LEGGI UNIVERSALI
PARTE PRIMA.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla dispenza dagl' impieghi Comunitativi

DEL DÌ 1. MAGGIO 1784.



L' Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione dei Sovrani Comandi fa pubblicamente notificare il seguente Veneratissimo Motuproprio di S. A. R. del dì primo Maggio corrente 1784.

„ Vuole SUA ALTEZZA REALE che restino dispensati dall'obbligo di accettare, ed „ esercitare gli Uffizi, ed Impieghi Comunitati„ vi, come pure dal pagamento della Tassa di „ rifiuto stabilita dai nuovi Regolamenti anche

„ i Posseſſori di Beni ſtabili compreſi nei ſuoi
„ Regj Dominj, che foſſero impiegati al ſervizio
„ di S. A. R. l' Infante Duca di Parma, o dimo-
„ ranti nei Ducati di Parma e Piacenza ec. con-
„ forme è ſtato diſpoſto dai precitati Regolamen-
„ ti, ed Ordini veglianti riſpetto a ſimili Poſ-
„ ſeſſori impiegati al ſervizio di S. M. il Re del-
„ le due Sicilie, o dimoranti nei di lui Regni.

E tutto ec. Mandans ec.

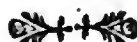
Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Poſſeſ-ſioni li 7. Maggio 1784.

Gaſpero Domenico Paver Primo Cancelliere.

CIRCOLARE

Relativa al premio che ſi concede a coloro che eſtraeno dall' acque gli annegati

DEL DÌ 5. MAGGIO 1784.



Eccellentiſſimo Signore.

SUA ALTEZZA REALE informata che gli Ordini contenuti nella Notificazione della ſoppreſſa Camera del Commercio del dì 9. Febbrajo 1778. riſpetto al premio, o gratificazione di cinque Zecchini a favore di quelli che con i ſoccorſi, che vi ſono indicati, aveſſero preſtato efficace ajuto a Perſone eſtratte dall' acqua, prive

di senso, e di moto, da pagarsi loro dalle respettive Comunità, non sono stati uniformemente interpetrati, e che perciò alcuni Giusdicenti si sono fatti lecito di aggravare con loro Decreto le Comunità di recognizioni di questa sorte anche nei casi non espressi nella precitata Notificazione, mi ordina che io faccia intendere circolarmente ai Cancellieri Comunitativi dipendenti dal Dipartimento di questa Camera come fuori dei casi specificati nella Notificazione suddetta, le Comunità non possono mai essere obbligate a soffrire alcuna spesa di recognizione per i soccorsi apprestati agli Annegati, o a Persone che si trovassero nel pericolo di annegare.

VS. pertanto invigilerà alla puntuale esecuzione dei sopraespressi Comandi di S. A. R. con farli noti a chiunque occorre, e mi darà pronto riscontro del recapito della presente che dovrà conservarsi nelle Filze di cotesta Cancelleria; E resto.

Di VS.

Firenze 5. Maggio 1784.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto

ISTRUZIONI

Che si danno dal Presidente del buon Governo

DEL DÌ 11. MAGGIO 1784.



Illustrissimo Signore.

I doveri della Carica di Presidente del Buon Governo, alla quale è piaciuto a S. A. R. di promuovermi, mi richiamano alla necessità di rammemorare a VS. colla presente Circolare tuttociò, che può contribuire al migliore servizio, ed al buon ordine nell'esercizio di cotesto suo Impiego.

Procurerà primieramente di tenere nella sua piena osservanza tutte le Leggi, Ordini, e Regolamenti veglianti; ed averà sopra tutto sempre presenti le Istruzioni de' 28. Aprile 1781, colla scorta delle quali riuscirà a VS. agevolissimo l'esatto adempimento dei suoi doveri.

Non dovrà mai comportare coloro, che si rendessero contumaci agl'Ordini del Tribunale, e massime quelli, che resistessero alla Giustizia, procedendo contro questi tali con tutto il rigore.

Invigilerà, e farà invigilare sopra i Vagabondi, Avventurieri, Questuanti forestieri, Pellegrini, e simili Persone sospette, obbligandole a partire, subito che siano riconosciute tali.

Procurerà di far mantenere il buon ordine, e la decenza nelle pubbliche Feste, e Fiere.

Invigilerà colla dovuta attenzione alla condotta dei Poteſtà compreſi in coteſta Criminale Giuriſdizione; E qualora perveniſſe a di Lei notizia qualche loro mancanza, dovrà verificarla, e darne conto a S. A. R.

Allorchè pervengano a VS. Rapporti, o Ricorſi contro Perſone, da deſtinarſi come Diſcoli alla Milizia, o alla Caſa di Correzione, dovrà bene aſſicurarſi della ſuſſiſtenza di tali Rapporti, e Ricorſi prima d' avanzare le ſue propoſizioni per ſimili provvedimenti, nei quali finora vi è ſtato qualche abuſo; avvertendo ſingolarmente d' aſtenerſi da tali propoſizioni, quando ſi tratti di Perſone, l' allontanamento delle quali può fare diſappunto alle Famiglie.

Dovrà altresì invigilare, e fare invigilare ai Giuochi, ed ai Ridotti; ai Poſtriboli, ed a quelli, che vi tengono di mano; come pure ai Procuratori, Mozzorecchi, Venditori di fumo, Imbroglioni, Torcimani, Compratori di robe furtive, e ſpecialmente ai Senſali di Scrocchi, e ſimili contratti illeciti; A quelli, che tengono di mano ai Figli di Famiglia nel trafugamento delle robe dalle lor Caſe, nelle Truffe, e ſimili; Dovendo contenere tali pernicioſe Perſone con precetti, con pubbliche riprenſioni, e biſognando, colla Carcere, o colla Caſa di Correzione.

Le Perſone poi prepotenti, ed arbitrarie ſaranno anch' eſſe un oggetto della ſua attenzione, contenendole efficacemente nei proprj doveri.

Viſiterà con frequenza i Carcerati, invigilando, che il vitto loro ſia buono, ed in ſufficiente quantità; e procurerà ſoprattutto, che le Car-

cerazioni siano più brevi, che sarà possibile. In occasione di tali visite osserverà ancora lo stato delle Carceri; e se queste avranno bisogno d'essere restaurate, e rese più sane, sarà sollecita a darne parte.

Sarà poi sua speciale incombenza l'invigilare, che gli Esecutori adempiano esattamente, e con attività ai loro doveri; Che non facciano arbitrj, vessazioni, nè estorsioni; Che si astengano dal domandare, e prendere mance; Che non tollerino in veruna maniera, nè per alcun pretesto i Delinquenti, i Precettati, e le Persone sospette; Che assistano con zelo al Tribunale, ed alle Cause, ed eseguiscano sollecitamente, e senza ritardo gl'Ordini, che gli vengono dati; Che non si facciano lecito d'eseguire Arresti, o Perquisizioni senza previo ordine, o approvazione del Tribunale, nè introducano Cause sopra vani sospetti, a fine d'evitare le vessazioni.

Invigilerà ancora, perchè i Soprastanti servano fedelmente alla custodia dei Carcerati, gli visitino frequentemente, e gli trattino bene in tutto, e per tutto; E qualora Ella abbia motivo di dolersi del loro servizio, potrà, occorrendo, sospenderli dall'Impiego, dandomene avviso.

Un eguale attenzione averà VS. sopra i Messi; invigilando, che non vadano a questuare, e che siano esatti nel servire al Tribunale, fare i Referti, portare le Citazioni, ed eseguire sollecitamente gl'Ordini, che gli vengono dati; E sarà diligente nel referire le mancanze, delle quali si rendessero debitori.

Devo finalmente ridurre alla di Lei memoria l'obli-

l'obbligo indispensabile di trasmettere settimanalmente i Rapporti di ciò, che accade, e dei provvedimenti, che averà presi, o stimerà di dover prendere; Ed avvertirà di mio ordine i Potestà, ed i Messi di cotesta Giurisdizione, acciò Essi pure corrispondano esattamente secolei a questo essenzialissimo dovere, prevenendoli, che qualunque loro omissione in questa parte servirà d'ostacolo ai loro avanzamenti ec. E sono.

Di VS. Illustrissima.

Firenze 11. Maggio 1784.

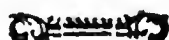
Affezionatissimo Servitore

Giuseppe Giusti Presidente del B. G.

OBBLIGO

Ingiunto ai Giusdicenti di notificare agli Ordinarj i Processi dei Preti

DEL DÌ 15. MAGGIO 1784.



Illustrissimo Signore.

NOn essendo di edificazione, che i Preti nel tempo che soffrono qualche Processura Criminale, si vedano celebrare la Messa, SUA ALTEZZA REALE ha ordinato, che i Ministri Processanti, ogni volta che trasmetteranno l'Inquisizione contro un Sacerdote, abbiano l'obbligo di parteciparlo ai respettivi Ordinarj.

Dovrà VS. uniformarsi a questa Sovrana Ordinazione, che sono rimasto incaricato di parteciparle, e registrerà la presente Circolare al Libro di Leggi e Bandi di codesto Tribunale, acciò possa servire di regola anche ai di Lei successori. E sono.

Di VS. Illustrissima.

Firenze 15. Maggio 1784.

Affezionatissimo Servitore
Giuseppe Giusti Presidente del B. G.

FACOLTA'

Accordata ai Giusdicenti di prevalersi in certi casi dell' Osterie

DEL DÌ I. GIUGNO 1784.

Illustrissimo Signore.

SUA ALTEZZA REALE per togliere nei Giusdicenti e loro Ministri ogni sospetto di parzialità, vuole che allora quando per obbligo del loro Impiego si portano in altri Luoghi della loro Giurisdizione, nei quali non abbiano un quartiere per proprio uso, e dove si trovi il comodo di Osteria, si prevalgano di questa in vece di andare in casa di qualche Particolare.

Con-

Conserverà la presente Circolare in Filza di Leggi, e Bandi per regola dei Successori, e sono.

Di VS. Illustrissima.

Firenze primo Giugno 1784.

Affezionatissimo Servitore

Giuseppe Giusti Presidente del B. G.



NOTIFICAZIONE

Relativa al Giuoco del Lotto.

DEL DÌ 1. GIUGNO 1784.

ESsendo per terminare a tutto il dì 14. Giugno presente 1784. la Condotta dell' Impresa Generale dei Lotti di Toscana, di che nella Notificazione della soppressa Camera Granducale del dì 16. Giugno 1775., l' Illustrissimo Signore Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni fa pubblicamente notificare, come è piaciuto a SUA ALTEZZA REALE di riunire con suo veneratissimo Motuproprio del dì 28. Settembre 1783. alla sua Real Depositeria l' interesse totale dei nominati Lotti di Toscana, e di approvare con successivo benigno Rescritto del dì 22. Maggio 1784. l' infrascritto Regolamento per il miglior sistema da osservarsi per i Giuochi predetti, e per la maggiore sicurezza dei Giuocatori.

Di quì è che il predetto Illustris. Sig. Auditore

tore delle Regalìe ec. in esecuzione dei precitati veneratissimi Comandi rende noto quanto appresso.

I. L'Amministrazione predetta dei Lotti risederà in Firenze, e dovrà essere regolata, e diretta da una Congregazione composta di due Deputati eletti da S. A. R.

II. Alla Congregazione medesima sarà solamente, e privativamente lecito raccogliere, e far raccogliere denaro per i Giuochi del Lotto simile a quello di Roma, e Napoli, che si pratica nel Gran Ducato di Toscana per mezzo di Prenditori eletti dalla detta Congregazione, con facoltà alla medesima di ordinare annualmente quel numero di Estrazioni, che crederà, in quelle Città e Luoghi del Gran-Ducato, che gli sembreranno più opportuni.

III. Queste Estrazioni si eseguiranno nelle respettive Città, e Luoghi suddetti pubblicamente in luogo, ove possano comodamente concorrere ed assistervi quei, che vorranno trovarsi presenti, e con l'intervento dell' Illustriss. Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni, dell' Avvocato Regio, di due Segretarj del Dipartimento delle Reali Finanze, e di uno dei Ministri della Cancellerìa del Tribunale delle Regalìe in Firenze, e dei respettivi Giudici surrogati al predetto Auditore delle Regalìe in Pisa, Livorno, Siena, e Pistoja, e nel rimanente del Gran-Ducato con l'intervento dei Giusdicenti, e in tutte le suddette Città e Luoghi con l'intervento ancora delle altre Persone, che saranno specialmente destinate dal sopracitato Auditore, e i giorni di tali Estrazioni saranno indicati nelle Liste stampate delle Fanciulle.

IV. Queste Liste dovranno contenere numerò novanta Fanciulle da descriversi nelle Liste predette, previa l'approvazione da riportarsi volta per volta da S. A. R.; i nomi delle quali saranno posti ad ognuno dei novanta numeri, e ridotti questi in novanta Cartelle con il respettivo numero corrispondente, e descritto nella Lista, dovranno imbussolarsi, conforme il consueto alla pubblica vista, immediatamente avanti la Estrazione, ed alla presenza delle Persone come sopra deputate ad assistere alla Medesima, quali dovranno invigilare, che tutto segua legalmente, ed osservare che tanto il numero, quanto il nome corrisponda alle Liste, che saranno state loro dispensate per tale effetto.

V. E quanto all'Estrazioni dei Giuochi del Lotto, che si fanno nei luoghi esteri, sarà permesso solamente alla suddetta Congregazione il raccogliere, e far raccogliere, volendo, Giuoco per conto però, ed interesse della Reale Amministrazione, purchè raccolga, e paghi all'istessa regola, e ragguaglio, che si ordina nella presente Notificazione all' Articolo X. per l'Estrazioni di Toscana, potendo inoltre, a fine di soddisfare maggiormente il Pubblico, fare per qualunque Estrazione quegli Scarichi, e Giuochi, che crederà opportuni all'Imprese, o Amministrazioni di Stati esteri, e a tale effetto tenere le dovute corrispondenze con chi occorrerà, il tutto però sempre per conto, e interesse della detta Reale Amministrazione.

VI. In sequela della privativa stabilita come sopra, si proibisce a qualsivoglia Persona di qualunque

lunque stato, grado, o condizione, ancorchè fosse privilegiata, e di cui occorresse fare espressa menzione, il raccogliere, o ricevere denaro, fare, ritenere, o dispensare Giuoco per uso, e servizio dei Lotti tanto per conto proprio, quanto per altrui, o in nome d'altri negli Stati di Toscana; siccome giuocare, o raccogliere Giuoco in qualunque modo come sopra per l' interesse dei Lotti di Stati Esteri, di qualunque natura, e specie siano tali Lotti, e dare ajuto, o cooperare ai medesimi Lotti, e Giuochi, che non cadano nella presente Reale Amministrazione, restando solamente permesso di giuocare ai Lotti compresi nella medesima, e con i suoi Ministri, e Prenditori a questo effetto destinati, con dichiarazione però che detti Ministri, e Prenditori non possano distribuire Pagherò che non abbiano, o non siano legalizzati con la Firma del Ministro principale, che pro tempore sarà destinato alla Firma dei Pagherò, e altrimenti facendo, oltre l'invalidità dei Pagherò, e la indennizzazione, per cui saranno tenuti a favore dei Giuocatori, caderanno nelle pene, che sotto si dichiareranno contro ai Prenditori per altri Lotti, ancorchè dicessero, o pretendessero provare di avergli distribuiti per conto della R. Amministrazione dei Lotti di Toscana.

VII. Resta parimente proibito a qualunque Persona, ancorchè semplicemente abitante in Toscana, compresi gl' istessi Componenti la detta Congregazione, loro Ministri, e Prenditori, il potere prendere, o tenere, tanto per se, che per interposta Persona, alcuno benchè minimo interesse nel

nel raccogliere Giuoco per qualsivoglia Impresa di Lotti di Paesi esteri, senza espressa, e speciale permissione di S. A. R., salvi però gli Ordini, e Patti veglianti rispetto al Lotto, ed Estrazioni, che si effettueranno nel Ducato di Massa, e Carrara.

VIII. Le pene contro quegli, che trasgrediranno alle suddette proibizioni, saranno, di scudi quattrocento contro i Giuocatori, e respettivamente di scudi duemila, tanto contro i Prenditori, che contro quegli che prendessero, o tenessero interesse nei Giuochi esteri come sopra, con la perdita, sì agli uni, che agli altri del denaro proveniente dal Giuoco, o Lotto, e con le altre pene arbitrarie, che secondo le circostanze dei casi saranno credute più espedienti da chi dovrà giudicare, e nelle medesime pene incorreranno quegli, che dessero ajuto, o in qualsivoglia modo cooperassero alle predette contravvenzioni con arbitrio al Giudice di permutare le pene pecuniarie agl' impotenti in altre afflittive, e con facoltà ancora di procedere per via d'Inquisizione, ed *ex Officio*, dichiarando, che per indizio bastante a condannare servirà qualunque Pagherò mancante della Firma legittima del detto Ministro Principale destinato alla Firma dei Pagherò, come sopra, ed appartenente ad Imprese estere.

IX. Le suddette pene pecuniarie dovranno applicarsi per una metà all' Accusatore segreto, o palese, e per l'altra metà alla Cassa della R. Amministrazione dei Lotti.

X. Il Prezzo, e Vincita del Giuoco del Lotto, che sarà raccolto per conto della R. Ammini-

nistra-

niſtrazione, compreſi in detta Vincita i ſoliti aumenti del venti per cento all'Ambo, e dell'ottanta per cento al Terno, continoveranno ad eſſere regolati come per il paſſato col ſeguente ragguaglio.

Il prezzo dell'Ambo di Bajocchi quarantacinque darà la Vincita di ſcudi centoventi di Giuli dieci.

Il prezzo del Terno di Bajocchi tre, e due quattrini darà la Vincita in tutto di ſcudi centottanta come ſopra.

Il prezzo dell'Eſtratto ſemplice di ſcudi ſette, e Bajocchi cinquanta darà la Vincita di ſcudi cento Moneta ſuddetta.

Il prezzo dell'Eſtratto dichiarato di ſcudi uno e Bajocchi cinquanta darà la Vincita di ſcudi cento ſimili.

E colle proporzioni ſopraddette ſaranno regolati, ſecondo però la vegliante Tariffa, o ſia Tavola di ragguaglio approvata nell'Anno 1752., i prezzi delle Giuocate maggiori, o minori, e le loro reſpettive Vincite, bene inteſo però, che ogni, e qualunque aumento di prezzo ſopra il Giuoco degli Eſtratti dovrà eſſere ragguagliato a ragione di tre quarti di Bajocco, o ſia d'un ſoldo di Moneta Fiorentina, e così di ſoldo in ſoldo, e non meno.

Si fa però noto in dichiarazione di quanto ſopra.

1. Che l'Ambo ſemplice formato da due ſoli numeri non potrà giuocarſi per minore prezzo di Bajocchi due, e due quattrini.

2. Che il Terno ſecco formato di ſoli tre numeri non potrà giuocarſi per minor prezzo di Bajocchi due, e tre quattrini.

3. Che il Giuoco composto d'Ambo, e Terno uniti insieme in tre soli numeri non potrà farsi per minor prezzo di Baiocchi due, e un quattrino.

4. Che qualunque Giuoco d'Ambo, e Terno uniti o seperati, composto di quattro numeri non si prenderà a prezzo minore di Bajocchi quattro, e due quattrini; Composto di cinque numeri non si prenderà per prezzo minore di Bajocchi sei, e un quattrino; e qualunque Giuoco composto di più di cinque numeri dovrà regolarsi per il prezzo, e per la vincita colle proporzioni, e secondo la Tavola di ragguaglio, di che nel presente Articolo.

5. Che il Giuoco dell'Estratto tanto semplice, che dichiarato non potrà farsi per minor prezzo di Bajocchi cinque, e un quattrino.

Avvertendo però che questi Giuochi, che sono i più bassi, non saranno ricevuti, che nei tempi soliti, e convenienti alla regolare spedizione del Giuoco raccolto nei respettivi luoghi, ed a forma delle istruzioni da darsi ai Prenditori.

XI. Per la sicurezza delle Vincite dei Giuocatori, è stato assegnato da S. A. R. col precitato veneratissimo Motuproprio del dì 22. Settembre 1783. per fondo della nuova R. Amministrazione dei Lotti di Toscana il Capitale di Scudi cento cinquanta mila moneta fiorentina dalla sua R. Depositerìa.

XII. Per il pagamento delle Vincite da farsi ai Giuocatori restano accordati alla nuova R. Amministrazione giorni dieci, e non più dopo l'Estrazione, e ciò perchè vi sia tempo di fare gli

spo-

ſpoglj, e riſcontri opportuni con la dovuta eſattezza, il qual pagamento fatto che ſia, a chi preſenterà il Pagherò, produrrà l'intera liberazione della R. Amminiſtrazione, e ſuoi Prenditori, come fatto a legittimo Creditore.

XIII. All'incontro convenendo che ſia provviſto alla quiete della R. Amminiſtrazione, ſi dichiara, che paſſati i tre Meſi tanto dopo ſeguite l'Eſtrazioni in queſto Stato, che dopo giunto in Firenze l'avviſo dell'Eſtrazioni degli Stati eſteri, per le quali ſarà ſtato raccolto Giuoco dalla R. Amminiſtrazione, dovrà intenderſi preſcritta l'azione per eſigere il pagamento delle Vincite a quelle Perſone, che non averanno preſentato, o fatto preſentare il loro Pagherò nel ſuddetto termine ancorchè abitaſſero fuori di Toſcana, ed in paeſi remoti, paſſato il qual termine ſarà tolta la validità del medeſimo Pagherò, che ſi voleſſe dopo preſentare, riſervato ſoltanto il ricorſo alla Grazia nel caſo di legittimo particolare impedimento.

XIV. I Prenditori, che ſaranno eletti dalla Congregazione, dovranno eſſere muniti di Patente firmata almeno da uno de' Componenti la Congregazione predetta, da darſene la Nota al Tribunale delle Regalìe, e Reali Poſſeſſioni firmata nell'iſteſſa maniera, il che pure dovrà praticarſi in qualunque caſo di variazione, o ſurrogazione di altri Prenditori, e per tutto quel Giuoco, che ſarà dai detti Prenditori raccolto, ed accettato dalla R. Amminiſtrazione, dovrà la Medeſima riſpondere in proprio per il pagamento della Vincita da farſi come ſopra.

XV.

XV. Si proibisce ai medesimi Prenditori di chiedere, o pretendere dai Vincitori, siccome il ricevere, ancorchè spontaneamente fosse data loro, alcuna Mancia, o Recognizione sotto pena di rifondere la somma ricevuta, a chi loro l'avrà data, ed inoltre della perdita della Patente.

XVI. Per regolare la Vincita, o la perdita del Giuocatore rispetto alla R. Amministrazione dei Lotti di Toscana, dovrà attendersi la Nota originale trasmessa dai Prenditori, secondo il loro obbligo, alla medesima per doversi formalmente riporre nell'Archivio segreto di detta R. Amministrazione, siccome si dovrà attendere la Nota stessa, nel caso che vi fosse varietà tra la medesima, e il Pagherò non solo nei numeri, e nei prezzi, ma ancora nella quantità della Promessa, restando in facoltà del Giuocatore, a scanso d' ogni variazione, di assicurarsi, che la sua Giuocata sia registrata esattamente nell'antedetta Nota, e qualora si verificasse la variazione, sarà in arbitrio di esso Giuocatore di rimettere alla R. Amministrazione, prima che sia serrato l'Archivio, tal Pagherò erroneo, e farsene consegnare altro corretto, corrispondente alla Nota originale dell' Archivio, che unicamente in tutti i casi dovrà attendersi come sopra. E se per qualunque caso fortuito mancasse la detta Nota originale per fare il dovuto riscontro, in tal caso dovrà starsi, a quanto sarà stampato nel Pagherò, purchè questo sia segnato con la firma del Ministro Principale deputato a firmare i Pagherò.

XVII. E per assicurare con soddisfazione dei Giuocatori le loro Vincite, ed acciocchè non pos-

ſano dubitare della identità delle ſuddette Note, reſta ſtabilito, che l'Archivio ſegreto, ove ſaranno cuſtodite dette Note originali del Giuoco traſmeſſe dai reſpettivi Prenditori del Dipartimento di Firenze, dovrà reſtar chiuſo, prima che ſia ſeguita ciaſcheduna Eſtrazione con tre Chiavi di diverſi ingegni da tenerſi, una in depoſito nel Tribunale delle Regalìe ec., l'altra preſſo i Deputati componenti la Congregazione, e la terza preſſo l'Archiviſta, per non doverſi aprire, che dopo ſeguite le reſpettive Eſtrazioni, e tanto la ſerratura, che l'apertura dell' Archivio ſuddetto dovranno farſi coll'appoſizione, e reſpettiva recognizione dei Sigilli, e con il previo, e reſpettivamente ſuſſeguente riſcontro, e deſcrizione delle Note, il tutto alla preſenza, e per mezzo dell' opportuno Rogito di un Miniſtro della Cancelleria del Tribunale delle Regalìe ec.; e per le Note originali del Giuoco, che deve rimettere il Dipartimento di Piſa all' Archivio ſegreto di Firenze per mezzo del Tribunale di quel Commiſſariato, dirette all' Auditore delle Regalìe ec.; dovrà un Miniſtro di detto Tribunale prima di ciaſcheduna Eſtrazione farne l'eſatto riſcontro, e recognizione con apporre ai Plichi che ne formerà, i Sigilli del Tribunale medeſimo per dipoi ſpedirgli all' Auditore delle Regalìe ec. coll' opportuno Rogito.

XVIII. Se i Prenditori nel formare le Note originali faceſſero errori, o ſia nei numeri, o ſia nelle promeſſe del guadagno, talchè vi ſia diſcrepanza tra il Riſcontro manoſcritto, o Certificato conſegnato al Giuocatore, e la Nota originale,

si dichiara che se tali errori, e sbaglj succederanno nei numeri giuocati, dovrà non ostante il Giuocatore starsene alla Nota originale già riposta in Archivio, anco rispetto al Prenditore, senza potere pretendere indennità alcuna contro il medesimo; ma se detti errori accaderanno nelle promesse del guadagno, provati i medesimi, potrà il Giuocatore pretendere la sua intera indennità dal Prenditore a termini di ragione.

XIX. E quando accadesse, che il Giuocatore provasse d'aver pagato al Prenditore maggior somma di quella, che si trova descritta nella Nota originale dell'Archivio, si dichiara, che potrà pretendere dal Prenditore la sua intera indennità con la Vincita, che doveva conseguire, tanto se dolosamente, quanto se per inavvertenza, avrà scritta minor somma in detta Nota; e in caso di dolo resterà sottoposto, oltre alla perdita della Patente, a rigorose pene arbitrarie; ma la R. Amministrazione non sarà giammai obbligata a pagare, se non quella Vincita, che resulterà dalla somma del prezzo descritto nella Nota originale esistente nell' Archivio.

XX. E per maggior cautela dei Giuocatori, onde abbiano una giustificazione del Giuoco fatto, dovranno i Prenditori consegnare ai medesimi Giuocatori il certificato del Giuoco suddetto in un riscontro manoscritto, di cui si è parlato all' Articolo XVIII. firmato dall' istesso Prenditore, e in esso registrare indispensabilmente il numero della Prenditoria, il numero Marginale corrispondente alla Nota originale, il prezzo del Giuoco, e descrivere in esso a piacimento dei det-

detti Giuocatori tutti i numeri, che faranno stati giuocati, qual riscontro dovrà rimanere presso il Giuocatore stesso, anco dopo consegnatoli il Pagherò, e solo nell' atto di tal consegna dovrà il Prenditore intaccare il detto Riscontro in prova della consegna fatta del Pagherò, e trasgredendo a quanto sopra incorrerà il Prenditore nella pena della perdita della Patente.

XXI. Quantunque la Nota originale sia quella, che unicamente, ed in ogni caso deve attendersi per la vincita, e perdita della R. Amministrazione, tutta volta siccome il riscontro dato dai Prenditori non giustifica la legittima Persona del Vincitore, o Esattore della Vincita, perciò si fa noto che non saranno fatti i pagamenti di Vincite sul semplice Riscontro, ed a quegli che mancheranno dell' opportuno Pagherò, ad eccezione però del solo caso, in cui per strettezza di tempo prodotta o da moltiplicità di Giuoco, o da qualsivoglia altra causa, non fosse stato possibile nell' ora, nella quale conviene che sia come sopra chiuso l' Archivio predetto, l' avere stampato tutti i Pagherò, e si fossero dovute riporre le Note originali di qualche Prenditore nel detto Archivio senza la preventiva stampa di detti Pagherò, nel quale unico caso, e quando non vi siano dubbj alla R. Amministrazione sulla verità del puro Riscontro, saranno soddisfatte le Vincite sul Riscontro medesimo, sempre però a condizione, che questo combini con la Nota originale esistente nell' istesso Archivio, il quale Riscontro si averà nel caso suddetto per un equivalente al Pagherò per tutti gli effetti, di che nella pretente Notificazione.

XXII. Ed in questo caso all'oggetto che i Giuocatori non restino defraudati dell' importare di quelle Giuocate, che potessero essere state chiuse, o calate dalla R. Amministrazione de' Lotti, saranno i Prenditori obbligati a tenere affisso pubblicamente nella loro Prenditoria il Manifesto stampato, in piè del quale vi sarà la Nota dei numeri stati chiusi, o calati, che opportunamente sarà loro rimessa dalla R. Amministrazione.

XXIII. A fine poi di procurare, ed ottenere che tutto il Giuoco che sarà raccolto dai Prenditori pervenga alla Reale Amministrazione in tempo che possa restare effettuato per soddisfazione dei Giuocatori, saranno obbligati tutti i Prenditori a lasciare di prendere Giuoco, e por fine alla raccolta del Medesimo in quel giorno, ed ora, che ad Essi verrà prescritta nel Manifesto stampato, che ognuno di loro sarà obbligato a tenere affisso nella respettiva Prenditoria alla pubblica vista, unitamente alla presente Notificazione, ed alla respettiva Patente.

XXIV. E qualora per qualche caso straordinario, o per contrarietà di tempo, o di stagione, o per qualunque non preveduto accidente, si trovasse taluno dei Prenditori foranei nell'impossibilità di potere spedire la sua Commissione di Giuoco già raccolto, o che spedita, non sia potuta arrivare in tempo alla Reale Amministrazione, dovrà ricorrere al Tribunale locale, sotto la di cui Giurisdizione sarà situata la di lui Prenditoria, ed ivi farà l'opportuna dichiarazione, e protesta, nella quale enuncierà i motivi, ed allegherà le prove, o riscontri dei Motivi medesimi, per i

quali sia restata impedita la solita spedizione, o recapito alla Reale Amministrazione del Giuoco raccolto, ed in seguito di ciò il Prenditore respettivo apporrà all' Ingresso della sua Prenditoria un avviso in scritto, col quale esibirà la dovuta restituzione del prezzo ai Giuocatori.

XXV. Per assicurare i Giuocatori dei veri numeri Estratti, e dell ordine della loro Estrazione dovranno i Prenditori affigere alla pubblica vista quella stampiglia, che opportunamente per ogni Estrazione verrà ad Essi rimessa dalla Reale Amministrazione, per l'effetto suddetto.

XXVI. I Prenditori saranno gli unici responsabili, tanto a favore della Reale Amministrazione, che de' Giuocatori, di qualunque trasgressione agli obblighi ad Essi ingiunti nella presente Notificazione, benchè commessa dai loro Ministri, o Ajuti, salvo il regresso a favore del Prenditore contro il Trasgressore suo Ajuto, o Ministro, il quale in caso di trasgressione dolosa sarà inoltre sottoposto a tutte le pene, che di ragione.

XXVII. Chiunque ardisse di viziare, o fare alcun ritocco, o alterazione nel Pagherò, siccome chi ne facesse dei falsi, e falsificasse la soscrizione, o firma del Ministro Principale pro tempore della Reale Amministrazione, sarà punito con le pene stabilite dalle Leggi Veglianti, egualmente che qualunque complice.

XXVIII. Volendo qualunque Giuocatore spedire direttamente alla Reale Amministrazione il suo Giuoco, potrà rimetterlo anco per mezzo di Lettera diretta al Ministro Principale pro tempore della Reale Amministrazione destinato alla

Fir-

Firma dei Pagherò, da cui ne riceverà la risposta col corrispondente Pagherò, ogni volta, che resti il detto Giuoco accettato, e in caso diverso riceverà il suo denaro, o prezzo.

XXIX. Chiunque desideri notizie, o riscontri relativi al Giuoco del Lotto potrà indirizzarsi anco per mezzo di Lettera alla Congregazione.

XXX. Non sarà permesso a verun Giuocatore sotto qualunque titolo, o pretesto di potere stornare, o ritirare qualunque Giuoco stato da Esso fatto, e che sia già stato rimesso alla Reale Amministrazione, e solamente si permette lo storno predetto ai Giuocatori, prima che la respettiva Giuocata sia stata trasmessa come sopra alla Reale Amministrazione.

XXXI. Si rinnuova espressamente la proibizione generale di tutti i Lotti tanto in pubblico, che in privato di Mercanzìe, Chincaglie, ed altri generi sotto la pena della perdita del genere allottato per chi forma detti Lotti, e di altre pene pecuniarie da tassarsi dall' arbitrio del Giudice competente, per chi vi giuoca da ripartirsi non tanto il valore dei generi allottati, quanto l' importare delle pene antedette, come si prescrive all' Articolo IX., restando unicamente permesso a chi volesse fare simili Lotti di avanzarne l' istanza alla Congregazione predetta, da cui dipenderà il concederne la facoltà con quelle condizioni, che saranno credute opportune.

XXXII. Le cinque Fanciulle, i nomi delle quali verranno estratti con i numeri corrispondenti, conseguiranno una Dote di scudi quindici di Giuli dieci per ciascheduna Fanciulla per Estra-

zione, da riscuotersi, senza attendersi il caso di Matrimonio spirituale, o temporale, dentro il termine prescritto nelle Cartelle di Dote già approvate, e delle quali ciascheduna di dette Fanciulle dovrà essere premunita, per potere con l' esibita della Medesima ritirare dalla Cassa della Reale Amministrazione la Dote come sopra assegnatale, quale dovrà pagarsi senza alcuna retensione, o aggravio di Mancia fin quì stata solita esigersi nell' atto del ritiro di detta Dote, sotto le pene comminate negli Ordini veglianti del dì 8. Aprile 1784., a chi le ricevesse, e sotto la pena arbitraria per chi spontaneamente la desse.

XXXIII. Tutte le cause civili, e miste, che in qualsivoglia modo nascessero con i Giuocatori, o Prenditori, o altri per dependenza di Giuoco, o per qualsivoglia causa derivante da esso in questa Città di Firenze, dovranno essere di privativa Giurisdizione dell' Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni, e nelle Città, e Luoghi subalterni dello Stato si devolveranno ai respettivi Giudici surrogati, e dove non sono detti Giudici ai Giusdicenti Locali, salvo però sempre il ricorso in grado di Appello da detti Giudici surrogati, e Giusdicenti Locali al prefato Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni, e quanto alle Cause Criminali dovranno queste essere conosciute, e terminate in questa Città di Firenze dal Supremo Tribunale di Giustizia secondo le Leggi veglianti sopra il Criminale, e nelle Città, e Luoghi subalterni dello Stato dovranno queste conoscersi, e terminarsi a forma sempre di detti Ordini dai respettivi Giusdicenti, che hanno Giurisdizione nel Criminale.

XXXIV. S' intendono finalmente concessi alla suddetta Reale Amministrazione dei Lotti di Toscana tutti i Privilegj, Diritti, e Prerogative, che godono, e si competono a tutti i Dipartimenti, e Reali Aziende, fra le quali S. A. R. intende, e vuole che sia compresa ancora questa a tutti i riguardi.

E tutte, e singole le cose sopra disposte dovranno attendersi, ed inviolabilmente osservarsi in tutto il Gran-Ducato di Toscana.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni primo Giugno 1784.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

CIRCOLARE

Relativa ad alcuni ordini dati agl' Ordinari in rapporto ai Regolari

DEL DÌ 19. GIUGNO 1784.



Illustriss. e Rev. Sig. Sig. Padron Colendiss.

SUA ALTEZZA REALE per provvedere che non siano promossi ai Sacri Ordini nelle Religioni soggetti immeritevoli, Vuole, e Comanda che in quelli Ordini Regolari che danno la Figliolanza debbano esser promossi i Religiosi agl' Ordini Sacri da quel Vescovo, nella di cui Diocesi sarà situato il Convento, di cui avranno con-

segui-

seguita la Figliolanza, che non potranno ritenere contemporaneamente in più Conventi, ma subito che saranno legittimamente ammessi alla Figliolanza d'un Convento, dovrà cessare a tutti gli effetti, e senza veruna altra solennità o consenso quella del Convento, in cui erano stati precedentemente ascritti.

In quelle Religioni che non danno Figliolanza dovranno i Religiosi presentarsi per essere promossi ai Vescovi, nella Diocesi dei quali saranno situati i Conventi, e Monasteri della vestizione.

Quando poi l'Ordinario, al quale dovranno in vigore della presente Disposizione presentarsi i Regolari per l'Ordinazione non possa, e non abbia facoltà, o risegga fuori del Gran-Ducato, dovranno i respettivi Superiori spedire le Dimissorie per l'Ordinario viciniore, purchè risegga dentro lo Stato.

Tutti i Regolari che saranno ordinati in Sacris contro il disposto del presente Regolamento dovranno considerarsi, e trattarsi come Forestieri, e perderanno *ipso facto* la Figliolanza dei Conventi, e Monasteri del Gran-Ducato, nè potranno ottenere, o esercitarvi alcuna Carica, o Impiego, o Uffizio.

Quei regolari che si ordineranno in avvenire, o che fossero già ordinati al Sacerdozio per celebrare la Messa, o amministrare i Sacramenti in diverse Diocesi da quella dove sono stati ordinati, ancorchè nelle proprie Chiese, dovranno ottenere la facoltà, o sia il *Celebret* dall'Ordinario del luogo, o dai respettivi Vicarj Foranei, se i Vescovi risegganno fuori dello Stato, che non dovrà

vrà accordarsi senza le Testimoniali del Vescovo, o Vicario Foraneo della Diocesi, dalla quale saranno partiti, quantunque vi avessero dimorato per breve tempo, o qualunque altro documento, che crederanno necessario; E questa facoltà potranno concederla con quelle limitazioni, e per quel tempo che più parrà, e piacerà ai respettivi Ordinarj, conforme si pratica con li Ecclesiastici Secolari Forestieri, ed Extradiocesani.

Ho l'onore di partecipare a VS. Illustriss. questi Sovrani Comandi, perchè si compiaccia di procurarne la più esatta esecuzione.

Con piena stima, ed ossequio mi dichiaro.

Di VS. Illustriss. e Reverendiss.

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto li 19. Giugno 1784.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
Vincenzo Martini.

CIRCOLARE

Relativa ad alcuni Regolamenti Ecclesiastici

DEL DÌ 21. GIUGNO 1784.

Illustriss. e Rev. Sig. Sig. Padron Colendiss.

SUA ALTEZZA REALE fino dal suo felice avvenimento al Trono di Toscana conobbe con massimo suo dispiacere l'indigenza, e l'avvili-

limen-

limento del Clero di questo suo Gran-Ducato. I continui ricorsi dei Parochi mancanti della necessaria sussistenza, e dei Popoli impotenti a contribuire al decente loro mantenimento, ed i frequenti abusi, che quindi nascevano, onde restava degradata, e vilipesa la maestà del Sacerdozio, e trascurata l'istruzione, e l'assistenza spirituale dei Sudditi, mossero specialmente la sua religiosa pietà a prendere diversi provvedimenti, impiegando al soccorso dei Parochi, allo stabilimento di nuove Parrocchie, ed all'educazione, ed instruzione degl'Ecclesiastici i Patrimonj, e rendite di diversi Luoghi Pij, e Conventi di Regolari più inutili, ed inoperosi, senza risparmiare le sue Regie Rendite.

E' sua Sovrana intenzione d'aggiungere altre disposizioni a quelle già date per un'oggetto così importante, ma volendo provvedere alla retta distribuzione dei Sussidj accordati fin'ora, come di quelli, che Le piacerà di destinare in avvenire a favore delle Parrocchie, con suo Clementissimo Motuproprio del dì 12. stante si è degnata di creare una Deputazione sopra il Provvedimento delle Cure, con la speciale incumbenza di prender le convenienti informazioni, e dar conto alla R. A. S. dell'esecuzione dei Provvedimenti dati, e di proseguire l'Operazioni per aumentare le Congrue a tutte l'altre Chiese non per anco o intieramente, o sufficientemente provviste.

Ha nominato in primo luogo in questa Deputazione il Segretario del Regio Diritto Vincenzo Martini, poichè gl'Affari, che dovranno trattarvisi spettano direttamente al suo Dipartimento,

con

con incaricarlo specialmente di presentare personalmente a S. A. R. una volta per settimana i Protocolli delle proposizioni, e resoluzioni della Deputazione, ed ha aggiunti a questo il Segretario del Consiglio di Stato Abate Riguccio Galluzzi, ed il Dottor Vincenzio Sgrilli; Per Segretario della medesima ha destinato Luigi de Poirot già impiegato in questa Segreterìa della Giurisdizione; E le ha assegnato un Computista, ed un Cassiere.

Questa Deputazione dovrà prendere immediatamente la consegna, ed amministrazione dei Beni dei Patrimonj nominati nel suddetto Real Motuproprio e di tutti gli altri Patrimonj, ed assegnamenti, che piacerà a S. A. R. di destinare in avvenire al soccorso delle Parrocchie, e dovrà procurarne il sollecito appuramento, la traslazione, diminuzione, o affrancazione degl' Obblighi, l' alienazione degli Stabili o in Vendita a pronto pagamento, o a Livello, ed il rinvestimento in Luoghi di Monte, o Fondi Pubblici di facile esazione, sicchè possa comodamente farsene la successiva distribuzione ai respettivi Parochi con quel metodo, che è piaciuto a S. A. R. di prescrivere.

Dovrà pure assumere la cognizione, se siano stati pienamente eseguiti gli Ordini partecipati fin' ora per gli aumenti delle Congrue alle Chiese non tanto di Padronato Ecclesiastico, e di Luoghi Pij, Corpi, e Persone Ecclesiastiche, come pure a quelle di Padronato di Laici; e se siano state ridotte inamovibili tutte le Cure incommendate, ed amovibili.

Spet-

Spetterà alla medesima Deputazione d'invigilare ancora sopra l'uso, che verrà fatto dei così detti Patrimonj Ecclesiastici tanto rispetto a quelli già stabiliti, quanto per quelli, che si stabiliranno in avvenire come principalmente destinati al soccorso delle Parrocchie.

Ed interessando il servizio delle Cure le Compagnie dette del Sacramento, prenderà in esame quale potesse essere il miglior sistema da darsi alle medesime per renderle più utili ed all'assistenza della Cura, ed alla Pietà Pubblica, con sopprimere tutte l'altre inutili, e voltare gli assegnamenti in favore dell'istesse Cure.

A questa Deputazione dovrà qualunque Persona, Ministro, o Dipartimento indirizzarsi in affari relativi ai nominati articoli, ed a tutto ciò, che riguarda le Parrocchie, e la medesima terrà il Carteggio con i respettivi Vescovi, col Luogo-Tenente del Governo di Siena, col Governatore di Livorno, con tutti i Giusdicenti, e Cancellieri dello Stato, e con qualunque altra persona indistintamente.

In conseguenza di ciò dovranno dirigersi alla medesima dai Vescovi, ed altri Prelati, e Ministri Ecclesiastici le proposizioni per la provvista di maggiori assegnamenti alle Parrocchie, per l'unione alle medesime dei Benefizj semplici, per la loro più comoda divisione, per l'erezione di nuove Parrocchie dove concorra il preciso bisogno, e per la soppressione, ed unione, che dovrà solamente permettere, quando non ne ridondi un' incomodo, ed un peggior servizio al Popolo.

Questa Deputazione si adunerà nella Segreteria della

della Giurisdizione una, o due volte la settimana, e straordinariamente allorchè lo richiegga il bisogno.

E perchè è sommamente a cuore di S. A. R. che sia con la maggior possibile celerità provvisto alla decente sussistenza dei Parochi, ed alla migliore assistenza spirituale dei Popoli, ha munita la Deputazione di diverse Instruzioni, onde poter sodisfare all'oggetto, che si è prefisso.

Di tanto rendo intesa VS. Illustrissima per suo regolamento, e perchè possa uniformarsi a queste Sovrane determinazioni.

Con piena stima, e rispetto mi dichiaro.

Di VS. Illustriss., e Reverendiss.

Firenze dalla Segreterìa del Regio Diritto li 21. Giugno 1784.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
Vincenzo Martini.

NOTIFICAZIONE

Relativa allo Sparo dell' Armi da fuoco

DEL DÌ 23. LUGLIO 1784.

L'Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo in aggiunta, e dichiarazione del Bando del dì 24. Aprile 1764., e in esecuzione degl'espressi Sovrani Comandi di S. A. R. nostro Signore, fa pubblicamente bandire e notificare, come

come resta proibito in avvenire ad ogni, e qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, niuno eccettuato, lo Sparo dell' Armi da Fuoco di qualunque sorte, sia per giuoco, o per tirare ai Rondoni, o per qualunque altra causa, ancorchè non delittuosa, non solo dentro la Città di Firenze, ma ancora in tutto quel tratto d' Arno, che resta compreso entro la linea delle mura, e cento braccia distante da detta linea, e in tutte le Strade Maestre, che circondano al di fuori la Città, e cento braccia distante dalle Strade Maestre medesime, sotto l'istessa pena di scudi dieci, oltre la Cattura, ed altre arbitrarie imposte dall' enunciato Bando per ciascheduno, e ciascheduna volta; E tutto ec.

Dato in Firenze li 23. Luglio 1784.

Giuseppe Galassi Segretario.

MOTUPROPRIO

In ordine alla soppressione dei Beni nel Gran-Ducato in rapporto ai Forestieri

DEL DÌ 3. AGOSTO 1784.

SUA ALTEZZA REALE informata che per lunga desuetudine, e per più giudiciarie dichiarazioni è stata stabilita l'inefficacia della Legge de' 28. Maggio 1591. per cui veniva proibita alle Donne Suddite che si Maritano fuori di Stato

Stato la succeſſione dei Beni Stabili poſti nel Granducato, ad oggetto di togliere ogni dubbio dichiara legittimamente, e di fatto da lungo tempo abolita la detta Legge, onde non ſi poſſa giammai allegare nè farſene uſo per qualunque caſo in avvenire, nè per qualunque caſo anteriore che non foſſe ſtato deciſo.

E confermando in quanto faccia di biſogno il Reſcritto de' 26. Maggio 1592. Dichiara che tutti i Foraſtieri di ogni, e qualunque Dominio, in cui i Sudditi del Granducato non vengano eſcluſi dalle Succeſſioni tanto teſtate che inteſtate, nè da altri acquiſti per titolo Lucrativo, ſono indiſtintamente abilitati a tali Succeſſioni, ed acquiſti nel Granducato non altrimenti che i Sudditi medeſimi. Dato li tre Agoſto Mille ſettecento ottantaquattro.

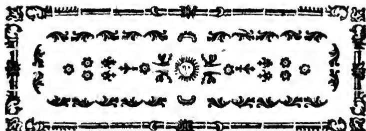
PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

RIGUCCIO GALLUZZI.

Eſtratta la preſente Copia dal ſuo Originale che ſi conſerva nell' Archivio della Reale Conſulta, e concorda ec.

SIGISMONDO DELLA STUFA.



LEGGI FIORENTINE
PARTE SECONDA.



CIRCOLARE

Relativa alle Monacande

DEL DÌ 7. GIUGNO 1780.



Illustrissimi Sigg. Sigg. Proni Colmi.

PEr dare esecuzione agli Ordini di SUA ALTEZZA REALE contenuti nella lettera di Segreteria di Stato dei 23. Maggio ultimo scorso, questa Real Deputazione mi ha incaricato di ricercare alle SS. LL. Illustrissime la qualità, e quantità delle somme, che s'impiegano in occasione di celebrarsi la Velazione delle Religiose intesa sotto nome di Sacramento,

con distinguere quelle che si pagano dalle Velande, da quelle che si erogano dai loro Parenti, e da quelle che si fanno dal Monastero.

E frattanto vuole la R. A. S. che in occasione di tali funzioni gli Operai stieno bene avvertiti a non ordinare, nè a permettere, che si faccia veruna di quelle cose che sieno più di fasto, o di pompa, che di edificazione, e delle quali ne resulti qualche spesa.

Come pure comanda che l'Articolo dei Regali sia più ristretto che sarà possibile, sì rispetto al numero delle persone, che gli ricevono sì rispetto alla loro importanza, e che debbano gli Operai ciò regolare avuta una prudente considerazione alle circostanze economiche del respettivo loro Monastero.

Nel partecipare di commissione della Deputazione alle SS. LL. Illustrissime questi Ordini Sovrani, perchè siano esattamente eseguiti, attendo il riscontro del recapito della presente mia unitamente alle suddette notizie, mentre con il maggiore ossequio ho l'onore di confermarmi.

Delle Signorie LL. Illustrissime

Dalla R. Deputazione dei Monasterj li 7. Giugno 1780.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
Urbano Urbani Segretario.

NOTIFICAZIONE

Per la Consegna di Decima in ordine al Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Giugno 1781. alle Comunità di

Pontassieve Bagno a Ripoli Rignano	}	*Comprese nella Cancelleria del* PONTASSIEVE
Castel Fiorentino Certaldo Montajone	}	*Comprese nella Cancelleria di* CASTEL FIORENTINO.

DEL DÌ 15. OTTOBRE 1781.

L'Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino fa noto al Pubblico, che in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Giugno prossimo passato saranno consegnati alle infrascritte Comunità, e per esse ai loro respettivi Cancellieri i seguenti Libri denominati Catasti, Campioni o Libri Maestri, e Arroti, che a tutte spese di S. A. R. sono stati già compilati, e perfezionati nell' Ufizio delle Decime Granducali, cioè, alle Comunità di

Cancellerìa del Pontassieve.	Catasti *Temi*	Campioni o Libri Maestri	Arroti
Pontassieve	N. 2.	N. 1.	N. 5.
Bagno a Ripoli .	1.	1.	5.
Rignano	1.	1.	5.
Cancellerìa di Castel Fiorentino.			
Castel Fiorentino .	1.	1.	5.
Certaldo	1.	1.	5.
Montajone	1.	1.	5.

Ne' Libri intitolati = Catasti = appariscono le Descrizioni, e Poste sì delle Decime dei Cittadini, che delle Decime di Contado sopra i respettivi Beni stabili situati nei Territorj delle predette Comunità, secondo lo stato in cui furono trovati nel dì primo Agosto 1776.

Ne' Libri intitolati = Campioni, o Libri Maestri di dare, e avere = cominciando dall'epoca predetta sono stati, e saranno in futuro respettivamente raccolti tutti i conti dei Possessori contribuenti a ciascuna respettivamente delle suddette Comunità; E a questi Libri Campioni si trova annessa la Tabella, o Indice di tutte le Poste di Decima veglianti nel primo Agosto 1779., dalla quale resulta la Tassa di Decima data in accollo respettivamente alle suddette Comunità.

Ne' Libri intitolati = Arroti, o siano Libri di Volture = sono state dal suddetto dì primo Agosto 1776.; e saranno in avvenire riportate le Descrizioni, e Volture dei Beni stabili delle

re spet-

respettive predette Comunità nel passaggio da un Possessore nell' altro.

Le Tasse da consegnarsi in accollo per l'esazione alle istesse Comunità, e rimettersi alla Camera delle Comunità in Firenze insieme con la Tassa respettiva di Redenzione sono nelle seguenti somme.

Per la Comunità del Pontassieve . . . . Sc.	3349.	4.	4.	7.
Per la Comunità del Bagno a Ripoli . . . . Sc.	4797.	5.	13.	2.
Per la Comunità di Rignano . . . . Sc.	1031.	1.	18.	11
Per la Comunità di Castel Fiorentino . . . . Sc.	963.	—	8.	2.
Per la Comunità di Certaldo . . . . Sc.	1219.	3.	17.	7.
Per la Comunità di Montajone . . . . Sc.	1834.	3.	6.	6.

Nelle dette somme sono comprese tanto le Poste sottoposte alla Decima dei Cittadini, quanto quelle della Decima di Contado.

La Consegna dei suddetti Libri sarà fatta dall' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Provveditore delle Decime Granducali nelle debite forme senza veruna spesa nè delle Comunità, nè dei privati nel dì 18. del corrente mese di Ottobre coll' assistenza dell' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità.

Nell' Anno futuro 1782., e in tutti li altri successivi, cessata affatto in Firenze rispetto alle

 dette

dette Comunità l' esazione della Decima Granducale detta dei Cittadini, e dell altra detta di Contado, dovrà questa effettuarsi nelle predette Comunità per mezzo dell' Imposizione annuale del Dazio, cumulando insieme con le altre tasse, e spese di benefizio, e comodo Comunitativo anche la Tassa fissa di accollo nella somma rilevata di sopra, la quale resterà sempre ferma ed inalterabile, non ostante che in avvenire occorressero farsi nuove descrizioni, e tassazioni di Beni stabili non descritti nei Libri da consegnarsi, o non compresi nella Tassa di accollo, o che si scuoprissero i veri Possessori delle Poste consegnate per fogne, o non ostante che convenisse cancellare, o diminuire qualche Posta già descritta o compresa nella Tassa di accollo: Con dichiarazione però che non sia fatto il più piccolo aumento nella somma fissa ordinata imporsi dai Regolamenti particolari per le suddette Comunità de' 23. Maggio 1774. sopra i Coloni, o Contadini, e sopra gli Artigiani, o Testanti, nè variazione alcuna al metodo di esigerla.

E perchè le Imposizioni comunitative si dovranno stabilire secondo il resultato del Libro Maestro, e delli Arroti, perciò dovranno i respettivi Cancellieri tenere sempre in giorno i detti Libri Maestri, e li Arroti per non farsi debitori di tutto ciò che potesse derivare dalla loro trascuratezza in pregiudizio, e danno degl' Interessati medesimi, con riportare nei suddetti Libri quelle Poste, che non vi si trovassero accese, e che per deliberazione del Consiglio generale fossero state, o saranno sottoposte al contributo della Comunità.

I pa-

I pagamenti della suddetta Imposizione comunitativa sopra i Possessori, ancorchè sia in avvenire comprensiva della Tassa di accollo, dovranno farsi dai Contribuenti in mano ai respettivi Camarlinghi nei soliti modi, e tempi già stabiliti per la riscossione del Dazio, secondo le Istruzioni che i respettivi Cancellieri riceveranno dal Sig. Sen. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, le quali dovranno tenersi affisse nella Cancelleria.

Ed i Camarlinghi delle Comunità dovranno rimettere in Firenze alla Camera delle Comunità nei soliti termini fissati per la rimessa delle respettive Tasse di Redenzione insieme colle medesime anche la Tassa di *accollo* nelle somme respettivamente fissate di sopra.

Ed affinchè questa nuova Partita entrando in Amministrazione comunitativa non alteri in maniera alcuna il sistema di già introdotto nelle Comunità, S. A. R. ha dichiarato, e comandato che la medesima sia riguardata a tutti gli effetti civili, economici, e penali, come qualunque altra Partita comunitativa, e perdendo affatto il carattere, e natura di Decima acquisti il carattere e la natura di Partita comunitativa.

S. A. R. ha inoltre dichiarato, e comandato che sebbene la suddetta Partita di Decima sia consegnata in somma fissa, ed invariabile, non per questo resta impedito alle suddette Comunità, nè tolta ad esse la facoltà concessa loro coi nuovi Regolamenti di descrivere di nuovo, e addaziare quei Beni stabili, che non fossero stati descritti, nè addaziati, e di estendere anche sopra di essi,

benchè

benchè non compresi nella Consegna, e Tassa di accollo, le Imposizioni comunitative; Come neppure resta impedito alle medesime Comunità di emendare e rettificare quelle Poste che in progresso di tempo fossero riconosciute, e verificate essere state valutate nei Catasti, e computate nella Tassa di accollo in somma diversa da quella, che conviene per adeguare nella miglior forma possibile la distribuzione di tutte le Tasse, e spese comunitative.

I Passi di Nave sopra i Fiumi in ordine al benigno Rescritto di S.A.R. del dì 11. Agosto 1778. non dovranno aversi, nè trattarsi come Beni stabili, nè considerarsi come paganti nel reparto delle Imposizioni comunitative sopra i Possessori, fermo stante però quanto si pratica rispetto ai Navalestri per la contribuzione che fanno alle Comunità del Contado come testanti.

Consegnati che saranno alle suddette Comunità i Libri predetti dovranno questi a tutti gli effetti civili, economici, e penali aversi per autentici, e legali, e conservarsi con ogni studio, e diligenza, come documenti, che serviranno nei tempi futuri a dimostrare lo stato di Possessione nel dì 1. Agosto 1776., e tutte le variazioni che sono seguite, e seguiranno nei successivi possessi dopo l'epoca suddetta, ed a regolare in conseguenza l'annuale distribuzione dell'Imposte comunitative, e le Imborsazioni dei soggetti che dovranno risedere nel Magistrato, e Consiglio generale delle respettive Comunità.

Non sarà permesso ad alcuno per qualunque accidente possibile, senza eccettuare i Ministri di Can-

Cancelleria, di fare la minima alterazione, o segno, o di scrivere nel Libro intitolato = Catasto =, dovendo sempre, ed in qualunque tempo costare dello stato del medesimo nel dì 1. Agosto 1776.; E se mai nel medesimo venisse scoperto qualche errore, dovrà sempre correggersi previe le opportune giustificazioni dai Ministri di Cancelleria, non già nell' istesso Catasto, che dovrà restare sempre scrupolosamente inalterabile, ma per mezzo dei Libri denominati Arroti, nei quali dovranno farsi dai soli Ministri di Cancelleria tutte le correzioni, spiegazioni, o dichiarazioni necessarie senza veruna spesa, e aggravio dell' interessati, come quelli che non possono avere avuta alcuna parte nell' errore.

Non sarà neppure permesso ai suddetti Cancellieri, o altri Ministri di Cancelleria l' estrarre dalli Archivj delle respettive Comunità, nè i Catasti suddetti, nè i Campioni, nè li Arroti, se non nel caso che occorresse ai Giusdicenti, oppure ai Magistrati, o ai Consigli generali legittimamente adunati di vederli unicamente per servizio, ed interesse delle Comunità medesime, sempre però con la continua assistenza, e presenza di uno dei Ministri di Cancelleria.

E siccome nella suddetta Tassa che si dà in accollo alle dette Comunità sono state considerate per paganti, come di fatto lo saranno dal giorno che comincia il pagamento in Comunità, tutte quelle Poste di Decima, che dai respettivi Possessori sono state precedentemente affrancate, o redente dal peso della Decima per la Legge del dì 5. Maggio 1554., come pure i Beni goduti

dai

dai Privilegiati per il titolo di dodici figliuoli, affinchè tali Possessori non risentano pregiudizio dalla suddetta Sovrana Disposizione, S. A. R. ha specialmente ordinato con suo Benigno Rescritto de' 17. Agosto 1781. che Le sia reso conto dal Sig. Senat. Provveditore delle Decime Granducali di questi oggetti, affine d'indennizzare i Possessori di Beni affrancati, e privilegiati come sopra nelle maniere più convenienti.

Tutte le Volture di Beni compresi nelle dette Comunità, che in avvenire occorresse di fare in testa dei veri, e vivi Possessori, dovranno dal giorno della Consegna in poi eseguirsi dai Ministri delle respettive Cancellerìe, e non più in Firenze dai Ministri delle Decime Granducali, secondo le Istruzioni che riceveranno dal suddetto Sig. Senatore Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità rispetto alla qualità e grandezza della carta, alla forma dello scritturato, alle formule delle Volture, ed altro, venendo specialmente raccomandata da S. A. R. in un' affare di tanta importanza ogni diligenza, e sollecitudine nei detti Ministri, in eseguirle, ed ogni esattezza, e chiarezza nel distenderle.

Per queste Volture i Ministri di Cancellerìa esigeranno a loro proprio profitto li emulumenti enunciati nell' Editto del dì 7. Agosto prossimo passato, che sono i seguenti.

Per ogni carta composta di due facciate lir. . . . . — 6. 8.

Per le Fedi che non eccedono una facciata . . . . — 3. 4.

E per le Fedi che eccedono una facciata

ciata a ragione di due crazie per facciata, o sia quattro crazie per carta.

E più potranno percipere il rimborso della carta bollata.

Sarà sempre permesso a qualunque dei Possessori, ed altri contribuenti il vedere nelle loro Cancellerìe senza spesa alcuna tanto il Catasto, che il Campione, e li Arroti, e Filze di giustificazioni, ma però alla presenza di alcuno dei Ministri di Cancellerìa; Volendo poi qualche Copia per estensum come sopra, questa non si potrà fare altro che dai Ministri predetti; Sarà anche permesso di prendere dai suddetti Libri, e Filze di giustificazioni qualche appunto, o ricordo in scritto, ma in presenza di alcuno dei Ministri medesimi di Cancellerìa, i quali per questo non esigeranno emolumento, e volendo qualche Copia autentica o Fede, dovrà farsi unicamente dai Ministri di detta Cancellerìa.

Essendo già stato soppresso l'Ufizio del Decimino per il suddetto Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Giugno prossimo passato, cessa in conseguenza l'obbligo imposto dalle Istruzioni dei 20. Maggio 1777. di fare le Mandate alle dette Cancellerìe comunitative, e dovranno esser rimessi dalle dette Cancellerìe all'Ufizio delle Decime Granducali di Firenze tanto i Tomi, che i Giornali di Decimino, che in esse si conservano, volendo S. A. R. che in avvenire nelle questioni che possono insorgere per cose anteriori al suddetto dì primo Agosto 1776. debba aversi ricorso ai Libri originali delle Decime, i quali insieme con

con le Matrici, o Abbozzi dei Catasti da consegnarsi alle dette Comunità saranno conservati nell' Archivio delle Decime Granducali, che sarà tenuto aperto a benefizio, e comodo del Pubblico.

Nella muta dei Cancellieri di dette Comunità dovranno i respettivi successori ricevere dagli antecessori la consegna dei Catasti, dei Campioni, delli Arroti, e delle Filze di giustificazioni spettanti alle Comunità comprese nelle suddette respettive Cancellerìe, e trovando che siano stati trascurati, o alterati, o non tenuti in giorno dovranno renderne inteso, enunciandone i difetti, il suddetto Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, il quale dovrà parteciparlo a S. A. R., altrimenti il nuovo Cancelliere sarebbe debitore delle alterazioni, e negligenze benchè commesse da altri.

Tutti i Livellarj, in esecuzione del Benigno Rescritto di S. A. R. de' 25. Settembre 1775. e del Rescritto del dì 28. Luglio 1781., dovranno nel nuovo sistema per mezzo dell' Imposizione comunitativa corrispondere alle Comunità anche la Partita di Decima, che si posa sul Fondo livellario in faccia, e conto del Padron diretto, e questa Partita potrà da loro conteggiarsi con i Padroni diretti a forma dei patti fra le parti stipulati con pagare tanto di meno del Canone convenuto con i medesimi, calcolandola secondo che si pagava in Firenze alle Decime Granducali, o alle Decime di Contado.

E sarà incumbenza, ed opera dei Cancellieri, subito che avranno ricevuto in consegna i nuovi Libri, di levare dal conto del Padron diretto la

detta

detta Posta, e porla tutta in conto del Livellario, al quale effetto saranno date ai medesimi dal Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità le opportune Istruzioni.

Rispetto alli obblighi, termini, e pene per le volture S. A. R. ha comandato tutto ciò, che ha creduto necessario per il bene del pubblico servizio nella sua Legge del dì 7. del passato mese di Agosto. E tutto ec.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 15. Ottobre 1781.

Lorenzo Rossi Cancelliere.



NOTIFICAZIONE

Per la Consegna di Decima in ordine al Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Giugno 1781. alla Comunità di PRATO.

DEL DÌ 18. DICEMBRE 1781.



L'Illustriss. Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino fa noto al Pubblico, che in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Giugno prossimo passato sarà consegnato alla Comunità di Prato, e per essa al suo Cancelliere il Catasto di Decima composto di due Tomi con il corredo d'un Campione o Libro mae-

maestro, e di dodici Libri denominati Arroti, che a tutte spese di S. A. R. sono stati già compilati, e perfezionati nell' Ufizio delle Decime Granducali.

Il Libro intitolato = Catasto = contiene le descrizioni e Poste tanto della Decima Pratese già consegnata in accollo alla Comunità di Prato fino dell' anno 1543., e compresa in Tassa di Redenzione in ordine a' §§. XIX. num. 9. e XL. del Regolamento particolare della Comunità di Prato del dì 29. Settembre 1774., quanto quelle della Decima de' Cittadini Fiorentini, e quelle della Decima del Contado Fiorentino sopra i respettivi Beni stabili situati nel Territorio della predetta Comunità di Prato stabilito dal suddetto Regolamento particolare, secondo lo stato in cui furono trovati nel dì primo Agosto *1776*.

Nel Libro intitolato = Campione o Libro maestro di Dare e Avere =, che comincia dall' epoca predetta, sono stati, e saranno in futuro respettivamente raccolti tutti i conti dei Possessori contribuenti alla detta Comunità tanto la Decima de' Cittadini Fiorentini, e del Contado Fiorentino, quanto ancora la Decima Pratese; E a questo Libro Campione si trova annessa la Tabella o Indice di tutte le Poste predette veglianti nel primo Agosto 1779. in testa de' respettivi Possessori in tante divisioni o Colonne separate e distinte, dalle quali respettivamente resultano le Poste che coacervate formano la Tassa di Decima da darsi in Accollo alla suddetta Comunità comprese nella seconda Colonna, e quelle che compongono la Decima Pratese.

Ne'

Ne' Libri intitolati = Arroti, o siano Libri di Volture = sono state dal suddetto dì primo Agosto 1776., e saranno in avvenire riportate le Descrizioni, e Volture di tutti indistintamente i Beni stabili situati nel suddetto Territorio della Comunità di Prato nel passaggio de' medesimi da un Possessore nell' altro.

Questa Tassa di Decima che si consegna ora in Accollo alla suddetta Comunità di Prato, e che dovrà rimettersi annualmente alla Cassa della Camera delle Comunità ec. in Firenze insieme con la Tassa di Redenzione ascende a sc. 4038. 1. 19. 1. ed, è stata formata dal complesso delle sole Poste paganti la Decima de' Cittadini Fiorentini, e la Decima del Contado Fiorentino sopra i respettivi Beni posti nel sudddetto Territorio della Comunità di Prato, non comprese le Poste paganti la Decima Pratese inclusa, come sopra è stato detto, in Tassa di Redenzione, e sulla quale non s' intende fatta in questa parte variazione o innovazione alcuna, conforme si dichiara nel §. XL. del suddetto Regolamento particolare della Comunità di Prato del dì 29. Settembre 1774.

Le suddette Poste della Decima de' Cittadini Fiorentini, e della Decima del Contado Fiorentino continueranno ad esigersi secondo il solito in Firenze per l' anno corrente 1781. solamente, cioè, dalla Cassa delle Decime Granducali si esigerà la solita paga per la Decima de' Cittadini Fiorentini che scade a tutto Dicembre prossimo futuro, e dalla Cassa della Camera delle Comunità ec. si esigerà la solita paga per la Decima

del Contado Fiorentino, che scade a tutto Febbrajo prossimo futuro 1782.

La Consegna dei suddetti Libri sarà fatta dall' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Provveditore delle Decime Gran-ducali nelle debite forme senza veruna spesa nè delle Comunità, nè dei privati nel dì 19. del corrente mese di Dicembre coll' assistenza dell' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità.

Nell' Anno futuro 1782., e in tutti li altri successivi, cessata affatto in Firenze rispetto alla detta Comunità l' esazione della Decima Granducale detta dei Cittadini, e dell' altra detta di Contado, dovrà questa effettuarsi nella predetta Comunità per mezzo dell' Imposizione annuale del Dazio, cumulando insieme con le altre tasse, e spese di benefizio, e comodo comunitativo anche la Tassa fissa di Accollo nella somma rilevata di sopra, la quale resterà sempre ferma ed inalterabile, non ostante che in avvenire occorressero farsi nuove descrizioni, e tassazioni di Beni stabili non descritti nei Libri da consegnarsi, o non compresi nella Tassa di Accollo, o che si scuoprissero i veri Possessori delle Poste consegnate per sogne, o non ostante che convenisse cancellare, o diminuire qualche Posta già descritta o compresa nella Tassa di Accollo: Con dichiarazione però che non sia fatto il più piccolo aumento nella somma fissa ordinata imporsi dal Regolamento particolare per la suddetta Comunità di Prato del dì 29. Settembre 1774. al §. XX. sopra i Coloni, o Contadini, nè fatta variazione alcuna al meto-

metodo dell' esazione; come ancora non s' intenda derogato in alcuna parte all' esenzione accordata nel §. XXI. dell' istesso Regolamento agli Artigiani, o Testanti.

E perchè le Imposizioni comunitative si dovranno stabilire secondo il resultato del Libro Maestro, e delli Arroti, perciò dovrà il Cancelliere tenere sempre in giorno il detto Libro Maestro, e li Arroti per non farsi debitore di tutto ciò che potesse derivare dalla sua trascuratezza in pregiudizio, e danno degl' Interessati medesimi, con riportare nei suddetti Libri quelle Poste, che non vi si trovassero accese, e che per deliberazione del Consiglio generale fossero state, o saranno sottoposte al contributo della Comunità.

I pagamenti della suddetta Imposizione comunitativa sopra i Possessori, ancorchè sia in avvenire comprensiva della Tassa di Accollo, dovranno farsi dai Contribuenti in mano al Camarlingo nei soliti modi, e tempi già stabiliti per la riscossione del Dazio, e secondo le Istruzioni che il Cancelliere riceverà dal Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, le quali dovranno tenersi affisse nella Cancellerìa.

Ed il Camarlingo della Comunità dovrà rimettere in Firenze alla Camera delle Comunità nei soliti termini fissati per la rimessa della Tassa di Redenzione insieme colla medesima anche la Tassa di Accollo nella somma fissata di sopra.

Ed affinchè questa nuova Partita entrando in Amministrazione comunitativa non alteri in maniera alcuna il sistema di già introdotto nella

 Comu

Comunità, S. A. R. ha dichiarato, e comandato che la medesima sia riguardata a tutti gli effetti civili, economici, e penali, come qualunque altra Partita comunitativa, e perdendo affatto il carattere, e natura di Decima acquisti il carattere e la natura di Partita comunitativa.

S. A. R. ha inoltre dichiarato, e comandato che sebbene la suddetta Partita di Decima sia consegnata in somma fissa, ed invariabile, non per questo resta impedito alla suddetta Comunità, nè tolta ad essa la facoltà concessa alla medesima coi nuovi Regolamenti di descrivere di nuovo, e addazziare quei Beni stabili, che non fossero stati descritti, nè addazziati, e di estendere anche sopra di essi, benchè non compresi nella Consegna, e Tassa di Accollo, le Imposizioni comunitative; Come neppure resta impedito alla medesima Comunità di emendare e rettificare quelle Poste, che in progresso di tempo fossero riconosciute, e verificate essere state valutate nel Catasto, e computate nella Tassa di Accollo in somma diversa da quella che conviene per adeguare nella miglior forma possibile la distribuzione di tutte le Tasse, e spese comunitative.

I Passi di Nave sopra i Fiumi in ordine al benigno Rescritto di S. A. R. del dì 11. Agosto 1778. non dovranno aversi, nè trattarsi come beni stabili, ne considerarsi come paganti nel reparto delle Imposizioni comunitative sopra i Possessori.

Consegnati che saranno alla suddetta Comunità i Libri predetti dovranno questi a tutti gli effetti civili, economici, e penali aversi per autenti-

tentici, e legali, e conservarsi con ogni studio, e diligenza come documenti, che serviranno nei tempi futuri a dimostrare lo stato di Possessione nel dì 1. Agosto 1776., e tutte le variazioni che sono seguite, e seguiranno nei successivi possessi dopo l'epoca suddetta, ed a regolare in conseguenza l'annuale distribuzione dell'Imposte comunitative, e le Imborsazioni dei soggetti che dovranno risedere nel Magistrato, o Consiglio generale della suddetta Comunità.

Non sarà permesso ad alcuno per qualunque accidente possibile, senza eccettuare i Ministri di Cancellerìa, di fare la minima alterazione, o segno, o di scrivere nel Libro intitolato = Catasto =, dovendo sempre, ed in qualunque tempo costare dello stato del medesimo nel dì 1. Agosto 1776.; E se mai nel medesimo venisse scoperto qualche errore, dovrà sempre correggersi previe le opportune giustificazioni dai Ministri di Cancellerìa, non già nell'istesso Catasto, che dovrà restare sempre scrupolosamente inalterabile, ma per mezzo dei Libri denominati Arroti, nei quali dovranno farsi dai soli Ministri di Cancellerìa tutte le correzioni, spiegazioni, o dichiarazioni necessarie senza veruna spesa, e aggravio degl'Interessati, come quelli che non possono avere avuta alcuna parte nell'errore.

Non sarà neppure permesso al Cancelliere, o altri Ministri di Cancellerìa l'estrarre dall'Archivio della Comunità, nè il Catasto suddetto, nè il Campione, nè li Arroti, se non nel caso che occorresse al Giusdicente, oppure al Magistrato, o al Consiglio generale legittimamente adu-

 nati

nati di vederli unicamente per servizio, ed interesse della Comunità medesima, sempre però con la continua assistenza, e presenza di uno dei Ministri di Cancellerìa.

E siccome nella suddetta Tassa che si dà in Accollo alla detta Comunità sono state considerate per paganti, come di fatto lo saranno dal giorno che comincia il pagamento in Comunità, tutte quelle Poste di Decima, che dai respettivi Possessori sono state precedentemente affrancate, o redente dal peso della Decima per la Legge del dì 5. Maggio 1554., come pure i Beni goduti dai Privilegiati per il titolo di dodici figliuoli, affinchè tali Possessori non risentano pregiudizio dalla suddetta Sovrana Disposizione, S. A. R. ha specialmente ordinato con suo Benigno Rescritto de' 17. Agosto 1781. che Le sia reso conto dal Sig. Senat. Provveditore delle Decime Granducali di questi oggetti, affine d'indennizzare i Possessori di beni affrancati, e privilegiati come sopra nelle maniere più convenienti.

Tutte le volture di beni compresi nella detta Comunità, che in avvenire occorresse di fare in testa dei veri, e vivi Possessori, dovranno dal giorno della Consegna in poi eseguirsi dai Ministri della suddetta Cancellerìa, e non più in Firenze dai Ministri delle Decime Granducali, secondo le Istruzioni che riceveranno dal suddetto Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità rispetto alla qualità e grandezza della carta, alla forma dello scritturato, alle formule delle Volture, ed altro, venendo specialmente raccomandata da S. A. R. in un'

affa-

affare di tanta importanza ogni diligenza, e sollecitudine nei detti Ministri in eseguirle, ed ogni esattezza, e chiarezza nel distenderle.

Per queste Volture i Ministri di Cancellerìa esigeranno a loro proprio profitto li emolumenti enunciati nell'Editto del dì 7. Agosto prossimo passato, che sono i seguenti.

Per ogni carta composta di due facciate . . . . lir. — *6*. 8.

Per le Fedi che non eccedono una facciata . . . . lir. — 3. 4.

E per le Fedi che eccedono la facciata a ragione di due crazie per facciata, o sia quattro crazie per carta.

E più potranno percipere il rimborso della carta bollata.

Sarà sempre permesso a qualunque dei Possessori, ed altri Contribuenti il vedere nella detta Cancellerìa senza spesa alcuna tanto il Catasto, che il Campione, e li Arroti, e Filze di giustificazioni, ma però alla presenza di alcuno dei Ministri di Cancellerìa; Volendo poi qualche Copia per extensum come sopra, questa non si potrà fare altro che dai Ministri predetti; sarà anche permesso di prendere dai suddetti Libri, e Filze di giustificazioni qualche appunto, o ricordo in scritto, ma in presenza di alcuno dei Ministri medesimi di Cancellerìa, i quali per questo non esigeranno emolumento, e volendo qualche Copia autentica o Fede, dovrà farsi unicamente dai Ministri di detta Cancellerìa.

Essendo già stato soppresso l'Ufizio del Decimino per il suddetto Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Giugno prossimo passato, cessa in conseguenza l'obbligo imposto dalle Istruzioni dei 20. Maggio 1777. di fare le Mandate alla detta Cancellerìa comunitativa, e dovranno esser rimessi dalla detta Cancellerìa all'Ufizio delle Decime Granducali di Firenze, tanto i Tomi, che i Giornali di Decimino, che in essa si conservano, volendo S. A. R. che in avvenire nelle questioni che possono insorgere per cose anteriori al suddetto dì primo Agosto 1776. debba aversi ricorso ai Libri originali delle Decime, i quali insieme con le Matrici, o Abbozzi del Catasto da consegnarsi alla detta Comunità saranno conservati nell'Archivio delle Decime Granducali, che sarà tenuto aperto a benefizio, e comodo del Pubblico.

Nella muta del Cancelliere di detta Comunità dovrà il successore ricevere dall'antecessore la consegna del Catasto, del Campione, delli Arroti, e delle Filze di giustificazioni spettanti alla suddetta Comunità, e trovando che siano stati trascurati, o alterati, o non tenuti in giorno dovrà renderne inteso, enunciandone i difetti, il suddetto Sig. Senatore Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, il quale dovrà parteciparlo a S. A. R., altrimenti il nuovo Cancelliere sarebbe debitore delle alterazioni, e negligenze benchè commesse da altri.

Tutti i Livellarj in esecuzione del Benigno Rescritto di S. A. R. de' 25. Settembre 1775., e del Rescritto del dì 28. Luglio 1781., dovranno nel nuovo sistema per mezzo dell'Imposizione comu-

comunitativa corrispondere alla Comunità anche la Partita di Decima, che si posa sul Fondo livellario in faccia, e conto del Padron diretto, e questa Partita potrà da loro conteggiarsi con i Padroni diretti a forma dei patti fra le parti stipulati, con pagare tanto di meno del Canone convenuto con i medesimi, calcolandola secondo che si pagava in Firenze alle Decime Granducali, o alle Decime di Contado.

E sarà incumbenza, ed opera del Cancelliere, subito che avrà ricevuto in consegna i nuovi Libri, di levare dal conto del Padron diretto la detta Posta, e porla tutta in conto del Livellario, al quale effetto saranno date al medesimo dal Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità le opportune Istruzioni.

Rispetto alli obblighi, termini, e pene per le volture S. A. R. ha comandato tutto ciò che ha creduto necessario per il bene del pubblico servizio nella sua Legge del dì 7. del passato mese di Agosto. E tutto ec.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 18. Dicembre 1781.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per la Consegna di Decima in ordine al Motuproprio di S.A.R. del dì 26. Giugno 1781. alla Comunità di SAMMINIATO

DEL DÌ 18. DICEMBRE 1781.

L'Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino fa noto al Pubblico, che in esecuzione di benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Giugno prossimo passato sarà consegnato alla Comunità di Samminiato, e per essa al suo Cancelliere il Catasto di Decima con i Libri di corredo, cioè, un Campione, o Libro Maestro, e cinque Libri denominati Arroti, che a tutte spese di S. A. R. sono stati già compilati, e perfezionati nell'Ufizio delle Decime Granducali.

Il Libro intitolato = Catasto = contiene le descrizioni, e Poste tanto della Decima Samminiatese già consegnata in Accollo in somma fissa alla Comunità di Samminiato fino dell'anno 1532., e compresa in Tassa di Redenzione in ordine a'§§. XVIII. num. 6., e XXII. del Regolamento particolare per la detta Comunità di Samminiato del dì 14. Novembre 1774., quanto quelle della Decima de'Cittadini Fiorentini, e quelle della Decima del Contado sopra i respettivi Beni

Beni ſtabili ſituati nel Territorio della predetta Comunità di Samminiato ſtabilito dal ſuddetto Regolamento particolare, ſecondo lo ſtato in cui furono trovati nel dì primo Agoſto 1776.

Nel Libro intitolato = Campione, o Libro Maeſtro di Dare, e Avere =, che comincia dall' epoca predetta, ſono ſtati, e ſaranno in futuro reſpettivamente raccolti tutti i Conti de' Poſſeſſori ſopportanti tanto la Decima de' Cittadini Fiorentini, e del Contado, quanto ancora la Decima Samminiateſe; E a queſto Libro Campione ſtà anneſſa la Tabella o Indice di tutte le Poſte predette veglianti nel primo Agoſto 1779. in teſta dei reſpettivi Poſſeſſori diviſe in due Claſſi, o Colonne ſeparate, e diſtinte, nella prima delle quali ſi trovano riportate tutte le Poſte paganti la Decima Samminiateſe, e nella ſeconda tutte le Poſte paganti la Decima dei Cittadini, e la Decima di Contado.

Ne' Libri intitolati = Arroti =, o ſiano = Libri di Volture = ſono ſtate dal ſuddetto dì primo Agoſto 1776., e ſaranno in avvenire riportate le deſcrizioni, e Volture di tutti indiſtintamente i Beni ſtabili ſituati nel ſuddetto Territorio della Comunità di Samminiato ad ogni occaſione di paſſaggio dei medeſimi da un Poſſeſſore nell' altro.

Queſta Taſſa di Decima, che ſi conſegna ora in Accollo alla ſuddetta Comunità di Samminiato, e che dovrà rimetterſi annualmente alla Caſſa della Camera delle Comunità in Firenze inſieme con la Taſſa di Redenzione aſcende a Scudi 1128. 1. 3. 11., ed è ſtata formata coll' aiu-

to

to della suddetta Tabella o Indice, e sul complesso delle sole Poste riportate nella seconda Colonna di detta Tabella, e paganti la Decima de' Cittadini Fiorentini, e la Decima del Contado sopra i respettivi Beni posti nel suddetto Territorio della Comunità di Samminiato, non comprese le Poste riportate nella prima Colonna paganti la Decima Samminiatese inclusa come sopra è stato detto in Tassa di Redenzione, sulla quale Decima Samminiatese non s' intende fatta in questa parte unicamente variazione, o innovazione alcuna, conforme si dichiara nel §. XXII. del suddetto Regolamento particolare della Comunità di Samminiato del dì 14. Novembre 1774.

La Consegna dei suddetti Libri sarà fatta come sopra dall' Illustrifs. e Clarifs Sig. Senatore Provveditore delle Decime Granducali nelle debite forme senza veruna spesa nè delle Comunità nè dei Privati nel dì 19. del corrente mese di Dicembre, coll' assistenza dell' Illustris. e Clarifs. Sig. Senatore Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità.

Le suddette Poste della Decima de' Cittadini Fiorentini, e della Decima del Contado continueranno ad esigersi secondo il solito in Firenze per l' anno corrente 1781. solamente, cioè, dalla Cassa delle Decime Granducali si esigerà la solita paga per la Decima de' Cittadini Fiorentini che scade a tutto Dicembre prossimo futuro, e non altro, e dalla Cassa della Camera delle Comunità ec. si esigerà la solita paga per la Decima del Contado che scade a tutto Febbraio prossimo futuro 1782. per l' annata antecedente.

Nell'

Nell' anno 1782., e in tutti li altri successivi, cessata affatto in Firenze rispetto alla detta Comunità l' esazione della Decima corrente detta dei Cittadini, e dell' altra detta di Contado, dovrà questa effettuarsi nella predetta Comunità per mezzo dell' Imposizione annuale del Dazio, cumulando insieme con la solita Tassa di Redenzione, e le altre spese di benefizio, e comodo comunitativo anche la detta Tassa fissa di Accollo nella somma rilevata di sopra, la quale resterà sempre ferma, ed inalterabile, non ostante che in avvenire occorressero farsi nuove descrizioni, e tassazioni di Beni stabili non descritti nei Libri da consegnarsi, o non compresi nella Tassa di Accollo, o che si scuoprissero i veri Possessori delle Poste consegnate per fogne, o non ostante che convenisse cancellare, o diminuire qualchè Posta già descritta, o compresa nella Tassa di Accollo, fermo stante però che restino affatto esclusi dal contribuire alcuna somma tanto i Coloni, o Contadini, quanto li Artigiani, o Testanti, conforme si prescrive al §. XLIX. del Regolamento generale per la Comunità del Distretto del dì 29. Settembre 1774., al quale si referisce il Regolamento particolare della Comunità di Samminiato del dì 14. Novembre 1774.

E perchè le Imposizioni Comunitative si dovranno stabilire secondo il resultato del Libro maestro, e delli Arroti, perciò dovrà il respettivo Cancelliere tenere sempre in giorno il detto Libro maestro, e li Arroti per non farsi debitore di tutto ciò che potesse derivare dalla sua trascuratezza in pregiudizio, e danno degl' Interes-

fati

sati medesimi, con riportare nei suddetti Libr quelle Poste che non vi si trovassero accese, e che per deliberazione del Consiglio generale fossero state, o saranno sottoposte al contributo della Comunità.

I pagamenti della suddetta Imposizione Comunitativa sopra i Possessori, ancorchè sia in avvenire comprensiva della detta Tassa di Accollo, dovranno farsi dai Contribuenti in mano al Camarlingo nei soliti modi, e tempi già stabiliti per la riscossione del Dazio, e secondo le Istruzioni che il Cancelliere riceverà dal Sig. Senatore Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, le quali dovranno tenersi affisse nella Cancelleria.

Ed il Camarlingo della Comunità dovrà rimettere in Firenze alla Camera delle Comunità nei soliti termini fissati per la rimessa della Tassa di Redenzione di Samminiato insieme con essa anche la Tassa di Accollo nella somma fissata di sopra.

Ed affinchè questa nuova Partita entrando in amministrazione comunitativa non alteri in maniera alcuna il sistema di già introdotto nella Comunità, S. A. R. ha dichiarato, e comandato che la medesima sia riguardata a tutti gli effetti civili, economici, e penali, come qualunque altra Partita comunitativa, e perdendo affatto il carattere, e natura di Decima acquisti il carattere, e la natura di Partita comunitativa.

S. A. R. ha inoltre dichiarato, e comandato che sebbene la suddetta Partita di Decima sia consegnata in somma fissa, ed invariabile, non per que-

questo resta impedito alla suddetta Comunità, nè tolta ad essa la facoltà concessa alla medesima coi nuovi Regolamenti, e confermata coll' Editto de' 7. Agosto 1781. di descrivere di nuovo, e addaziare quei Beni stabili, che non fossero stati descritti, nè addaziati, e di estendere anche sopra di essi, benchè non compresi nella Consegna, e Tassa di Accollo, le Imposizioni comunitative; Come neppure resta impedito alla medesima Comunità di emendare, e rettificare quelle Poste che in progresso di tempo fossero riconosciute, e verificate essere state valutate nel Catasto, e computate nella Tassa di Accollo in somma diversa da quella che conviene per adeguare nella miglior forma possibile la distribuzione di tutte le Tasse, e spese comunitative.

I Passi di Nave sopra i Fiumi in ordine al Benigno Rescritto di S.A.R. del dì 11. Agosto 1778. non dovranno aversi, nè trattarsi come Beni stabili, nè considerarsi come paganti nel reparto delle Imposizioni comunitative sopra i Possessori.

Consegnati che saranno alla suddetta Comunità i Libri predetti, dovranno questi a tutti gli effetti civili, economici, e penali aversi per autentici, e legali, e conservarsi con ogni studio, e diligenza, come documenti che serviranno nei tempi futuri a dimostrare lo stato di possessione nel dì primo Agosto 1776. e tutte le variazioni che sono seguite, e seguiranno nei successivi possessi dopo l'epoca suddetta, ed a regolare in conseguenza l'annuale distribuzione dell' Imposte comunitative, e le Imborsazioni dei soggetti che dovran-

dovranno risedere nel Magistrato, e Consiglio generale della predetta Comunità.

Non sarà permesso ad alcuno per qualunque accidente possibile, senza eccettuare i Ministri di Cancelleria; di fare la minima alterazione, o segno, o di scrivere nel Libro intitolato = Catasto =, dovendo sempre, ed in qualunque tempo costare dello stato del medesimo nel dì 1. Agosto 1776.; E se mai nel medesimo venise scoperto qualche errore, dovrà sempre correggersi previe le opportune giustificazioni dai Ministri di Cancelleria; non già nell'istesso Catasto, che dovrà restare sempre scrupolosamente inalterabile, ma per mezzo dei Libri denominati Arroti, nei quali dovranno farsi dai soli Ministri di Cancelleria tutte le correzioni, spiegazioni, o dichiarazioni necessarie senza veruna spesa, e aggravio degl'Interessati, come quelli che non possono avere avuta alcuna parte nell'errore.

Non sarà neppure permesso al suddetto Cancelliere, o altri Ministri di Cancelleria l'estrarre dall'Archivio della suddetta Comunità nè il Catasto suddetto, nè il Campione, nè li Arroti, se non nel caso che occorresse al Giusdicente, oppure al Magistrato, o al Consiglio generale legittimamente adunati di vederli unicamente per servizio, ed interesse della Comunità medesima, sempre però con la continua assistenza, e presenza di uno dei Ministri di Cancelleria.

E siccome nella suddetta Tassa che si dà in Accollo alla detta Comunità sono state considerate per paganti, come di fatto lo saranno dal giorno che comincia il pagamento in Comunità, tutte quelle

quelle Poste di Decima, che dai respettivi Possessori sono state precedentemente affrancate, o redente dal peso della Decima per la Legge del dì 5. Maggio 1554., come pure i Beni goduti dai Privilegiati per il titolo di dodici figliuoli, affinchè tali Possessori non risentano pregiudizio dalla suddetta Sovrana Disposizione, S. A. R. ha specialmente ordinato con suo Benigno Rescritto de' 17. Agosto 1781. che le sia reso conto dal Sig. Senat. Provveditore delle Decime Granducali di questi oggetti, affine d'indennizzare i Possessori di Beni affrancati, e privilegiati come sopra nelle maniere più convenienti.

Tutte le Volture di Beni compresi nella detta Comunità, che in avvenire occorresse di fare in testa dei veri, e vivi Possessori, dovranno dal giorno della Consegna in poi eseguirsi dai Ministri della suddetta Cancelleria, e non più in Firenze dai Ministri delle Decime Granducali, secondo le Istruzioni che riceveranno dal suddetto Sig. Sen. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità rispetto alla qualità, e grandezza della carta, alla forma dello Scritturato, alle formule delle Volture, ed altro, venendo specialmente raccomandata da S. A. R. in un' affare di tanta importanza ogni diligenza, e sollecitudine nei detti Ministri in eseguirle, ed ogni esattezza, e chiarezza nel distenderle.

Per queste Volture i Ministri di Cancelleria esigeranno a loro proprio profitto li emolumenti enunciati nell' Editto del dì 7. Agosto prossimo passato, che sono i seguenti:

Per ogni carta composta di due facciate . . . . lir. — 6. 8.

Per le fedi che non eccedono una facciata . . . . lir. — 3. 4.

E per le fedi che eccedono la facciata a ragione di due crazie per facciata, o sia quattro crazie per carta.

E più potranno percipere il rimborso della carta bollata.

Sarà sempre permesso a qualunque dei Possessori, ed altri Contribuenti il vedere nella detta Cancelleria senza spesa alcuna tanto il Catasto, che il Campione, e li Arroti, e Filze di giustificazioni, ma però alla presenza di alcuno dei Ministri di Cancelleria; Volendo poi qualche copia per extensum come sopra, questa non si potrà fare altro che dai Ministri predetti; sarà anche permesso di prendere dai suddetti Libri, e Filze di giustificazioni qualche appunto, o ricordo in scritto, ma in presenza di alcuno dei Ministri medesimi di Cancelleria, i quali per questo non esigeranno emolumento, e volendo qualche copia autentica, o fede, dovrà farsi unicamente dai Ministri di detta Cancelleria.

Essendo già stato soppresso l'Ufizio del Decimino per il suddetto Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Giugno prossimo passato, cessa in conseguenza l'obbligo imposto dalle Istruzioni dei 20. Maggio 1777. di fare le Mandate alla detta Cancelleria Comunitativa, e dovranno esser rimessi dalla detta Cancelleria all'Ufizio delle Decime Granducali di Firenze tanto i Tomi, che i Giornali di Decimino, che in essa si conservano, volendo

lendo S. A. R. che in avvenire nelle questioni che possono insorgere per cose anteriori al suddetto dì primo Agosto 1776. debba aversi ricorso ai Libri originali delle Decime, i quali insieme con le Matrici, o Abbozzi del Catasto da consegnarsi alla detta Comunità saranno conservati nell' Archivio delle Decime Granducali, che sarà tenuto aperto a benefizio, e comodo del Pubblico.

Nella muta del Cancelliere di detta Comunità dovrà il respettivo successore ricevere dall' antecessore la consegna del Catasto, del Campione, degli Arroti, e delle Filze di giustificazioni spettanti alla suddetta Comunità, e trovando che siano stati trascurati, o alterati, o non tenuti in giorno dovrà renderne inteso, enunciandone i difetti, il suddetto Sig. Senatore Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, il quale dovrà parteciparlo a S. A. R. altrimenti il nuovo Cancelliere sarebbe debitore delle alterazioni, e negligenze benchè commesse da altri.

Tutti i Livellari in esecuzione del Benigno Rescritto di S. A. R. de' 25. Settembre 1775., e del Rescritto del dì 28. Luglio 1781. dovranno nel nuovo sistema per mezzo dell' Imposizione comunitativa corrispondere alla Comunità anche la Partita di Decima, che si posa sul Fondo livellario in faccia, e conto del Padrone diretto, e questa Partita potrà da loro conteggiarsi con i Padroni diretti a forma dei patti fra le Parti stipulati, con pagare tanto di meno del Canone convenuto con i medesimi, calcolandola secondo che si pagava in Firenze alle Decime Granducali, o alle Decime di Contado.

 E sa-

E sarà incumbenza, ed opera del Cancelliere, subito che avrà ricevuto in consegna i nuovi Libri, di levare dal conto del Padrone diretto la detta Posta, e porla tutta in conto del Livellario, al quale effetto saranno date al medesimo dal Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità le opportune Istruzioni.

Rispetto alli obblighi, termini, e pene per le Volture, S. A. R. ha comandato tuttociò che ha creduto necessario per il bene del pubblico Servizio nella sua Legge del dì 7. del passato mese di Agosto. E tutto &c.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 18. Dicembre 1781.

Lorenzo Rossi Cancelliere.



NOTIFICAZIONE

Relativamente alla Dogana di Pistoja

DEL DÌ 22. FEBBRAJO 1782.



L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Rescritto di SUA ALTEZZA REALE de' 14. Febbrajo corrente 1782. fa pubblicamente notificare il seguente Regolamento, e Tariffa da osservarsi dai Facchini stabiliti nella Dogana di Pistoja, e destinati a ricevere, custodire, e maneg-

maneggiare tutte le Mercanzìe che compariranno in quella Dogana.

I. Saranno obbligati i Facchini di ricevere tutte le Mercanzìe che compariranno nella Dogana di Pistoja, e quelle riporre quando non si spediscano nel medesimo giorno, e conservarle nei Magazzini di detta Dogana a ciò destinati, a cavarle quando avranno ricevuto dal Ministro la spedizione o per Transito, o per rimanere in Città, o nel nuovo Territorio Riunito colla mercede secondo i respettivi casi fissata nella seguente Tariffa, e tanto nello scarico che nel ricarico delle Mercanzìe avanti alla Dogana dovranno i Facchini dare ajuto per tali operazioni ai Conduttori di esse senza alcuna mercede per questo titolo.

II. Quando le Mercanzìe che compariranno in Dogana di Pistoja siano in Colli, il peso de' quali non ecceda le cinquanta libbre, saranno obbligati a conservare tali piccoli Colli, Fagotti, Cassette ec. separatamente dalle altre Mercanzìe sotto una chiave o di un Magazzino, o di un Cassone destinato a questo effetto, altrimenti lasciando detti piccoli Colli, Fagotti, Cassette ec. insieme con l'altre Mercanzìe saranno tenuti a qualunque mancanza o danno che la Mercanzìa venisse a soffrire, benchè senza loro colpa.

III. Dovranno i detti Facchini ritenere in Dogana le chiavi di quei Magazzini che i Mercanti avessero sottoposti alla Dogana per tenere separate le loro Mercanzìe. Queste chiavi non potranno consegnarsi ad alcuno, ed i Magazzini non si apriranno senza la presenza ed assistenza di uno

 dei

dei Facchini, il quale, oltre una Guardia, invigilerà che non si introduca in essi, nè si estragga cosa alcuna, se non mediante le debite spedizioni, o la licenza dei respettivi Ministri.

IV. Siano obbligati detti Facchini a ricevere qualunque Mercanzìa che si pretenda caduta in frodo ritenendola in consegna senza alcuna mercede, fintanto che non ricevano dal Ministro l' Ordine del rilascio.

V. In occasione di doversi pesare nella Dogana di Pistoja le Mercanzìe ivi esistenti, qualunque sia il loro peso, saranno i Facchini obbligati ad alzare i Colli di dette Mercanzìe senza poter pretendere alcuna special mercede per questo titolo; ma se tale operazione seguirà per semplice sodisfazione del Mercante o per di lui bisogno particolare, i medesimi Facchini potranno ritirare la mercede che sarà determinata nella seguente Tariffa.

VI. Per tutto il restante dovranno rispetto ai Facchini stabiliti nella Dogana di Pistoja osservarsi gl' Ordini e Regole che saranno nei respettivi tempi in vigore per la Compagnìa dei Facchini della Dogana di Firenze, della quale sono membri i Facchini destinati a servir come sopra nella Dogana di Pistoja.

T A R I F F A

1. *PEr le Mercanzìe che compariranno avanti alla Dogana di Pistoja, e che non si rimetteranno dentro al-*

la

la Dogana medesima, nè si trasporteranno dai Facchini in alcuna maniera conseguiranno a titolo di consegna, e custodia a ragione di un Soldo il cento delle libbre . . . . lir. — 1. —

2. *Per le Mercanzie che si rimetteranno nella Dogana di Pistoja non avrà luogo la sopraccennata mercede a titolo di consegna e custodia, ma i Facchini potranno ritirare per il loro porto della rimettitura a ragione di un Soldo il cento delle libbre . . . . lir.* — 1. —

3. *Per le Mercanzie che si estrarranno dalla Dogana, e si caricheranno avanti alla Dogana per trasportarsi fuori di Città conseguiranno per il loro porto della cavatura a ragione di un Soldo il cento delle libbre . . . . lir.* — 1. —

4. *Per le Mercanzie che i Facchini trasporteranno dalla Dogana alle Botteghe, Case, o Magazzini dei Proprietarj dentro la Città di Pistoja conseguiranno la mercede a ragione di Soldi tre il cento delle libbre, ed in questo caso non sarà ad essi dovuta alcuna altra mercede, nè a titolo di consegna o custodia per le Mercanzie che non saranno state rimesse in Dogana, nè a titolo di porto per la cavatura per quelle che fossero già state scaricate nella Dogana medesima, e che avranno perciò pagato la mercede della rimettitura, con dichiarazione che essendo le Mercanzie in Colli minori di Libbre*

Cento sia sempre dovuto ai Facchini il porto intiero di tre Soldi come sopra lir. — 3. —

5. *Per le Mercanzie che verranno in Colletti sotto il peso delle Libbre cinquanta in luogo della mercede a titolo della consegna e custodia descritta di sopra potranno esigere per il serbo per ognuno di tali Colletti Soldi sei e Danari otto . . . . lir.* — 6. 8.

6. *Per le Mercanzie che i Facchini alzeranno in occasione di pesarle, o per la Gabella, o per il riscontro ad istanza del Ministro della Dogana non conseguiranno mercede alcuna: ma se tale operazione fosse richiesta dai Mercanti per loro soddisfazione, o bisogno particolare potranno conseguire la mercede a ragione di un Soldo il cento delle libbre . . . lir.* — 1. —

E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 22. Febbrajo 1782.

Gaspero domenico Paver Cancelliere.

L' Il-

L' Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità &c. dello Stato Fiorentino in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA Nostro Signore fa pubblicare il seguente Motuproprio, e Tariffa degli Emolumenti, e Mercedi che i Cancellieri Comunitativi possono esigere dalle persone particolari in affari di privato interesse.

DEL DÌ 26. FEBBRAJO 1782.

SUA ALTEZZA REALE volendo stabilire una regola certa, ed uniforme per le funzioni che i Cancellieri Comunitativi fanno ad istanza, e per interesse delle private persone, onde sì gli uni, che le altre sappiano sicuramente i titoli, e le somme per le quali è permessa l'esazione, ed è respettivamente dovuto il pagamento, comanda l'esatta osservanza di quanto appresso

I. Conferma il disposto nei Motupropri de' 19. Aprile 1777., 6. Aprile 1778., e 3. Luglio 1781. nei quali oltre a stabilirsi la somma fissa, e numerica che i Cancellieri Comunitativi devono esigere a titolo di provvisione dalla Cassa della Camera delle Comunità per il servizio che prestano alle medesime, senza che possano percipere nulla di più neppure a titolo di gratificazione, vengono insieme preservate alli stessi Cancellieri quelle provvisioni, ed emolumenti che procedono dai Luoghi, e Monti Pii, e dalle Tasse di Macine,

e del

e del Sale, e che si contengono nelle Portate del 1776.; dichiarando però che ciò non ostante sarà in facoltà delle respettive Magistrature Comunitative di sopprimere i Monti Pii Foranei nei casi che lo trovassero necessario, previe le partecipazioni ordinate nelle Istruzioni de' 13. Febbrajo 1781.

II. Permette in avvenire ai Cancellieri Comunitativi l'esazione delle mercedi, ed emolumenti dalle persone particolari per i titoli, e per le somme notate nell'annessa Tariffa, e nel modo nella medesima espresso.

III. Ed all'effetto d'impedire l'esazione di altri emolumenti dalle persone particolari sopprime tutti, e qualunque altro titolo immaginato finora, niuno escluso nè eccettuato, e proibisce d'introdurne dei nuovi, o diversi da quelli contenuti nell'enunciata Tariffa, come pure d'esigere sotto qualunque pretesto veruna benchè piccola somma, oltre quella nella medesima definita, ancorchè offerta a titolo di dono gratuito, o corrispettivo, escluso però il rimborso della carta bollata, alla pena dell'immediata privazione dell'Impiego.

IV. Dichiara però la R. A. S. che restano preservati i diritti prescritti nella Tariffa per i Rettori di Giustizia de' 23. Novembre 1775. a quei Cancellieri che sono insieme Attuarj delle Cause Civili, finchè sarà creduto di lasciar sussistere tali Attuariati.

V. Vuole inoltre che rispetto al Cancelliere della Comunità di Livorno non s'intenda fino a nuov' ordine innovata cosa veruna, ma che debbasi osservare ciò che è stato praticato finora.

VI. Le recognizioni in Dominum dovranno farsi dai Conduttori non più per gli atti della respettiva Cancelleria a forma della Circolare del dì 13. Gennajo 1772., ma per pubblico Istrumento nei termini espressi ne' nuovi Regolamenti Comunitativi, e con l'emolumento di lire sette per il Rogito, e soldi tredici, e denari quattro per la rimessa della copia all' Archivio, con obbligo ai Cancellieri di registrare tanto questi, quanto ogni altro Istrumento, ed Atto interessante la Comunità, e i Luoghi Pii senza veruno emolumento, e con proibizione di obbligare le Parti a prenderne la copia, la quale però dovranno dare qualora venga loro richiesta con la mercede che sarà stabilita nella Tariffa per le copie.

VII. Le Volture poi dei Beni che verranno fatte da un Possessore nell' altro dovranno di quì avanti anche nel Distretto registrarsi in un Libro da formarsi, e tenersi a quest' unico, e preciso effetto dai Cancellieri Comunitativi, e non più al Libro intitolato = Catasto, o Libro d' Estimo =.

VIII. In tutte le Fedi, Copie, e qualunque altro Documento o autentico, o informe, che si darà fuori dal Cancelliere Comunitativo, dovrà apporsi di mano del Ministro che riceverà il pagamento la somma che volta per volta sarà pagata; E se si tratterà di pagamenti per i quali non si dia fuori il Documento, come sono gli emolumenti per le Date delle Chiese, dovranno i Cancellieri ancorchè non ne siano richiesti farne la ricevuta senza spesa, e consegnarla a chi farà loro il pagamento con esprimervi la somma esatta.

IX. Saranno ancora tenuti i Cancellieri registrare fino a nuov' ordine in un' Quaderno cartolato tutte le somme, che esigeranno dalle persone particolari per renderne conto ad ogni richiesta che venisse loro fatta.

X. Trovandosi alcuna Copia, Fede, o altro Documento dato fuori senza il pagamento notato in piè del Documento medesimo, e senza che un tal pagamento sia riportato ed acceso nel suddetto Quaderno, o che sia stata esatta veruna somma senza che ne sia stata data alla Parte la ricevuta, sarà il Cancelliere tenuto a Sindacato.

XI. Il presente Motuproprio, e detta Tariffa si terranno sempre originalmente affissi a vista di tutti nella respettiva Cancellerìa in modo che da ciascuno possano essere letti comodamente.

Dato in Firenze li 8. Aprile 1782.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

F. ASSANDRI.

TA-

TARIFFA

Degli Emolumenti, e Mercedi che i Cancellieri Comunitativi possono esigere dalle persone particolari, o sia dai terzi in affari di privato interesse.

COPIE

COpia autentica, o autenticità di qualunque Partito, Atto, o Documento a richiesta o per interesse particolare niuno eccettuato, ancorchè si trattasse di copie di Sentenze Capitali ec., o di Copie di Partiti di elezione, e conferma di chiunque Salariato; Per ogni carta di due facce di venti versi per faccia, e di trentadue lettere per verso compresa la collazionatura Lire — soldi tredici, e danari quattro . . . . L. — 13. 4.

Con dichiarazione che se si esige a titolo di copia, non può esigersi cosa veruna a titolo di autenticità, o di Fede della collazionatura ec.

Se la copia è informe: Per ogni carta di due facce come sopra L. — soldi sei, e denari otto . . . . ⩵ — 6. 8.

E se è collazionatura semplice di copie già fatte per altrui mano: Per ogni carta come sopra Lire — soldi tre, e denari quattro . . . . ⩵ — 3. 4.

DA-

DATE DI BENEFIZI

Per ogni data di Chiesa di Padronato del Popolo, in cui s' elegga il nuovo Paroco per partito Popolare: Se la Chiesa è nel luogo ove è la Cancelleria, o prossima alla medesima un miglio, in tutto, compresi gli Editti, il Rogito, Copie dell' Istrumento, ed ogni altra funzione, ed escluso solamente l' obbligo, e approvazione dei Mallevadori per la conservazione dei fondi, come pure le copie del partito dello stesso obbligo da pagarsi a forma della Tassa stabilita nella presente Tariffa ai suoi respettivi titoli Lire trentacinque . . . . = 35. — —

Ma se la Chiesa sarà distante dal luogo ove è la Cancelleria più di un miglio dovranno pagarsi dall' Eletto al Cancelliere oltre le dette lire trentacinque altre lire ventotto per rimborso delle spese, che il Cancelliere deve fare per le cavalcature, e vitto per il Giusdicente, e per se, con dichiarazione che in dette somme non vi è compresa nè la somma di lire sette per l' assistenza al Giusdicente il quale non potrà pretendere sotto titolo di maggior distanza, o del disposto di altre Tariffe nulla di più; nè lire quattro al Messo per l' affissione degli Edit-

ti,

ti, e assistenza alla Porta della Chiesa con più soldi due per ogni citazione, che il medesimo deve portare a tutti i Capi di casa.

Se nella data della Chiesa non vi sarà timore di fazioni, o tumulti basterà la presenza del Giusdicente e l'assistenza del Messo senza quella del Bargello, nè di verun'altro Esecutore.

Ma quando vi sarà timore di fazioni, e tumulti da riconoscersi dal Giusdicente di concerto col Cancelliere si dovrà oltre la presenza, ed assistenza del Giusdicente far assistere alla data il Bargello con la sua Squadra, al quale se la Chiesa sarà distante un miglio dal luogo ove egli abita si dovranno lire ventisei in tutto tra esso, e la sua Squadra senza che possa pretendere cosa veruna di più a titolo di vitto, o altro: E se la Chiesa sarà situata in maggior distanza della suddetta saranno pagate dall'Eletto al Bargello, compresa la sua Squadra, lire trenta a tutte sue spese di vitto, e cavalcatura.

E se si tratterà di Chiesa, o altri Benefizj di Padronato di Comunità, Luoghi Pii, e Opere, o di Benefizj semplici di data del Popolo nei quali tutti occorre soltanto il Partito per eleggere i Procuratori a presentare l'Eletto dal Real Sovrano, se la Chie-

ſa, o Benefizio ſarà nel luogo ove è la Cancelleria, o proſſimo al medeſimo un miglio ſi dovrà al Cancelliere tra Rogito, copia dell' Iſtrumento, ed ogni altra funzione Lire dieci, e ſoldi dieci . . . . = 10. 10. —

Da un miglio fino alle due miglia Lire quattordici . . . . = 14. — —

E in qualunque maggior diſtanza Lire cinque di più il giorno benchè cominciato, e non finito a titolo di vitto, e cavalcatura.

E ſe il Cancelliere ſarà deputato dai Superiori a preſentare il Soggetto nominato da S. A. R. per le Chieſe di data Regia ec.

Se la Curia Eccleſiaſtica ſarà proſſima come ſopra un miglio al luogo della reſidenza, potrà eſigere dal preſentato Lire tre, e ſoldi dieci . . = 3. 10. —

E ſe ſarà in maggior diſtanza ſi dovranno al Cancelliere oltre le dette Lire tre, e ſoldi dieci, altre Lire cinque il giorno a titolo di vitto, e cavalcatura: Dichiarando che qualora il Cancelliere non ſia Notaro deva nei ſuddetti caſi di Rogito valerſi del ſuo Ajuto, e non eſſendo neppur eſſo Notaro, poſſa prevalerſi di altro Notaro di ſua ſodisfazione, con l' avvertenza però che non debbano in tal caſo pagarſi le ſpeſe del Rogito doppiamente, ma debba eſſere a carico del Can-

cel-

celliere di pagare del proprio in corrispettività dei suddetti emolumenti la somma che sarà dovuta al suo Ajuto, o ad altro Notaro che faccia le sue veci.

DECIME, ED ESTIMI.

Per le Volture de' Beni che per qualsivoglia titolo passeranno da un Possessore nell' altro: Per ogni carta composta di due facciate Lire -- soldi sei, e danari otto . . . . = — 6. 8

EDITTI.

Per ogni Editto per Incanti di vendite, o livelli di Beni di Comunità, Luoghi Pii; e altre Aziende Comunitative, da pagarsi dal Liberatario compreso il registro Lire — soldi dieci . . . . = — 10. —

E non seguendo la liberazione dell' Effetto, nulla.

Per ogni Editto di vacanza di Chiese Curate di Padronato Regio, o Pubblico per invitare chi vuol concorrervi a darsi in nota, da pagarsi dal nuovo Rettore, compreso il registro come sopra Lire — soldi dieci . . . . . = — 10. —

E per gli Editti per le Chiese di data di Popolo, nulla.

Come pure non potrà esigersi veru-

no emolumento per qualunque altro Editto, o Notificazione, che interessi o direttamente, o indirettamente le Comunità, Luoghi Pii, e altre Aziende Comunitative, e che spetti di fare affigere al Cancelliere.

Dichiarando però che ogni altro Editto interessante i particolari non dovrà farsi affigere dai Cancellieri Comunitativi, ma dai Giusdicenti.

F E D I.

Per le Fedi di Volture di Beni che non eccedono una facciata Lire — soldi tre, e danari quattro . . . . = — 3. 4.

E se tali Fedi eccedono una facciata, per ogni facciata Lire — soldi tre, e danari quattro . . . . = — 3. 4.

Per le Fedi poi d'Estimo, o di Decima, di Partiti, di Benserviti, e di qualunque altra sorte, come pure per le legalizzazioni a richiesta, e per interesse dei particolari per ogni Fede, o legalizzazione Lire — soldi tredici, e danari quattro . . . . = — 13. 4.

E se la Fede oltrepasserà una carta, da una carta in poi si potrà esigere a ragione di copia come sopra.

Dichiarando che se si esige a ragione di copia non si può esigere cosa veruna a ragione di Fede come sopra al §. = Copie = e che la legaliz-

zazio-

zazione è un'atto ſteſſo, e non diverſo dalla Fede, e perciò non potranno eſigerſi due emolumenti, ma un ſolo.

Se poi ſi tratterà di Fedi di povertà Lire — ſoldi ſei, e danari otto = — 6. 8.

Ma per quelle di miſerabilità niente.

OBBLIGHI, E GIURAMENTI.

Per ogni Obbligo con Giuramento in affari intereſſanti i particolari, ancorchè ſi tratti di Mallevadori dei Salariati compreſo il regiſtro Lire — ſoldi tredici, e danari quattro . . = — 13. 4.

E ſe lo ſcritturato oltrepaſſerà una faccia ſi potrà eſigere a ragione di copia.

PARTECIPAZIONE DI PENE.

Per le Poſte d' Impoſizione Comunitativa riſcoſſe in pena, da eſigerſi però dopo che ſaranno ſtate incaſſate inſieme colla reſpettiva penale per ogni lira Lire — ſoldi uno . . . = — 1. —

RISCONTRI, O RIMAZIONI.

Per ogni riſcontro, o rimazione di Libro, e Filze a richieſta, e per intereſſe dei particolari, eſcluſe però quelle Cancellerie ove vi foſſe la conſuetudine, o qualche ordine particolare

di darne vista senza spesa, Lire —
soldi sei, e danari otto . . . . . . = — 6. 8

Ma se il riscontro, o rimazione riguarderà i Libri, e Filze d'Entrata, e Uscita della respettiva Comunità, e di tutti i Conti, che hanno in qualche forma rapporto alla medesima, o se interesserà le Comunità, o Luoghi Pii, e altre Aziende Comunitative, o se sarà necessario al Cancelliere per informare i Superiori, o se si farà la Fede, o Copia del Documento, o Atto riscontrato; in tutti questi casi non potrà esigersi cosa alcuna; E con dichiarazione inoltre, che il suddetto emolumento sarà dovuto per ogni rimazione, o riscontro, e non per ogni Filza, e che se dovranno per necessità, e non per arte, o apparenza riscontrarsi più di quattro Filze, potrà percipersi dal Cancelliere una maggiore, ma discreta mercede proporzionata alla maggior ricerca, fermo stante però rispetto alla Comunità di Firenze quanto viene sù questo Articolo ordinato nell'Editto dei 26. Febbrajo 1782.

VOLTURE.

Vedi = Decime, e Fedi.

Dalla Camera delle Comunità li 7. Maggio 1782.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Per la Consegna di Decima in ordine al Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Febbrajo 1782. alla Comunità di Firenze.

DEL DÌ 2. MARZO 1782.



L'Illustriss. Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino fa noto al Pubblico

I. Che in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Febbrajo caduto saranno consegnati alla Comunità di Firenze, e per essa al suo Cancelliere i seguenti Libri che a tutte spese del Regio Erario sono stati già compilati e perfezionati nell'Ufizio delle Decime Granducali, cioè

Un Libro intitolato = Catasto = diviso in cinque Tomi, che contiene le descrizioni e Poste di Decima dei Beni stabili situati dentro la Città di Firenze, o sia nel Territorio della suddetta Comunità, e sottoposti tanto alla Decima de'Cittadini, che a quella di Contado, secondo lo stato in cui furono ritrovati nel dì 31. Luglio 1776.

I Libri intitolati = Arroti = che sono ventuno, e comprendono le Volture dei Beni che dal dì primo Agosto 1776. fino alla consegna dei medesimi saranno state fatte nel predetto Ufi-

zio delle Decime Granducali per il passaggio di detti Beni da un Possessore nell'altro.

Un Libro intitolato = Campione = o Libro Maestro di Dare, e Avere diviso in tre Tomi, nei quali sono stati impostati tutti i conti dei Possessori dei Beni predetti sotto il dì primo Agosto 1776., che devono trovarsi ragguagliati fino al giorno della consegna; Ed annessa al detto Libro = Campione = si troverà la Tabelba, o Indice di tutte le Poste paganti tanto la Decima de' Cittadini, quanto quella di Contado nel dì 31. Luglio 1779. sopra i Beni stabili posti nel Territorio suddetto.

II. La Consegna dei suddetti Libri sarà fatta dall' Illustr. e Clarifs. Sig. Senatore Provveditore del soppresso Uffizio delle Decime Granducali nelle debite forme senza veruna spesa nè della Comunità di Firenze, nè dei privati nel dì 4. del corrente mese di Marzo con l'assistenza dell' Illustrifs. Sig. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità &c.

III. Consegnati che saranno i Libri suddetti alla Comunità di Firenze dovranno questi a tutti gli effetti civili, economici, e penali aversi per autentici, e legali, e conservarsi con ogni studio e diligenza nella Cancellerìa della Comunità predetta come Estimario della medesima, e come Documenti fondamentali che serviranno nei tempi futuri a dimostrare lo stato di Possessione nel dì primo Agosto 1776., e tutte le variazioni che sono seguite, e seguiranno nei successivi possessi dopo l'epoca predetta, ed a regolare in conseguenza l'annuale distribuzione delle Imposizioni

zioni Comunitative, e le Imborsazioni dei soggetti che dovranno risedere nel Magistrato, e nel Consiglio Generale della Comunità.

IV. Ed essendo di somma importanza la conservazione dei sopra descritti Libri, in qualunque caso di vacanza dell'Impiego di Cancelliere Comunitativo, dovrà il successore nel medesimo ricevere dall'antecessore, o dal Coadiutore di Cancellerìa la consegna nelle debite forme del Catasto, Arroti, e Campione con l'indicata Tabella, o Indice, e delle Filze di giustificazioni spettanti alla Comunità, e trovando il nuovo Cancelliere che siano stati trascurati, o alterati, o non tenuti in giorno, dovrà renderne inteso con enunciarne i difetti l'Illustriss. Sig. Soprassindaco, e Soprintendente, della Camera delle Comunità, altrimenti il detto nuovo Cancelliere verrebbe a farsi debitore delle alterazioni, e negligenze, benchè commesse da altri.

V. Non sarà permesso ad alcuno per qualunque accidente possibile, senza eccettuare i Ministri di Cancellerìa, di fare la minima alterazione o segno, nè di scrivere nel Libro intitolato = Catasto = dovendo sempre, ed in qualunque occorrenza costare dello stato del medesimo nel dì primo Agosto 1776.; E se mai nel medesimo venisse scoperto qualche errore, dovrà sempre correggersi, previe le opportune giustificazioni dai Ministri di Cancellerìa, non già nell'istesso = Catasto = che dovrà restar sempre scrupolosamente inalterabile, ma per mezzo dei Libri denominati = Arroti = nei quali dovranno farsi dai soli Ministri di Cancellerìa senza veruna spe-

sa, e aggravio degl' Interessati tutte le correzioni, spiegazioni, e dichiarazioni necessarie ad emendare l'errore del Catasto.

VI. Non sarà neppure permesso al Cancelliere, nè agli altri Ministri di Cancellerìa, e nemmeno ai Residenti nel Magistrato, o nel Consiglio Generale della Comunità l'estrarre dalla Cancellerìa, o dall'Archivio di detta Comunità nè il Catasto, nè il Campione, nè gli Arroti, nè le Filze, o Documenti originali spettanti alla Comunità, se non nel caso che occorresse al Magistrato, o al Consiglio Generale legittimamente adunato di vederli soltanto per servizio ed interesse della Comunità medesima, sempre però con la continua assistenza, e presenza di uno dei Ministri di Cancelleria.

VII. Tutte le Volture dei Beni compresi nel Territorio di detta Comunità, che in avvenire occorresse di fare in testa dei veri, e vivi Possessori, dovranno dal giorno della consegna in poi eseguirsi dai Ministri della Cancelleria di detta Comunità, e non più dai Ministri dell'Archivio delle Decime Granducali, secondo l'istruzioni che riceveranno dall'Illustriss. Sig. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità rispetto alla qualità, e grandezza della carta, alla forma dello scritturato, alle formule delle Volture; venendo specialmente raccomandata ogni diligenza e sollecitudine nei detti Ministri in eseguirle, ed ogni esattezza, e chiarezza nel distenderle.

Per queste Volture i Ministri di Cancellerìa esigeranno a loro proprio profitto i seguenti Emolumenti.

Per ogni carta composta di due facciate . . . . lir. — 6. 8.

Per le Fedi che non eccedono una facciata . . . . lir. — 3. 4.

Eccedendo poi la facciata a ragione di . . . . lir. — 3. 4. per facciata, o sia lir. — 6. 8. per carta, con più il rimborso della carta bollata.

Per le cercature, e trasporti di Libri, e Filze non potrà esigersi più di lir. — 3. 4. per ogni Libro, e Filza.

Rispetto agl'obblighi, termini, e pene per le Volture dovrà osservarsi la Legge de' 7. Agosto 1781. passato, tutto ec.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 2. Marzo 1781.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla facoltà di ritenere le armi bianche in alcuni Luoghi del Gran-Ducato

DEL DÌ 26. MARZO 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE di questo infrascritto giorno fa pubblicamente notificare come la R. A. S. attese le circostanze parti-

particolari accorda a tutti gl'Abitanti nei Territorj di

Pietrasanta
Fivizzano
Pontremoli
Bagnone, e
Barga

la facoltà di portare, e di ritenere nei detti Territorj le Armi bianche di misura non proibita dalle Leggi veglianti, e quelle da fuoco senz'obbligo di prenderne alcuna licenza; Non ostante ec. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 26. Marzo 1782.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.



MOTUPROPRIO

Relativo alla manutenzione delle Piazze

DEL DÌ 27. MARZO 1782.



L'Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore fa pubblicare, e notificare a qualunque Persona il seguente Benigno Motuproprio, e Regolamento.

„ Volendo S. A. R. facilitare ai suoi amatissi-

„ mi

„ mi Sudditi l'offervanza delle Leggi, ed Ordi-
„ ni emanati in vari tempi relativamente all' oc-
„ cupamento, ed ingombri di Suolo pubblico,
„ alla confervazione, e ficurezza delle Strade, al
„ libero corfo dei Fiumi, Rii, Scoli ec., alla
„ manutenzione dei loro Argini, Ripe, Scarpe,
„ e Panchine, e altri oggetti di pubblico dirit-
„ to, ufo, e comodo, ha approvato per le Co-
„ munità dipendenti dalla Camera delle Comuni-
„ tà in Firenze l'annesso Regolamento Generale,
„ che comprende le difpofizioni già date colle
„ predette Leggi, e Ordini nei termini, e colle
„ moderazioni che fono le più adattate alle pre-
„ fenti circoftanze, e ne Ordina l'inviolabile of-
„ fervanza da tutti quelli ai quali fpetta, dero-
„ gando in quanto occorra a qualunque Legge,
„ Statuto, Ordine, o Confuetudine difponente in
„ contrario; e rifpetto alle altre Comunità del
„ Granducato fi riferva la R. A. S. di provvedere
„ in appreffo.

Dato in Firenze li 27. Marzo 1782.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI.

ALESSANDRO PONTENANI.

RE.

REGOLAMENTO GENERALE

Per le Comunità dipendenti dalla Camera delle Comunità in Firenze, relativamente all' occupamento ed ingombri di Suolo pubblico, alla conservazione, e sicurezza delle Strade, al libero corso dei Fiumi, Rii, Scoli ec., alla manutenzione dei loro Argini, Ripe, Scarpe, e Panchine, ed altri oggetti di pubblico diritto, uso, e comodo

SOMMARIO.

1. Occupamento di Suolo di ragione pubblica.
2. Vendita di Commestibili ec. d'avanti le porte delle Case, e Botteghe.
3. Distanza per la vendita suddetta dalle Chiese, e luoghi Sacri.
4. Tettoie, Terrazzi, Cavalcavie, ec. Torri, o Castelli di Legname.
5. Getto di acque putride nelle Strade, e Piazze.
6. Giochi della Pallotta, Pallon grosso ec.
7. Orti pensili. Vasi sopra le Sponde dei Terrazzi, Tetti, o Finestre.
8. Botole, o aperture per scendere nelle Cantine ec.
9. Edifizj, o muri minaccianti rovina.
10. Rovina istantanea di edifizj, o smotte di Terreno.
11. Materiali, e Ponti per Fabbriche nelle Strade ec.
12. Iscrizioni, ed Armi gentilizie esposte al pubblico.

13. Bott

13. *Bottini, e Pozzi ſmaltitoj nelle Srade, e Piazze.*

14. *Facoltà ai particolari di riattare a loro conto le Strade d' avanti le proprie Caſe.*

15. *Lumi in occaſione di lavori, o ingombri nelle Strade ec.*

16. *Occupamento di qualche porzione di Piazza, Strada ec. per comodo privato. Occupamento ſuddetto, quanto alle Strade Regie.*

17. *Carri con ruote armate di Bullettoni ec.*

18. *Introduzione dentro le Città, Terre ec. di Porci vivi per macellare.*

19. *Segni militari. Termini di confinazione.*

20. *Termini giuriſdizionali tra il Granducato e li Stati Eſteri.*

21. *Erba, o Fieno nato nelle Strade Regie, o Comunitative.*

22. *Piantazione di Gelſi, e altri alberi ſul margine di dette Strade. Piantazione ſuddetta quanto alle Strade di Collina.*

23. *Foſſe, e ſcoli ec. lungo le Strade pubbliche.*

24. *Callaie, Callerecce, o altri ritegni di acqua. Deviamento di eſſa.*

25. *Lini, Canape nelle Foſſe lungo le Strade Regie, o Comunitative.*

26. *Sgorgo, ed eſito dell' acque delle dette Strade, o incanalamento per eſſe.*

27 *Saſſi dai campi.*

28. *Ponti murati ſopra le Foſſe.*

29. *Strade vecchie, e nuove.*

30. *Servitù di paſſo pubblico nei beni dei privati.*

31. *Viſite annuali delle Strade Regie, e Comunitative.*

32. *Il*

32. Il Lavoratore sarà tenuto per le trasgressioni

33. I Cancellieri al Sindacato dovranno giustificare di aver fatte le suddette visite.

34. Fiumi, Torrenti e loro Alveo, Argini, Ripe ec.

35. Mulini, Gualchiere ec.

36. Foderi di legnami per le Pescaje.

37. Travi, e legnami senza guida per la corrente dei Fiumi.

38. Getto di Calcinacci, sassi ec. nei Fiumi, e Rii.

39. Pene come, e quando siano dovute.

40. Cognizione delle Cause promosse per la via Civile da un particolare contro l' altro.

41. Cause Criminali, o miste intentate con l' azione Criminale.

42. Modo di procedere nelle trasgressioni.

43. Applicazione delle pene. Condanne per istanze ex officio.

I. NOn sarà permesso ad alcuno sotto qualunque titolo, o pretesto occupare suolo, o cosa di ragione pubblica, o che serva ad uso del Pubblico; e perciò non si potranno ristringere, o in qualunque modo ingombrare le Strade, Piazze, o Luoghi Pubblici con alcun' edifizio, o altra cosa immobile; e neppure con erigervi Baracche, Tende, o altra cosa mobile che le ingombri, e cagioni impedimento, ancorchè temporario al libero transito delle Persone, delle Bestie, Carrozze, ed altri Legni da trasporto, alla pena della demolizione, e respettivamente della remozione a tutte spese del trasgressore, oltre l' emenda del danno.

II. Quelli che vorranno ſtare a vendere commeſtibili, ed altri generi d'avanti le Porte delle Caſe, e Botteghe, ſotto i Loggiati, o ſopra i Marciapiedi, o Muriccioli, dovranno riportarne il conſenſo dai reſpettivi Padroni, i quali però non potranno eſigere recognizione, o altro emolumento; e in detti Poſti occupati col conſenſo dei Padroni niuno dei Venditori acquiſterà alcun' diritto di poſſeſſo, e di prelazione, tanto all'effetto di ritenerli per maggior' tempo di quello, che vi ſi tratterà a vendere, quanto per cederli, o in altra forma contrattarli, alla pena della nullità del Contratto.

III. Ed Affinchè reſti preſervata la decenza, ed il riſpetto dovuto alle Chieſe, e Luoghi Sacri, non ſarà permeſſo ad alcuno di fermarſi a vendere graſce, commeſtibili, mobili, nè qualunque altro genere d'uſo profano d'avanti le Chieſe, o altri luoghi deſtinati immediatamente al Culto Divino alla diſtanza di braccia otto per tutta la lunghezza della facciata, dovendoſi a queſto effetto conſiderare come parte del Tempio gli Atrj, i Loggiati, le Scalinate, ed i Cimiterj, alla pena mancando di lire ſette.

IV. Non potranno farſi nelle Città, Terre, e Caſtelli, Tettoie nelle muraglie, che corriſpondono ſulle Strade, Piazze, e luoghi pubblici, nè coſtruirſi Terrazzi, Cavalcavìe, Sporti, Rimpelli, ed altro, che dalle dette muraglie ſporga ſopra le Strade, Piazze, o luoghi ſuddetti, o ne occupi alcuna benchè piccola parte; come neppure erigerſi Torri, o Caſtelli di legname lavorato, o greggio, alla pena della demolizione, o remozione,

zione, e di dover rimettere le cose nello stato primiero, qualora però non ne fosse stata preventivamente riportata l'opportuna licenza dalla respettiva Comunità. Per la qual cosa viene concessa alle Comunità ogni opportuna facoltà di spedire le licenze predette, derogando in questa parte a qualunque Legge, Statuto, o Ordine in contrario.

V. Per la maggior nettezza delle Strade, e Piazze pubbliche nelle Città, Terre, e Castelli, come anche per il più sicuro transito dei Passeggieri, non si potrà fare scolare in dette Strade, e Piazze acque fetenti, e putride, nè in qualunque ora e tempo gettarvi dalle finestre, o altri luoghi eminenti l'acque predette, nè altre immondezze, o portarvi materie, che ne impediscano, o rendano più difficile, e pericoloso il passo, alla pena di lire sette.

VI. Per l'istesso oggetto restano proibiti qualunque giorno, ed ora nelle Piazze pubbliche, e nelle pubbliche Strade, o siano Regie, o siano Comunitative i giuochi della Pillotta, Pallon grosso, Palla, Ruzzola, Pallottole, ed altri simili, che altrui possono recare rischio, inciampo, e danno, alla pena di lire sette.

VII. Non potranno farsi sulle muraglie corrispondenti nelle Strade, e Piazze pubbliche delle Città, Terre, e Castelli Orti pensili, e neppure potranno tenersi sulle muraglie, sopra le sponde dei Terrazzi, o dei Tetti, o sopra le Finestre che corrispondono nelle Strade, e Piazze predette Vasi di qualunque sorta ancorchè fermati con ferri, o in altro modo assicurati, alla pena di lire sette, e della remozione dei medesimi.

VIII. Similmente per l'istesso fine della pubblica sicurezza non sarà permesso di fare nelle strade, o piazze pubbliche, botole, o aperture per scendere nelle cantine, o altri luoghi sotterranei, senza che siano stabilmente munite dell' oppurtuna difesa, con obbligo di tenerle sempre chiuse in tempo di notte, sotto la pena di lire sette, e l'emenda del danno qualora il caso lo richieda.

Trattandosi poi di aprire nuove Botole o aperture nelle strade, e piazze pubbliche della Città, Terre, e Castelli, dovrà riportarsi la licenza della respettiva Comunità, da accordarsi nei casi convenienti senza spesa alcuna.

E se mai per qualche accidente venisse a rompersi alcuna di dette Botole, come pure alcuna apertura, o feritoia dovranno gli attuali abitanti delle Case, che hanno il comodo, o la servitù della Botola, o altra apertura, prima che sopravvenga la notte assicurare il passo nei modi convenienti, con darne parte o al Padrone del fondo, o alla Comunità, alla pena, mancando, di lire sette.

IX. Tutte le volte che qualche Edifizio, o muro corrispondente sulle strade, piazze, o luoghi pubblici minacciasse rovina, i respettivi Possessori saranno tenuti farlo assicurare, o resarcire, o demolire subito che ne siano legittimamente intimati da chiunque possa avervi interesse.

X. E in qualunque caso d'istantanea rovina d' Edifizj, Muri, o smotte di Terreno corrispondente sulle strade, piazze, e luoghi pubblici, dovranno quelli che percipono i frutti del fondo ri-

muovere immediatamente ogni ingombro a proprie spese, senza pregiudizio delle proprie ragioni, da sperimentarsi d'avanti il Tribunale competente contro chiunque potesse esser tenuto alla loro rilevazione; e se nel termine di giorni tre non avranno almeno posto mano al lavoro occorrente, la respettiva Comunità sarà sollecita di provvedervi senza ritardo ulteriore a spese, e danni di chi sarà di ragione.

XI. Sarà permesso a chiunque fabbricherà, durante il lavoro, di tenere i materiali nelle strade, piazze ec. e di erigere Ponti, purchè non resti impedito il passo alle Persone, e si tengano in tempo di giorno i soliti segni indicanti il pericolo che sovrasta di cader sassi, e altre materie, alla pena di lire sette per ogni volta che sarà trascurata detta cautela.

XII. Potrà chiunque Possessore di Case, o Palazzi con la licenza del respettivo Giusdicente, ed in Firenze dell'Auditore della Camera delle Comunità da concedersi senza alcuna spesa, rimuovere le Iscrizioni, le Armi gentilizie, e simili monumenti in occasione di resarcirle, o fabbricarle di nuovo, purchè le collochi nel sito corrispondente a quello che avranno, o in altra parte dell'Edifizio esposta al Pubblico; ed in caso di demolizione totale della Fabbrica, senza la riedificazione della medesima, a spese del Possessore del fondo demolito si dovranno collocare in qualche fabbrica pubblica, a dichiarazione del Giusdicente, o Auditore predetto, all'effetto che non se ne perda la memoria.

XIII. Sarà lecito ai Padroni delle Case senza paga-

pagamento di alcuna Tassa di fare nelle strade, o piazze sterrate bottini, o pozzi smaltitoj per lo scolo delle acque piovane, o putride, con che terminato il lavoro rimettano immediatamente le dette strade, o piazze nello stato primiero; e se si tratterà di farli in strado lastricate o acciottolate, dovranno rendere sciente del lavoro prima di cominciarlo, la Comunità, cui appartenesse la strada, e dipoi riattare il Lastrico, o Acciottolato, e restituirlo nella forma primiera.

XIV. Sarà pure permesso a chiunque, previa la licenza delle respettive Magistrature Comunitative, di resarcire a suo conto le strade, e piazze pubbliche d'avanti le proprie Case, purchè il lavoro sia fatto a regola d'arte, e siano impiegati materiali uniformi al rimanente della strada, alla pena in caso di contravvenzione che sarà fatto fare nuovamente il lavoro a tutte spese, e danni di chi avesse contravvenuto, non intendendo però di derogare a quanto viene prescritto coll'Editto del dì 20. Novembre 1781. per la Comunità di Firenze.

XV. In tutte le occasioni di nuovi lavori, e risarcimenti di qualunque sorta, per i quali occorresse di rompere, o ingombrare le strade, o piazze, dovrà per tutto il corso della notte tenersi sul luogo del lavoro, e respettivamente del passo uno, o più lumi secondo il bisogno, fino a tantochè non rimanga intieramente libero, e sgombrato, alla pena di lire sette, e delle spese che occorressero a quello, o quelli che per tal negligenza ne risentissero danno.

XVI. Ed in vigore dei nuovi Regolamenti ap-

partenendo alle respettive Comunità l'ispezione sopra le strade Comunitative, perciò se ad alcuno facesse di bisogno l'occupare qualche porzione di piazza, strada, o altro luogo di ragione pubblica, dovrà domandarne la permissione alla Comunità, nel Territorio della quale giacesse la porzione predetta, e convenire con essa del prezzo del suolo medesimo.

E le Comunità senza curare il titolo dell'occupamento dell'aria, dovranno regolare il prezzo secondo l'estensione, e qualità del suolo domandato, spedire le licenze senza spesa alcuna, e godere del prezzo pattuito.

Ma siccome non conviene ristringere le strade Regie, perciò quanto alle medesime, dopo l'esame della Comunità respettiva, dovrà intervenire quello del Soprassindaco, che non potrà interporre la sua approvazione altro che nei casi, nei quali manifestamente comparisca la convenienza di accordarle; dovendo però il ritratto andare sempre a benefizio della respettiva Comunità.

XVII. Ad oggetto che non vengano danneggiate le strade tanto della Città, che della Campagna, e che si mantengano per quanto è possibile in buon grado, sarà proibito l'usare Carri, e qualunque altro Legno da trasporto con ruote armate di bullettoni, e chiavarde, e sarà permesso il solo uso dei Carri, e Vetture con ruote ferrate di cerchione piano, e chiodi incastrati nel medesimo, alla pena di lire sette per ciaschedun Carro.

XVIII. Per uso soltanto di macellare sarà in facoltà di chiunque l'introdurre Porci vivi dentro

tro le Città, Terre, e Castelli, purchè non siano lasciati andare in modo alcuno vaganti; ed i Macellari potranno ancora trattenerli rinchiusi nelle stalle, non già per allevarli, e ingrassarli, ma unicamente per il bisogno delle loro Botteghe, alla pena trasgredendo, di due lire per animale, tanto nell'uno che nell'altro caso.

XIX. Resta espressamente proibito il rimuovere, alterare, o in qualunque forma danneggiare i Segni Militari nelle strade Regie, e i Termini di Confinazione tra Comunità, e Comunità, alla pena dell'emenda del danno, e di lire sette per ogni Termine alterato.

XX. E quanto ai Termini Giurisdizionali, o di Confinazione tra il Granducato, e li Stati Esteri, sarà proibito di alterarli, o rimoverli alla pena della Carcere, e arbitrio rigoroso del Giudice, e di tutte le spese occorrenti a rimettere le cose nel pristino stato, ed in questo caso dovrà procedersi con formalità di Processo.

XXI. L'Erba, o Fieno nato nelle strade tanto Regie che Comunitative sarà di uso pubblico, e perciò potrà chiunque farvi pascolare il Bestiame, come anche raccorre ed appropriarsi lo strame, purchè non venga in modo alcuno a danneggiare le dette strade, nel qual caso il dannificante sarà tenuto al rifacimento del danno, come sia di ragione.

XXII. Resta permesso ai Possessori dei Terreni confinanti, o adiacenti alle strade Regie, e Comunitative di piantare per proprio profitto sul margine di dette strade, qualunque specie di Piante, cioè Gelsi, e altri Alberi da cima, e da

frutto, senza domandarne veruna licenza, ma soltanto con darne la notizia per gli Atti della Cancellerìa Comunitativa al Magistrato dei Rappresentanti della Comunità, nel Territorio della quale vorranno fare la piantazione, all'unico fine che detto Magistrato possa incaricare il Provveditore di strade a invigilare che le piantate siano fatte senza danno delle strade predette, ed in quelle solamente, che ne siano capaci, e di larghezza non minore di braccia otto, affinchè non resti impedito il transito per le medesime dei Carri, ed altre Vetture, e senza arrecare nocumento alle Case situate lungo la Strada, non essendo mai permesso di fare delle piantazioni d'avanti le Case medesime.

Sarà però in facoltà delle respettive Comunità di accordare una tal piantazione nelle strade di Collina non carreggiabili, ed in larghezza minore delle braccia otto, purchè resti per altro libero il transito alle bestie da soma.

XXIII. Ogni e qualunque Contadino, o Lavoratore di Terre, il quale a mezzo, o come Padrone, o Conduttore le lavorasse, o tenesse, e qualunque altra persona che a sua mano le facesse lavorare, dovrà mantenere in buona forma ricavate, e nette tutte le Fosse, e scoli, Rii, Dogaie, Fossati, Vingoni, ed altri simili ricettacoli, e condotti d'acque per quella porzione che confinano ai loro Beni, e che sono lungo le Strade pubbliche, tanto Regie che Comunitative, e fare in modo che a tutto il mese di Settembre di ciaschedun'anno detti recipienti ec. siano rimessi, ricavati, e netti, coll'avvertenza di gettare

tare la terra, e materie cavate dai medesimi nei proprj campi, alla pena di soldi due per ogni braccio andante, e di dovere ricavare e ripulire le dette Fosse, Scoli ec. con prontezza.

XXIV. Resta proibito a chiunque, ancora nei proprj Beni, e Terreni di far Callaie, Callerecce, Calloni, o altri ritegni, che impediscano alle acque il loro libero corso, d'incavare profondamente le Fosse per farvi ricettacoli d'acqua, di tramutarle dal loro solito letto, di sviarne l'acqua per mandarla a danneggiare le strade Regie, e Comunitative, o i fondi altrui alla pena di lire sette, con più l'emenda del danno.

XXV. Non sarà neppure lecito di porre a macerare i Lini, e le Canape nelle Fosse esistenti lungo le strade Regie, o Comunitative, nè di fare per tale effetto radunate d'acque in vicinanza di dette Strade, e dei luoghi abitati, alla pena di lire sette, ed emenda del danno.

XXVI. Resta proibito di chiudere, o impedire lo sgorgo, ed esito delle acque dalle strade suddette da quei punti, nei quali ne sono stati stabiliti i deviamenti; come pure di voltare di nuovo in dette strade, fosse, acquaj, acquidoccioli, o altri scarichi, o scoli d'acqua piovana, o di fonte, o di far passare l'acque di fontana a traverso le strade predette senza saputa, e licenza della respettiva Comunità, la quale non potrà accordarla altro che nel caso, che non facessero danno alla strada medesima; ed i Trasgressori caderanno nella pena di lire sette, ed emenda del danno.

XXVII. Resta proibito ai Contadini, o Lavoratori

ratori di Terre, e a chiunque altro di gettare, e sparger sassi dai campi nelle strade Regie, o Comunitative alla pena di lire sette, e sotto l'obbligo di rimuoverli.

XXVIII. Resta proibito il costruire Ponti murati sopra le Fosse esistenti lungo le strade Regie, o Comunitative, senza saputa, e licenza della respettiva Comunità, la quale dovrà accordarla senza spesa, ma con assicurarsi che la luce del Ponte sia tenuta della larghezza, e profondità della Fossa medesima.

XXIX. Non ostante le proibizioni di ristringere, e ingombrare le strade, e Luoghi pubblici, di che al §. I., non s'intenderà tolta la facoltà accordata con i nuovi Regolamenti ai Consigli Generali Comunitativi di abbandonare alcuna delle strade vecchie, quando sia reputata inutile, e l'aprirne delle nuove ove il bisogno lo richieda, o allargarne le presenti, e procurarne la più comoda, e vantaggiosa direzione, purchè in caso d'occupamento di suolo, o di altro danno siano risarciti i danneggiati a termini di ragione.

XXX. Il passaggio del SS. Sacramento, dei Morti, e delle Processioni non dovrà in avvenire indurre servitù di passo pubblico nei Fondi, o Beni di privati; e quanto alle servitù già indotte, sarà in facoltà del respettivo Consiglio Generale Comunitativo di cederle ai Proprietarj dei Fondi, o in qualunque forma transigere sopra le medesime, salvo sempre al confinante il diritto di mantenersi in possesso di dette servitù, nel solo caso però che ne giustifichi la precisa necessità.

XXXI. E non derogando a quanto viene disposto

sposto nei citati Regolamenti Comunitativi rispetto agli obblighi, ed incumbenze del Provveditore di strade, e fermo stante ciò che viene ingiunto ai Cancellieri di Comunità con le Istruzioni de' 16. Novembre 1779., si dovranno ancora dentro il mese d'Ottobre di ciaschedun'anno, e non più tardi, dal Giusdicente del luogo, o suoi Ministri unitamente al Cancelliere Comunitativo visitare tutte le strade Regie, e Comunitative comprese nelle respettive Comunità, con riscontrare se sia seguita alcuna trasgressione a quanto si dispone nel presente Regolamento in materia di strade, Fossi, Scoli ec., e con farne una formale relazione, che dovrà riporsi negli atti del Tribunale del Giusdicente locale per ogni, e qualunque effetto, che sia di ragione.

E mancando il Giusdicente di fare nel mese di Ottobre la suddetta visita, il Cancelliere Comunitativo ne darà parte al Soprassindaco.

XXXII. Per le trasgressioni che resulteranno dall'atto dell'istessa visita, s'intenderà tenuto, ed obbligato il Contadino, che a mezzo, o come Padrone, o Conduttore lavorasse o tenesse le Terre confinanti al luogo dove fosse stata commessa la trasgressione, e qualunque altra persona che a sua mano le facesse lavorare, qualora però non costasse essere stata da altri commessa.

XXXIII. I Cancellieri Comunitativi in occasione del loro Sindacato locale dovranno giustificare d'aver fatta la detta visita annuale, e d'avere adempito agli obblighi del loro ufizio, relativamente a tale importante oggetto.

XXXIV. Non potrà variarsi in modo alcuno

lo

lo stato attuale dei Fiumi, Torrenti ec., e però non sarà permesso d'ingombrare i loro alvei, o letti, con farvi Ponti, Pescaje, o altri lavori, e neppure alterare i loro argini, ripe, scarpe, e panchine con farvi scali, rotture, e piantate di qualunque sorta, senza averne ottenuta l'opportuna licenza dai Deputati delle respettive Imposizioni de' Fiumi; o in difetto di essi, dalle respettive Comunità, alla pena, mancando, di lire sette, oltre l'emenda del danno.

XXXV. Le licenze per costruire Mulini, Gualchiere, e altri simili Edifizj ne' Fiumi non si daranno più dal Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, ma dalle respettive Comunità, nel Territorio delle quali si trattasse d'erigere alcuno dei predetti Edifizj, dovendosi però preventivamente osservare le regole, e metodi prescritti dagli Ordini, e dalla consuetudine fino adesso vegliante.

Perciò chiunque vorrà deviare l'acqua dai Fiumi, torrenti, e Rii per uso dei Mulini, Gualchiere, Cartiere, o altri simili Edifizj, sarà in obbligo di riportare la predetta licenza, e pagare secondo il consueto per mezzo dei respettivi Giusdicenti alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze la solita Tassa annua sotto titolo di Tassa de' Mulini, o Tassa di Doccia.

Ed il Cancelliere dovrà dar parte alla Camera delle Comunità del tempo in cui resta ultimato l'Edifizio, e reso operante, ed attivo, perchè da quel tempo in poi deve decorrere la Tassa da pagarsi alla Camera.

XXXVI. Non potranno farsi passare i Foderi dei

dei legnami sopra quelle Pescaje, nelle quali non sono, o non saranno Foderaie atte al passo dei medesimi, ma i Padroni di quelle Pescaie nelle quali già esistono le dette Foderaie, saranno obbligati a mantenerle nella loro solita larghezza, e capacità in modo che li stessi Foderi possano calarvi, e proseguire il loro corso senza alcuno impedimento.

XXXVII. Le Travi, e legnami, tanto sciolti, che legati in Foderi non potranno mandarsi senza guida sopra i medesimi per la corrente dei Fiumi, sotto pena dell'emenda del danno, e della perdita di detti legnami, il ritratto dei quali spetterà per l'intiero a quello, o quelli che li avranno fermati, o raccolti; ma per conseguire legittimamente il ritratto predetto, dovranno farne la denunzia al Giusdicente del luogo, dove saranno stati ripescati i detti legnami.

XXXVIII. Non sarà permesso di gettare nei Fiumi, Rij, Fossi ec. Calcinacci, Sassi, o avanzi di Fabbriche, nè di scaricare altre simili materie capaci di depositarsi e rinterrare il loro alveo, alla pena di lire sette.

XXXIX. Tutte le sopraespresse pene s'incorreranno, e saranno dovute nei respettivi casi di contravvenzione da ciascuna Persona, e per ciascheduna volta.

XL. La cognizione delle Cause relative agli oggetti contenuti nel presente Regolamento che saranno promosse per la via Civile da un particolare contro l'altro particolare apparterrà in Firenze all'Auditore della Camera delle Comunità, e nel Contado, e Distretto in prima Istanza ai Giu-

Giusdicenti locali, e per appello al sopraddetto Auditore.

XLI. E la cognizione delle Cause Criminali, o Miste, allorchè queste siano intentate coll'azione Criminale, apparterrà in Firenze, e nelle Potesterìe di Fiesole, Sesto, Campi, Monte Lupo, Galluzzo, e Bagno a Ripoli al Supremo Tribunale di Giustizia, e nel rimanente del Contado, e Distretto al respettivo Vicario o Tribunale Criminale, coll'obbligo di partecipare i Processi col suo disegno, e parere al medesimo Supremo Tribunale di Giustizia, prima di procedere alla Sentenza.

XLII. Per le trasgressioni al presente Regolamento, eccettuato il caso d'alterazione, o remozione di Termini Giurisdizionali, dovrà procedersi senza formalità di Processo, dovendo sempre preventivamente assegnarsi un breve termine al preteso Trasgressore ad avere sommariamente dedotta avanti il Giudice competente la Causa per la quale pretende di non essere tenuto alla pena nei respettivi casi imposta; E qualora non fosse certo il Trasgressore, dovrà procedersi nelle forme per venire in cognizione del medesimo, e la pena nei casi, nei quali non è stato diversamente disposto, dovrà applicarsi per metà alla respettiva Comunità, e per l'altra metà all'Accusatore segreto, o palese.

XLIII. Ma quando la condanna procedesse da istanza fatta ex officio dal Cancelliere, o altro Ministro di Cancellerìa, o dal Provveditore di strade, allora la pena si applichi per l'intiero alla Comunità, con facoltà alla medesima d'accorda-

cordare in qualunque caso secondo le circostanze quella reduzione, condonazione, o straicio, che dal Magistrato Comunitativo sarà creduto conveniente.

Che però il detto Illustrissimo Sig. Auditore fa a tutti note le presenti Sovrane Determinazioni perchè possano avere la dovuta esecuzione.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 10. Aprile 1782.

Lorenzo Rossi Cancelliere.



L' Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità &c. dello Stato Fiorentino in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore del dì 26. Marzo 1782. fa pubblicare il seguente Regolamento sopra gli Spettacoli della Città di Firenze.

DEL DÌ 27. APRILE 1782.



DOvendo la nuova Comunità di Firenze soprintendere alli Spettacoli pubblici della Città predetta in ordine al §. LXX. della Legge de' 20. Novembre 1781. per norma, e regolamento della medesima Comunità SUA ALTEZZA REALE vuole, e comanda che si osservi quanto appresso.

I. Primieramente la R. A. S. concede alla Comunità suddetta, e per essa al Magistrato del Gon-

Gonfaloniere, e Priori pro tempore, e trasferisce in esso ogni facoltà e soprintendenza che aveva sopra tali Spettacoli il Soprassindaco, e Soprintendente delle Comunità.

II. Gli Spettacoli ai quali dovrà presedere nel corrente Anno 1782., e nei successivi la Comunità suddetta sono:

Il Palio dei Cocchi nel dì 23. Giugno vigiglia della Festività di S. Gio. Batista Protettore di Firenze.

Il Palio dei Barberi nel giorno della Festività medesima.

Il Palio dei Barberi che si corre nel dì 29. di Giugno Festività di S. Piero.

Il Palio dei Barberi che si corre nel dì 28. di Luglio Festività di S. Vittorio.

Il Palio dei Cavalli che si corre nel dì 10. di Agosto Festività di S. Lorenzo.

III. I Vincitori dei Palj predetti riporteranno per premio in luogo delle consuete Bandiere una somma fissa in effettivo contante come appresso.

Il Vincitore del Palio di S. Giovanni Zecchini centocinquanta in cinquanta Rusponi.

Il Vincitore del Palio di S. Piero Zecchini trentasei in dodici Rusponi.

Il Vincitore del Palio di S. Vittorio Zecchini quarantotto in sedici Rusponi.

Per la Corsa del Palio dei Cocchi dovrà osservarsi fino a nuovo ordine il disposto nei Rescritti de' 3. Agosto 1768., e 17. Febbrajo 1777.

Il Vincitore del Palio di S. Lorenzo scudi dieci.

IV. Dovrà inoltre detta Comunità soprintendere

dere nel Carnevale ai sei passeggi delle Carrozze, e Maschere nella Domenica della Settuagesima, nell' altra della Sessagesima, e nel giorno di Berlingaccio, e negli altri ultimi tre giorni del Carnevale.

V. Non sarà permesso alla Comunità di variare i tempi, e i luoghi nei quali sogliono eseguirsi i predetti Spettacoli, e Feste, altro che per qualche accidente straordinario.

VI. E siccome la Comunità di Firenze dovrà supplire a tutte le spese occorrenti all' esecuzione degli Spettacoli predetti, ed a quanto prima e dopo in servizio tanto dei Palj sopraenunciati, che dei Passeggi, e Feste del Carnevale soliti farsi non solo sotto gli Ufizj, che sulla Piazza di S. Croce, perciò la R. A. S. in aumento a tutte le altre concessioni, che si è degnata di fare all' istessa Comunità comanda che dalla Cassa della Camera delle Comunità si paghi annualmente alla Comunità di Firenze un' assegnazione di scudi mille sotto titolo di spese di Spettacoli pubblici da incominciare nel corrente anno 1782., e seguitare nei susseguenti.

VII. In oltre S. A. R. concede in dono alla predetta Comunità di Firenze la Bandiera di S. Giovanni, quella di S. Piero, quella di S. Vittorio, come pure le altre del Palio dei Cocchi, e del Palio di S. Lorenzo, non già perchè si debbano dare in premio ai Vincitori, ma perchè servano soltanto di ornamento, e di comparsa ai respettivi annuali Spettacoli.

VIII. A tutti gli altri Pali, e Spettacoli, o Feste pubbliche che si volessero dare dentro la

Città

Città di Firenze da Particolari, dovrà parimente soprintendere la Comunità di Firenze, e da essa si dovrà riportare l'opportuna licenza, e ricevere le convenienti Istruzioni, e Regolamenti, perchè non seguano disturbi, e disordini, e perchè non si faccia torto ad alcuno; fermo stante che le spese che occorrono siano pagate alla detta Comunità con i metodi soliti da chi farà correre i Pali, o eseguire gli Spettacoli predetti.

IX. Alle mosse delle tre Carriere predette di S. Giovanni, di S. Piero, e di S. Vittorio dovrà presedere uno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo del Ceto Nobile da eleggersi anno, per anno, e per tutte e tre le Corse dall' istesso Magistrato per via di Partito dell' intiero Corpo. Alle mosse poi degli altri Palj ordinarj dovrà assistere uno dei Ministri della Cancellerìa Comunitativa.

X. E siccome la suddetta prestazione annua da corrispondersi dalla Camera delle Comunità alla Comunità di Firenze per il titolo di Spettacoli pubblici deve entrare nella massa di tutti gli altri assegnamenti della Comunità per diminuire l' annuale Imposizione comunitativa, perciò anche le spese che si faranno dalla Comunità di Firenze in ogni, e qualunque occorrenza di Spettacolo, dovranno anch'esse entrare nella massa delle spese comunitative, e ripartirsi sopra i Possessori della Città di Firenze secondo la forza delle loro Possessioni con i metodi già stabiliti.

XI. Sarà cura del Magistrato rappresentante la Comunità di Firenze di fare invigilare con la maggiore attenzione, specialmente che i Palchi

siano

siano costruiti con stabilità, e che tutto cammini con buon'ordine.

XII. Le controversie, e dispute che potessero insorgere per dependenza, e relazione dei Palj predetti di qualunque sorte siano, e per qualunque altro Spettacolo dovranno decidersi, e risolversi dall'Auditore della Camera delle Comunità secondo le Leggi, e Consuetudini veglianti nel Tribunale della Camera predetta.

XIII. Il medesimo Auditore o suo Delegato dovrà essere Giudice delle Riparate per le tre Carriere di Barberi, e per le altre corse di Cavalli ordinarj il Giudice sarà uno dei Cancellieri addetti al Dipartimento del detto Auditore.

Che però il detto Illustrissimo Signore Auditore fa notificare il presente Regolamento perchè sia da tutti quelli ai quali spetta inviolabilmente osservato. Mand. ec.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 27. Aprile 1782.

Lorenzo Rossi Cancelliere

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Vendita a minuto del Sale nella Città di Firenze

DEL DÌ 10. MAGGIO 1782.



L'Illustrissimo Signore Auditore della Camera delle Comunità &c dello Stato Fiorentino in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fa pubblicamente notificare che la prefata A. S. R. con veneratissimo Motuproprio de' 3. Maggio 1782. essendo venuta nella determinazione di aggregare alla Comunità Civica di Firenze la Vendita a minuto del Sale solita farsi nell'Ufizio Generale dell' istessa Città a quarti, mine, e staja tanto ai Particolari, che ai Bottegaj, si è degnata di comandare che dal dì primo Giugno prossimo futuro cessi una tal Vendita nel predetto Ufizio Generale del Sale in minor quantità di Staia quattro per volta, e ne resti incaricata la detta Comunità Civica, la quale dovrà intieramente uniformarsi al seguente Regolamento.

I. Destinerà una, o più Canove secondo il bisogno, e le circostanze da situarsi ove sarà più opportuno per il comodo del Pubblico, con eleggere i respettivi Venditori o Canovieri, ai quali assegnerà in contanti quella provvisione che crederà conveniente.

II. La

II. La Comunità suddetta, o suoi Canovieri dovranno levare tutto il Sale, che potrà abbisognargli per servizio del Pubblico dal Magazzino dell' Ufizio Generale, con pagarlo a pronti contanti in ciascuna levata al prezzo di Lire quattordici, e Soldi quindici lo Stajo, quale gli sarà dato al peso intero di Libbre cinquanta per Stajo.

III. Tutte le spese di trasporto del Sale dal Magazzino alla Canova, consumo di sacchi, ed altro sarà tutto a carico della Comunità Civica, o suoi Canovieri.

IV. Dovranno i prefati Canovieri vendere il Sale all' istesse misure, e prezzi praticati finora nell' Ufizio Generale del Sale, cioè a quarti, mine, e Staja tanto ai Particolari, che ai Bottegai di Città.

V. Le suddette misure alle quali dovrà darsi il Sale dalla detta Comunità dovranno essere dell' appresso peso, e regolarsi ai seguenti prezzi senza altri emolumenti cioè.

Il Quarto del Sale di Libbre docici, e once sei a . . . . Lire	3.	15.	—
La Mina di Libbre venticinque a L.	7.	9.	—
Ai Particolari lo Stajo di Libbre quarantanove, e once sei a . . . L.	14.	16.	—
Ai Bottegaj lo Stajo di Libbre quarantanove, e once sei a . . . . . L.	14.	10.	4.

VI. Sarà a carico della Comunità suddettà provvedere gli attrezzi, e le stadere occorrenti per una tal Vendita regolate ai sopradescritti pesi, come pure i paragoni per riscontrarle giornalmente, affinchè sia dato il giusto peso al Pubblico.

 VII.

VII. Sarà in obbligo del Magistrato Comunitativo di far rivedere di tempo in tempo le dette stadere dal Ministro del Peso Pubblico, e farne il riscontro con i paragoni che per campione dovrà tenere appresso di se.

VIII. Nella Canova, o Canove della detta Comunità non si potrà vendere alcuna altra sorte di Sale, che il Sale bianco di Volterra levato direttamente dai Magazzini dell' Ufizio Generale, nè alterarlo in veruna maniera sotto le pene comminate dalla vegliante Legge del Sale del 1701. al Capitolo 16.

IX. Dovranno poi le dette Canove stare aperte a comodo del Pubblico in tutti i giorni feriali, come anche nelle Feste che non sono d'intero precetto, conforme è stato praticato, e si pratica nell' Ufizio Generale del Sale, ed esser sempre ben provviste di Sale occorrente alla detta vendita al Pubblico.

X. Per riscontro delle levate del Sale che farà ciascuna delle dette Canove dovrà essere munita di un Quadernuccio col titolo della Canova, e Quartiere, e col nome del respettivo Venditore, e con detto Quadernuccio dovranno presentarsi al Ministro dell' Ufizio del Sale, che sarà incaricato di fare il mandato a pagare, e dal medesimo gli sarà registrato nel detto Quadernuccio il quantitativo delle Staja levate, e la somma pagata.

XI. Ai Bottegaj di Città che devono levare il Sale da dette Canove, non potrà essergli dato il Sale, se non saranno muniti del Quadernuccio, e della Fede di aver sodato in ciascun anno alla Cancelleria dell' Ufizio predetto.

XII.

XII. Inoltre i Bottegaj suddetti non potranno levar meno di Staja due di Sale per volta, come ordina la sopracitata Legge al Capitolo 16., e dai Venditori di dette Canove dovrà essere notata nel detto Quadernuccio ogni levata di Sale, che verrà fatta da detti Bottegaj. E tutto ec. Mand. ec.

Dalla Camera delle Comunità li 10. Maggio 1782.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Abolizione del Marchio del Quojo

DEL DÌ 15. MAGGIO 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditore del Tribunale della Mercanzia notifica pubblicamente come sempre intento SUA ALTEZZA REALE a disciogliere gli Artieri, e Manifattori dai vincoli, ed aggravj ai quali erano in prima soggetti si è degnato col suo Benigno Rescritto del dì 4. Maggio corrente di abolire dal dì primo del Mese di Giugno prossimo in poi il Marchio, o Bollo del Quojo nostrale in grado d'Asciutto conciato nello Stato assieme coll'obbligo di farne le Denunzie tanto in Firenze quanto ai Tribunali delle Iusdicenze Foranee, e tutti i Diritti, Tasse,

 ed

ed Emolumenti soliti pagarsi dalli Conciatori per la Denunzia, e respettivo Bollo suddetto; E tutto ec.

Firenze 15. Maggio 1782.

Ferdinando Bassi Cancellier Maggiore.



CIRCOLARE

Relativa ad alcuni pagamenti per i Cancellieri Comunitativi

DEL DÌ 20. MAGGIO 1782.



Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

Affinchè sia data la conveniente esecuzione agli Ordini di SUA ALTEZZA REALE contenuti nell'Articolo VII. del Motuproprio degli 8. Aprile 1782. pubblicato insieme colla Tariffa degli Emolumenti per i Cancellieri, dovrà osservarsi il seguente metodo

I. Si dovrà dar principio a registrare le Volture in Libro a parte immediatamente.

II. Le Volture si faranno in Carta di mediocre grandezza, e si porranno una dopo l'altra senza lasciare laguna tra Voltura, e Voltura.

III. Alla fine di ogn'anno cioè dopo il dì 31. di Dicembre si legheranno i fogli ove sono state riportate le volture in un libro coll' intitolazio-
ne

ne esterna = Volture dell' anno 1782. per la Comunità di

IV. Se il libro venisse troppo voluminoso si potrà legare in due, o tre Tomi, ed a ciascuno mettervi la medesima intitolazione.

V. Le Volture si dovranno numerare andantemente e volta per volta che saranno fatte, o siano di un Comune, o siano di un altro purchè siano dell' istessa Comunità, fino alla fine dell' anno, cioè fino a tutto Dicembre, e si dovranno disporre per ordine di tempo.

VI. A ciascuna Voltura si dovrà riportare il numero delle carte del Catasto, o Estimo ove si trova descritta la Posta relativa alla Voltura medesima.

VII. Ciascuna Comunità dovrà avere il suo libro di Volture, nè si potranno promiscuare le Volture di una Comunità con quelle di un altra.

VIII. In tutto il resto si dovrà osservare quanto dispongono gli Ordini veglianti sulle Comunità del Distretto in materia di Volture, e le regole di buona Amministrazione. Tanto debbo commetterle, e resto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità ec. 20. Maggio 1782.

Affezionatissimo Servitore
Francesco Benedetto

Sig. Cancelliere

CIRCOLARE

Relativa alle Tasse dei Teatri

DEL DÌ 6. GIUGNO 1782.



Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

SUA ALTEZZA REALE con veneratissimo Rescritto de' 3. Luglio 1781. si compiacque di ordinare che le Tasse dei Teatri che già si risquotevano dalla soppressa Arte della Seta, e dipoi dalla Camera di Commercio parimente soppressa, dal giorno in cui avesse incominciamento la nuova Comunità di Firenze in avvenire fossero devolute alle Comunità respettive, nei Territorj delle quali sono situati i detti Teatri, per esigersi dalle medesime secondo il disposto dal Rescritto del dì 24. Aprile 1771., col quale furono instituite le Tasse predette, e fissate per qualunque Teatro di Città Provinciale in scudi otto, e per ogni Teatro di Campagna in scudi cinque.

Avendo pertanto la nuova Comunità di Firenze avuto il suo principio nel dì primo Marzo 1782. partecipo a V.S. le sopraespresse Sovrane Determinazioni perchè le faccia note a chi eccorre affinchè alle occorrenze le suddette Tasse siano

ſiano riſcoſſe coerentemente agli Ordini ſopraenunciati. E reſto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità 6. Giugno 1782.

Affezionatiſſimo Servitore
Franceſco Benedetto

Sig. Cancelliere



MOTUPROPRIO

Mediante il quale ſi reſtituiſce ai Giuſdicenti Provinciali la giuriſdizione ſopra i Patrimoni dei Pupilli, e dei Dementi

DEL DÌ 8. GIUGNO 1782.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Auſtria, Granduca di Toſcana ec. ec. ec.



PErſuaſi che la generale ſoprintendenza alle Perſone, ed a' Patrimonj di quei che, o per l'età, o per altre Cauſe, ſono incapaci di governar ſe ſteſſi, e le coſe loro, ingiunta per le veglianti Leggi al Magiſtrato de' Pupilli della noſtra Città di Firenze, debba recar neceſſariamente, atteſa la diſtanza dei luoghi, ritardo agli affari, e qualche maggior diſpendio; Ed informati

ti altresì del privilegio che godono alcune delle Città, e Provincie del Dominio Fiorentino non subordinate in questa parte al Magistrato de' Pupilli; all'effetto di stabilire un sistema in ogni luogo uniforme, e per cui tutti quegli che per le cause antedette si trovano in stato di averne bisogno, possano ricevere egualmente un più pronto, e più utile soccorso, ci siamo determinati di prescrivere, ed ordinare quanto appresso.

I. Al Magistrato de' Pupilli preserviamo il libero esercizio della sopraccennata soprintendenza, e giurisdizione nel modo che vien disposto dalla Legge del dì 8. Giugno 1767. per tutto ciò che riguarda le Persone, ed i Patrimonj de' Pupilli, Prodighi, Dementi, o per qualsisia altra Causa incapaci di governarsi da se medesimi, abitanti familiarmente nella Città di Firenze, e nelle Potesterìe, compresovi il Feudo di Capraja, sottoposto immediatamente nel Criminale al Supremo Tribunale di Giustizia, e per dove si estendono i quattro Commissariati della detta Città di Firenze.

II. In qualunque altro luogo del Dominio Fiorentino si troveranno Pupilli mancanti di Tutore Testamentario, Prodighi, Dementi, e altri, a' quali sia interdetta l'Amministrazione de' loro Beni, Ordiniamo, che da quì avanti sian sottoposti così nel contenzioso, come nell' Economico a' respettivi Vicarj Regj, ne' quali conseguentemente dichiariamo trasferita sì per la deputazione de' Tutori o Curatori da darsi alle Persone nominate di sopra, sì per tutto ciò che concerne il loro interesse, quella autorità, e soprintendenza,

che

che ha avuto fin quì il Magistrato de' Pupilli per doversi da' medesimi esercitare non solo nella loro Giurisdizione Civile, ma ancora nel Territorio delle Potesterìe comprese nel loro Vicariato, e de' Feudi, che sono, o che verranno dichiarati annessi parimente al loro Vicariato.

III. Quanto agli affari pendenti, le amministrazioni de' Patrimonj de' Prodighi, Dementi, e altri sottoposti Adulti intraprese dal Magistrato de' Pupilli da qualsisia tempo, e quelle che appartengono a' Pupilli, e minori privi di Tutore e Curatore Testamentario, incominciate dal dì primo Gennajo 1781., Vogliamo che passino fin da ora ne' predetti Vicari Regj, a' quali pure saranno rimesse le Cause introdotte, e pendenti nel detto Magistrato, eccettuate le Cause di Concorso di Creditori, ed ogni altra già istrutta, siccome quelle Cause che vegliano in seconda, e ultima istanza, le quali tutte intendiamo che si terminino dove sono incominciate.

IV. A quest' effetto incarichiamo il detto Magistrato de' Pupilli di far senza indugio separare tutte le scritture, libri, e atti concernenti le amministrazioni, e cause da rimettersi secondo l'ordine che sopra a' predetti Vicarj, e di farli pervenire, negozio per negozio, a quello di essi, al quale apparterrà respettivamente il proseguimento della soprintendenza, e Giurisdizione nell' affare che gli sarà rimesso.

V. Nascendo dubbio se qualche Causa sia in grado di essere rimessa al Tribunal locale, o piuttosto da doversi proseguire, e terminare davanti il predetto Magistrato, si avrà ricorso alla nostra Con-

Consulta, la quale, sentite le parti, risolverà ciò che a' termini del disposto di sopra stimerà conveniente.

VI. Avanti che il Magistrato dei Pupilli si spogli dell'Amministrazione già intrapresa del Patrimonio di alcun sottoposto adulto, dovrà avvisarne quell Vicario a cui sarà da rimettersi una tale Amministrazione, affinchè occorrendo, sia prima d'ogn'altra cosa proceduto alla Deputazione d'un nuovo Curatore, che sarà eletto, e dependerà dal detto Vicario, e nel suo congruo caso l'istesso si osserverà rispetto alle Amministrazioni di Patrimonj de' Pupilli, o Minori pendenti come sopra dal dì primo Gennajo 1781.

VII. Fuori de' Luoghi riservati come all' Articolo I. al Magistrato de' Pupilli, tutti quei Pupilli, e Minori i quali avranno il Tutore, e Curatore Testamentario saranno soggetti all'ordinario Giusdicente locale, e così anche a' Potestà, ed a' Vicarj Feudali nel Territorio dei quali dimoreranno tali Persone.

VIII. In conseguenza della Giurisdizione conferita nel modo già detto a' Vicari Regj, e respettivamente ai Potestà, ed ai Vicari Feudali, conosceranno tanto gli uni, che gli altri in prima istanza delle Cause Civili così attive come passive, ordinarie, ed esecutive, le quali interesseranno le persone, ed i Patrimoni de' loro respettivi sottoposti, salvo il privilegio della *L. Unica Cod. Quando Imperator ec.*, che s'intenderà preservato a favore delle dette persone, e per esse ai loro Tutori, e Procuratori, come anche l' altro competente ai Cittadini Fiorentini, colle modi-

modificazioni però, e dichiarazioni di che nella Riforma del dì 30. Dicembre 1771. §. XII., e XIII.

IX. Le Cause introdotte, o avocate in virtù d' alcuno di detti Privilegj spetteranno privativamente, quanto ad ogni altro Giudice e Tribunale, al Magistrato dei Pupilli, il quale sarà pure Giudice, e Cognitore privativo in seconda o ulteriore istanza di tutte le altre Cause di Pupilli, e altri sottoposti, le quali saranno state come sopra terminate, e decise in prima istanza dai respettivi Giusdicenti Locali.

X. Non ostante l' assoluta soprintendenza concessa ai Vicari Regj in tutto ciò che spetta al Patrimonio de' Pupilli, minori, e altri, ai quali essendo interdetta l'amministrazione de' Beni, avranno essi deputato il Tutore, o Curatore se dalle deliberazioni de' detti Vicari, ancorchè concernenti il mero economico, alcuna delle parti interessate si sentirà gravata, avrà il ricorso parimente al Magistrato de' Pupilli.

XI. Quanto all' Incanto de' mobili alle vendite, che ne succedono, ed alle Tasse spettanti al detto Magistrato de' Pupilli non intendiamo che resti innovata cosa alcuna, ma anzi vogliamo che rimanga in questa parte nella sua piena osservanza la Legge del 1767., e solo diamo facoltà ai Vicari, e altri Giusdicenti di procedere all' Incanto de' mobili di pertinenza de' loro respettivi sottoposti, e ad altri Incanti simili che occorresse farsi tanto necessariamente, che volontariamente per mezzo della loro Corte, o in sussidio per mezzo del Giusdicente del luogo, in cui si

trove-

troveranno i detti Beni; confermando ancora in quanto facesse di bisogno l' esenzione che godono alcuni luoghi del pagamento delle dette Tasse.

XII. Confermiamo pure specialmente le facoltà accordate, ed ingerenze commesse ai Rettori della Pia Casa detta la Fraternita d' Arezzo col Motuproprio de' 19. Ottobre 1741.

XIII. In tutto il rimanente ciascuno de' predetti Vicari, come ancora per quel che ad essi appartiene, i Giusdicenti subalterni Regi, e Feudali dovranno uniformarsi all' Istruzione, che approvata da Noi abbiamo ordinato unirsi alla presente Legge, come parte essenziale della medesima, acciò serva loro di regola per ben dirigere, ed eseguire l'importante affare di cui vengono incaricati.

Tale è la Nostra volontà, la quale Comandiamo che sia esattamente osservata, non ostante qualunque altra Legge, Statuto, Ordine, Uso, o Consuetudine, alle quali cose tutte in quanto fossero contrarie alla presente nostra Legge, o da quella diverse colla pienezza della Nostra potestà deroghiamo ec. Dato li otto Giugno Mille settecento ottantadue.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

F. SERATTI.

SOP-

SOPPRESSIONE

Del Provveditore dell' Arti di Prato

DEL DÌ 15. GIUGNO 1782.



L'Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino in esecuzione di veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì primo Giugno 1782. fa pubblicamente notificare come la prefata R. A. S. si è degnata comandare che resti soppressa la Carica di Provveditore dell' Arti di Prato instituita con l'Editto de' 27. Novembre 1775., e che l'amministrazione degli effetti, e proventi spettanti alle Arti predette sia riunita, e dipenda intieramente dalla Magistratura Comunitativa di detta Città, la quale per mezzo de' suoi Residenti, o di altri Ministri inservienti, e addetti alla Comunità farà esercitare le incumbenze che in ordine ai §§. IV. e V. del precitato Editto erano addette al divisato Provveditore, con farsi render conto tutte le volte che occorra di quanto sarà stato respettivamente operato, invigilando con ogni premura non tanto alla conservazione, quanto all' avanzamento dell' Arti sopra enunciate; E tutto ec.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 15. Giugno 1782.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa all'uso dei Carri, ed altri Legni

DEL DÌ 19. GIUGNO 1782.



L'Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino in esecuzione di veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE de'18. Giugno corrente 1782. fa pubblicamente notificare come la prefata R. A. S. essendo informata, che nella Provincia della Romagna Gran-Ducale attese le circostanze particolari è stato sempre tollerato l'uso dei Carri, ed altri Legni da trasporto con ruote armate di Bullettoni, e Chiavarde generalmente proibite con la Legge de'20. Luglio 1747., e posteriormente col Regolamento de' 27. Marzo 1782. per le Comunità dipendenti dalla Camera delle Comunità in Firenze relativamente, tra gli altri oggetti, alla conservazione, e sicurezza delle Strade, Vuole, che non ostante il disposto dagli enunciati Editti, resti permesso nella mentovata Provincia della Romagna l'uso dei Carri, ed altri Legni da trasporto con ruote come sopra armate di Bullettoni, e Chiavarde; E tutto &c. Mand. &c.

Dalla Camera delle Comunità &c. li 19. Giugno 1782.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

SOP-

SOPPRESSIONE

Al Tribunale di Mercanzìa, e Riunione a quello dei Pupilli

DEL DÌ 4. AGOSTO 1782.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

AVendo Noi riconosciuto, che dopo la riforma del Tribunale di Mercanzìa del dì 12. Giugno 1778., e dopo l'altra del Tribunale dei Pupilli del dì 8. Giugno 1782., ambidue questi Tribunali, e specialmente quello dei Pupilli rimanevano poco provvisti di Affari, e per la respettiva Giurisdizione colle dette Riforme loro diminuita, e per il numero dei Ministri, che si trovano impiegati in detti Dipartimenti; Ci siamo determinati di sopprimere il Tribunale di Mercanzìa, e di aggregarne le principali Incombenze a quello dei Pupilli, con repartirne altre nella forma seguente.

In conseguenza per tanto di questa Nostra Sovrana Determinazione Vogliamo, che tutta la Giurisdizione privativa, che in vigore del citato Editto del dì 12. Giugno 1778., Istruzioni an-

nesse, e Motupropri emanati in detto giorno, e dell' altro Motuproprio del dì 29. Maggio 1781. competeva al soppresso Tribunale di Mercanzìa in tutte le Cause, tanto Ordinarie, che Esecutive, si intenda fino da questo giorno trasferita, e trasportata nel Tribunale dei Pupilli, salve le infrascritte Dichiarazioni.

Primo. Al Magistrato Supremo apparterranno le sole Cause di appello dalle Sentenze dei Giudici Provinciali per commettersi alla Rota.

Secondo. Alla Cancellerìa di detto Magistrato Supremo dovrà appartenere la descrizione delle Accomandite; delle loro disdette; Registro di utili, ed altri atti soliti descriversi nel Libro delle Accomandite.

Terzo. Le Cause Ordinarie, ed Esecutive fino alla somma di lire settanta, che prima erano di Cognizione del Tribunale di Mercanzìa, dovranno in avvenire appartenere ai Commissarj dei respettivi Quartieri per decidersi dai medesimi pettoralmente.

Quarto. Il Ministro del Marchio, e Bollo con tutte le sue Incombenze, dovrà passare alla Dogana.

Di tutti gli Emolumenti, che per questo nuovo Ramo di Giurisdizione aggregato al Tribunale dei Pupilli, ed al Magistrato Supremo, perverranno nelle respettive Cancellerìe, dovrà tenersene un distinto, ed esatto Conto a parte, da quel Ministro che sarà da Noi Deputato, per passarli secondo il solito alla Camera delle Comunità, regolandone l' esazione secondo la Tariffa di Mercanzìa.

Dichiariamo finalmente, che mediante queste nostre

nostre Sovrane Disposizioni, non abbiamo inteso di derogare nella minima parte alla Legge del dì 12. Giugno 1778., ed altri Ordini, e Motupropri sopra riferiti, quali tutti pienamente confermiamo: Poichè col presente Editto non abbiamo voluto, che trasferire unicamente la Giurisdizione, ed Incombenze del Tribunale di Mercanzìa nelli enunciati Dipartimenti, senza alterare in veruna parte le Leggi, ed Ordini Veglianti, e stabiliti per il detto soppresso Tribunale.

Tale è la Nostra Volontà, della quale ne comandiamo l' inviolabile osservanza non ostante ec.

Dato li quattro Agosto Mille settecento ottantadue.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

F. SERATTI.

SOPPRESSIONE

Di alcuni Uffizi e Giurisdizioni accordate al Magistrato Civico di Firenze

DEL DÌ 22. AGOSTO 1782.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.



PRemendoci che gli Affari giudiciali, e contenziosi, i quali presentemente appartengono alla Camera delle Comunità, e Luoghi Pii ec., siano trattati col minor ritardo, e dispendio possibile delle Parti Colliriganti, siamo venuti nella risoluzione di dare le seguenti disposizioni, le quali dovranno avere la loro esecuzione dal dì 11. Novembre prossimo avvenire.

I. Resterà pertanto soppresso l' Impiego di Auditore della predetta Camera, e quello di Mediatore nelle Cause, che interessano il Pubblico, e le Comunità, e Luoghi Pii dipendenti dalla detta Camera, come pure gl' Impieghi de' Ministri di Cancelleria addetti al Dipartimento del prefato Auditore.

II. La giurisdizione negli Affari giudiciali, e contenziosi della Comunità di Firenze, che in prima

prima Istanza appartiene al dett° Auditore, Vogliamo che passi, e sia trasferita nel Magistrato del Gonfaloniere e Priori della predetta Comunità; il quale risolverà tali Affari col voto di un Assessore fisso, che esso Magistrato dovrà eleggere dal Ceto degli Avvocati del Collegio Fiorentino procedendo a tale elezione per mezzo di formale Partito da rinnuovarsi finchè non si trovi, chi accetti, e si avrà per legittimamente eletto quello, che passerà per i due terzi almeno di Voti favorevoli, o che oltre i due terzi avrà maggior numero di Voti.

III. L'assegnamento del predetto Assessore fisso consisterà in quella provvisione, che gli verrà assegnata per partito del Consiglio Generale della medesima Comunità, da farsi avanti che si proceda all'elezione dell'Assessore predetto; ed a vantaggio della Cassa Comunitativa dovranno andare le Sportule da regolarsi sulla Tariffa, che da Noi sarà in appresso approvata, e che si dovrà unicamente attendere nella Cancelleria della Comunità di Firenze per gli atti, che vi si faranno nelle Cause di prima istanza.

IV. Dovrà il prefato Assessore intervenire la mattina di ciaschedun giorno non feriato nelle stanze destinate per servizio della mentovata Comunità, ad effetto di sentire chi occorre, e di esaminare gli affari, che dovranno risolversi dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori sul voto dell'istesso Assessore.

V. Dalle Sentenze, che in prima istanza saranno come sopra proferite dal Magistrato del Gonfaloniere e Priori, si darà, per chi si sen-

 tisse

tisse aggravato, l'appello all'Auditore pro tempore delle nostre Regalìe, e Reali Possessioni.

VI. Al medesimo Auditore si devolveranno parimente in grado d'appello, le Cause delle Comunità, e Luoghi Pij, e Patrimonj Comunitativi, e quelle riguardanti le Imposizioni de' Fiumi, risolute in prima istanza dai respettivi Giusdicenti Locali a forma dei nuovi Regolamenti.

VII. E le Sentenze, che saranno come sopra proferite dall'Auditore delle Regalìe ec., dovranno a richiesta della parte, che si credesse aggravata, rivedersi in terza istanza dal turno competente della Ruota di Firenze sempre però nei modi, e casi permessi dagli Ordini veglianti.

VIII. La cognizione delle Cause tra una Comunità, e l'altra, o tra Luogo Pio, e Luogo Pio, o tra Comunità, e Luogo Pio, Vogliamo che in tutti quei casi nei quali previe le opportune permissioni si facesse luogo a poter intraprendere simil sorte di Cause, sia trasferita nel Vicario, nella di cui Giurisdizione esiste la Comunità, Luogo Pio, o Patrimonio Comunitativo, che comparisca nella Causa in qualità di Reo convenuto, salvo rispetto all'appello, ed alla revisione in terza istanza, ciò che è stato di sopra disposto in rapporto alle altre Cause Comunitative.

IX. E considerando Noi quanto specialmente convenga alla quiete, ed interesse delle Comunità, e Luoghi Pii, e Patrimoni Comunitativi, che le differenze, e controversie siano piuttosto terminate amichevolmente, che agitate in Giudizio, raccomandiamo allo zelo, attenzione, e sollecitudine dei respettivi Cancellieri Comunitativi il

il puntuale adempimento dell' obbligo loro ingiunto all' Articolo 236. delle Istruzioni del dì 16. Novembre 1779. d' interporsi per comporre le parti all' amichevole; avvertendo che nei casi d' accomodamento v' intervenga il Decreto del Giusdicente locale per la conveniente omologazione, e approvazione dell' Atto.

X. All' Elezione, e Surroga dei Deputati delle Imposizioni de' Fiumi, nei casi solamente nei quali secondo gli Ordini veglianti doveva provvedersi dall' Auditore della Camera delle Comunità, procederanno i Giusdicenti Locali a termini sempre degli Ordini predetti.

XI. Incarichiamo finalmente l' Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni d' intervenire, e presedere nelle adunanze del Magistrato del Gonfaloniere e Priori, e del Consiglio Generale della Comunità di Firenze, quando si tratterà di determinare spese straordinarie, colla facoltà di sospendere il partito, qualora trovasse la spesa troppo gravosa o poco utile alla Comunità, a forma di quanto viene disposto al §. 27. del nuovo Regolamento della detta Comunità del dì 20. Novembre 1781.

XII. Incarichiamo ancora l' Assessore, che rimarrà come sopra eletto, a fare le funzioni di Giudice delle Riprese dei Barberi, e Cavalli, in occasione delle Corse de' Palj.

Tale è la Nostra Volontà, la quale Comandiamo che sia inviolabilmente osservata, derogando a tale effetto colla pienezza della Nostra Sovrana Potestà, ad ogni e qualunque Legge, ed

Ordine che fosse contrario alle presenti Nostre Disposizioni.

Dato in Firenze li 22. Agosto 1782.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.



CIRCOLARE

Relativa ai Mulini, ed altri edifizj da acqua

DEL DÌ 23. AGOSTO 1782.

Molto Illustre, ed Eccellente Sig. Mio Osser.

SUA ALTEZZA REALE informata che la negligenza di qualche Possessore a denunziare, e far descrivere i Mulini, o altri Edifizj a Acqua nuovamente costruiti, o qualche nuovo Palmento, o Doccia aggiunta a un Edifizio già descritto, e a pagare annualmente la Tassa, può apportare col lungo andare degli Anni un'aggravio troppo forte al Possessore medesimo, con Benigno Reseritto de' 3. Agosto 1782. ha avuta la Clemenza di approvare che resti soppresso ogni diritto di esigere l'arretrato per Denunzia non fatta, con dichiarazione che i Mulini, e altri Edi-

Edifizj a acqua, non dal giorno della loro costruzione, ma dal giorno della loro descrizione ai Dazajoli debbano corrispondere le Tasse respettive, e che il medesimo si osservi anco rispetto ai Palmenti, e Docce nuovamente aggiunte a Edifizj vecchj.

Ed affinchè l'Amministrazione di queste Tasse non resti defraudata, e tutti gli Edifizj siano di ugual condizione, la R. A. S. si è parimente degnata di comandare col precitato Rescritto che abolita la pena di Lire cinquanta proveniente dalle antiche Leggi del soppresso Ufizio della Parte per quelli che avessero costruito un Mulino, o altro Edifizio a acqua, e non lo avessero denunziato, resti stabilita una nuova penale di Lire ventuna per ogni Palmento, e per ogni Doccia non denunziata, e non descritta, da godersi tutta dall'Accusatore segreto, o palese che sia; bene inteso che quando lo scuoprimento di un Edifizio nuovo, o di nuovo Palmento, o Doccia aggiunto ad un Edifizio vecchio seguisse per diligenza del Giusdicente, o Notari, o del Cancelliere, o altro Ministro di Cancelleria Comunitativa, non debba allora aver luogo penale alcuna, come pure del caso che alcuno si accusasse spontaneamente sebbene molti anni dopo aver fabbricato un nuovo Edifizio, o fatta aggiunta di qualche Palmento, o Doccia a un Edifizio già fabbricato.

VS. renderà note tali Sovrane Determinazioni a chiunque possa occorrere, parteciperà un esemplare della presente Circolare ai Sigg. Ministri di Tribunale del suo Dipartimento, con inserirne

altro

altro nelle Filze d'Ordini di codesta Cancelleria per di lei regola, e dei suoi Successori, e ne invigilerà al puntuale adempimento. Mi avvisi il recapito della Circolare medesima; E resto.

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità ec. 23. Agosto 1782.

Affezionatiss. Servitore.
Francesco Benedetto

MOTUPROPRIO

Relativo alla Giurisdizione dei diversi Tribunali di Firenze

DEL DÌ 14. SETTEMBRE 1782.

SUA ALTEZZA REALE nella vacanza dell' Impiego di Segretario delle Tratte ha creduto espediente di sopprimere il detto Impiego, ed Ufizio.

Vuole che spettino al Segretario della Real Consulta quelle incumbenze che riguardano l'elezione dei Senatori, ed il loro turno nel Magistrato Supremo, e nel Magistrato dei Pupilli.

Ed alla Segreterìa di Consulta spetti la spedizione degli Affari del suo Dipartimento, che per l'avanti si faceva nella Segreterìa delle Tratte.

Vuole che al Conservatore delle Leggi apparatenga il proporre le mute dei Ministri dei Tribunali Provinciali.

E l'accordare ai medesimi le assenze a forma degli Ordini.

Come pure tutta quella ispezione, che apparteneva al Segretario delle Tratte relativamente alle loro Provvisioni, Emolumenti, e Pensioni, e che è relativa alla totale soprintendenza che il Conservatore delle Leggi deve avere sopra i detti Ministri.

Affinchè il Conservatore delle Leggi possa essere in grado di attendere alle nuove incumbenze delle quali viene incaricato, Comanda che sia separata dal suo impiego la soprintendenza all'Archivio Generale.

Che pure sia tolta dal suo Tribunale la facoltà di interporre i Mondualdi.

E che fermo stante nel Conservatore delle Leggi la giurisdizione per assolvere i Giusdicenti dal Sindacato, e l'obbligo di rimettere l'affare al Supremo Tribunale di Giustizia, quando abbia luogo contro di loro l'azione Criminale, rimetta le parti al Tribunale competente quando nell' assoluzione dal Sindacato restasse preservata qualche azione Civile.

Continuerà il Conservatore delle Leggi nella facoltà di tassare le mercedi dei Procuratori ed Avvocati; ma qualora sopra tale tassazione si voglia contestare lite, questa dovrà farsi al Tribunale ordinario, onde presso il Conservatore delle Leggi non resti alcun affare giudiciario, e contenzioso.

Il Segretario della Consulta soprintenderà all' Archivio Generale con tutta quella facoltà, ed autorità che competeva al Conservatore delle Leggi,

gi, all' eccezione della cognizione, e decisione delle Cause che dependono da quel Dipartimento.

Le Cause Criminali continueranno ad essere di cognizione del Supremo Tribunale di Giustizia; Ma all' oggetto che per le più piccole trasgressioni dei Notari non si formino delle processure disastrose, ed inutili, il Cancelliere dell' Archivio non potrà rimettere l' Affare al detto Tribunale senza l' approvazione del Segretario di Consulta; E questo nelle piccole trasgressioni averà facoltà di terminare l' Affare con qualche avvertimento, o mortificazione, quale sarebbe di sospendere per qualche mese i Protocolli.

E la cognizione delle Cause Civili che per l' avanti spettava al Magistrato dell' Archivio, e dopo al Conservatore delle Leggi, sarà in avvenire di competenza del Magistrato Supremo, o altro Tribunale ordinario tanto provinciale, che della Città senza alcuna privativa.

Le disposizioni ordinate nel presente Motuproprio dovranno avere esecuzione dal dì 12. del prossimo Novembre.

Dato li quattordici Settembre mille settecento ottantadue.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

F. SERATTI.

EDIT-

EDITTO

In ordine ai Cambi

DEL DÌ 27. SETTEMBRE 1782.



GL' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Luogotenente e Consiglieri per SUA ALTEZZA REALE Gran-Duca di Toscana ec. nel Magistrato Supremo, in adempimento dei Sovrani Comandamenti contenuti nel Benigno Rescritto de' 3. Settembre 1782. emanato in sequela delle rappresentanze state fatte alla R. A. S. sopra le Leggi Toscane riguardanti la Materia dei Cambi, fanno pubblicare, e notificare a qualunque Persona il sopraddetto Benigno Rescritto per l' esatta osservanza del medesimo, che è del seguente tenore cioè

„ I Creditori Cambisti, ai quali incumbono „ le Notificazioni prescritte dalle Leggi de' 31. „ Agosto 1693., e 28. Maggio 1717. veglianti sopra i Cambi, notifichino giudicialmente „ per forma impreteribile il debito all' Erede del „ Debitore principale Cambista dentro l' Anno dal „ dì della morte del detto Debitore; altrimenti „ resti impedito il corso dei Frutti del Cambio.

„ Rispetto poi al Debitore, cui non sia stato „ notificato giudicialmente il suo debito dentro il „ Settennio, ma che abbia pagato in conto di „ frut-

„ frutti, continui ad esser fruttifero il Cambio,
„ purchè le somme pagate a questo titolo in una
„ o più volte, giungano ad estinguere i due ter-
„ zi di tutto l'importare del debito per depen-
„ denza dei medesimi frutti; Ed in caso diverso
„ la Scienza desunta da tale pagamento non sup-
„ plisca alla mancanza della Settennale Notifica-
„ zione per l'effetto di tener vivo il frutto del
„ Cambio; ma tanto le somme pagate per ragio-
„ ne di frutti dall'Erede del Debitore principale
„ non notificato giudicialmente dentro l'anno co-
„ me sopra, quanto le altre in quota minore dell'
„ importare dei due terzi dell'intiero debito di-
„ pendente da detti Frutti, pagate dal Debitore
„ non notificato dentro il Settennio, non siano
„ repetibili, nè imputabili in diminuzione della
„ sorte del Cambio. Fermostante nel resto il di-
„ sposto delle enunciate Leggi de'31. Agosto 1693.
„ e 28. Maggio 1717., Ed il Magistrato Supre-
„ mo faccia pubblicare nelle solite forme i pre-
„ senti Ordini, da osservarsi ancora nella decisio-
„ ne delle Cause pendenti, non ostante ec. li tre
„ Settembre mille settecento ottantadue.

V. ALBERTI

F. BONSI

Lazzero Mannajoni Cancelliere.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa alle Perizie

DEL DÌ SETTEMBRE 1782.



ESsendo stato rappresentato a SUA ALTEZZA REALE, che in alcuni Luoghi del Granducato vi esistono certe Disposizioni Statutarie, colle quali si tassano ai Periti Stimatori dei Beni immobili gli Onorarj a ragione di un tanto per Lira sul valore dei Beni stimati, e che sembrando questa Tassazione esorbitante, ed eccessiva, avuto reflesso particolarmente al breve tempo, che il più delle volte s'impiega dai Periti nel fare dette Stime, sia stata supplicata la R. A. S. a volersi degnare con la Sovrana Sua Autorità di moderare l'esorbitanza di tali Statuti; S. A. R. con Rescritto de'23. Agosto 1782. in un affare pendente avanti il Potestà di Fucecchio, si è degnata di rescrivere come appresso.
„ Il Potestà di Fucecchio, dichiari quella Mercede, che crederà giusta, discreta, e congrua nel caso di cui si tratta: E così universalmente si osservi per l'avvenire nella Tassazione della Mercede ai Periti per la stima dei Beni immobili, non ostante qualunque consuetudine, o Statutaria disposizione in contrario: fermo stante per altro il prescritto nel Capitolo VI.

„ num. 9.

„ num. 9. della vegliante Tariffa Generale per
„ i Rettori di Giustizia dello Stato Fiorentino
„ de' 23. Novembre 1775. quanto alla Mercede
„ delli Stimatori nelle Cause di danno dato; Ed
„ il Magistrato Supremo partecipi gli Ordini in
„ conseguenza; Dato li 27. Agosto 1782."

V. ALBERTI

F. SERATTI.

In conseguenza adunque della commissione ingiunta a questo Clarissimo Magistrato Supremo di partecipare a chi occorre gli Ordini di S. A. R. contenuti nel detto Benigno Rescritto de' 27. Agosto 1782. per ordine del medesimo Clarissimo Magistrato ne partecipo colla presente a V. S. la notizia, acciò nei casi occorrenti in codesto suo Tribunale faccia osservare esattamente gli Ordini Sovrani.

E pregando V.S. del riscontro di aver ricevuto la presente me le risegno col maggiore ossequio.

Di V.S.

Firenze dalla Cancellerìa del Magistrato Supremo li Settembre 1782.

Devotissimo Servitore
Lazzero Mannaioni Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Relativa ai Carcerati

DEL DÌ 13. MARZO 1783.

Molto Illust, ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

LA Legge, e Tariffa Criminale de' 14. Settembre 1773. ingiunge ai Bargelli, o altri simili Esecutori l' obbligo di somministrare ai Carcerati il Materassino, o Strapunto, e la Coperta, e di pensare in corrispettività degli emolumenti assegnati per questo titolo ai detti Esecutori, all' intiero loro mantenimento, e conservazione dopo che dalle Comunità n' è stata fatta l' opportuna prima provvista, e consegna per Inventario.

Quantunque per il puntuale adempimento di tali Ordini in alcune Comunità sia stato osservato il metodo di consegnar quanto sopra ai Bargelli per Inventario, e Stima, e d' invigilare come si conviene che in occasione di muta ne fosse fatta la consegna al Successore per la Stima medesima, si osserva che in altre Comunità da alcuno dei Cancellieri è stata trascurata la necessaria diligenza di far consegnare ai Bargelli, o Capisquadra i Materassini suddetti, come rilevo da una Lettera del Sig. Auditor Fiscale degli 8.

Marzo 1783., portando questa negligenza un pregiudizio ai ritenuti in Carcere, o un danno alle Amministrazioni Comunitative, le quali possono trovarsi al caso di un nuovo dispendio per le ulteriori provviste che occorressero farsi, e che più non debbono essere a loro carico.

Commetto perciò a V.S. coerentemente alle Sovrane Intenzioni di SUA ALTEZZA REALE di stare avvertito che sull' oggetto del quale si tratta, siano nel Dipartimento di cotesta sua Cancellerìa pienamente eseguiti gli Ordini, e non sia dato luogo ad irregolarità, ed inconvenienti pregiudiciali all' interesse Comunitativo, per non doverne render conto al Sindacato; E resto.

Di V.S. Firenze dalla Camera delle Comunità 13. Marzo 1783.

Sig. Cancelliere

Affezionatissimo Servitore
Francesco Benedetto.



MOTUPROPRIO

Relativo ai casi nei quali deve intervenire il Giusdicente nel Magistrato Comunitativo

DEL DÌ 5. APRILE 1783.



COn Biglietto della Reale Segreterìa di Finanze in data de' 29. Marzo ultimo scorso sono stato incaricato di comunicare con mia Circolare a tutti i Giusdicenti, e Cancellieri Comuni-

munitativi sottoposti al mio Dipartimento la seguente Istruzione relativa alle spese straordinarie delle Comunità ec. approvata da SUA ALTEZZA REALE con Veneratissimo Rescritto de'24. Febbrajo 1783.

Volendo S. A. R. assicurare alle Comunità la libertà del suffragio nei Partiti Comunitativi, e nell' istesso tempo l'esecuzione di quanto si ordina dai nuovi Regolamenti Generali sulle Comunità del Dominio Fiorentino in materia di spese straordinarie, Comanda quanto appresso

I. I Giusdicenti non dovranno intervenire alle Adunanze Magistrali delle Comunità altro che invitati dal respettivo Cancelliere, o suo Ajuto.

II. L' invito deve esser fatto per mezzo di Lettera dell' istesso Cancelliere Comunitativo, o suo Ajuto da conservarsi fra gli Atti Civili nel Tribunale.

III. I Cancellieri, o loro Ajuti non dovranno invitare i Giusdicenti ad intervenire alle Adunanze Magistrali delle Comunità altro che per assistere ai Partiti, o Deliberazioni di spese straordinarie.

IV. Per spese straordinarie dovranno intendersi unicamente quelle, che non sono referibili ad alcuno dei titoli compresi nella Nota, che si trova posta in piè dei Regolamenti Generali del dì 23. Maggio 1774. per le Comunità del Contado, e del dì 29. Settembre 1774. per le Comunità del Distretto, del dì 17. Giugno 1776. per le Comunità del Pisano, e del dì 20. Novembre 1781. per la Comunità di Firenze.

V. E siccome è incumbenza ordinaria a carico

 delle

delle Comunità il provvedere al servizio pubblico in materia di strade Comunitative, perciò anche quando si trattasse di aprire una nuova strada Comunitativa, o di serrarne una vecchia, la spesa occorrente per questi oggetti non dovrà riguardarsi come spesa di carattere straordinario.

VI. Non dovranno neppure riguardarsi come spese straordinarie tutte quelle che occorressero per addazziare di nuovo qualche Fondo impagante, e non descritto ai Libri di Estimo, o di Decimino, o per emendare, e ridurre qualche Posta d'Estimo, o di Decimino alla sua convenienza, come pure per rettificare, o trascrivere i Libri suddetti d'Estimo, poichè dovendo a forma degli Ordini il Magistrato provvedere alla rettituoine dei Reparti, ed assicurarsi che nessuno dei Possessori si sottragga al Dazio, o sia al Contributo Comunitativo, si rende necessario, che il Magistrato medesimo abbia tutta la facoltà di far le spese che occorrono a questo importante oggetto.

VII. Allorchè il Giusdicente sarà invitato come sopra, dovrà intervenire alle Adunanze Comunitative, e presedere a tutti, ma senza render Voto, e dovrà trattenervisi quanto bisogna per assistere al Partito, o Partiti per spese straordinarie, e poi dovrà ritirarsi dall'Adunanza per lasciare i Votanti in libertà di deliberare come Loro piace sopra gli altri oggetti, che non importano spesa straordinaria.

VIII. Il Giusdicente avrà facoltà di sospendere il Partito qualora trovasse la spesa straordinaria per la quale è stato invitato dal Cancelliere, troppo gravosa, e poco utile alla Comunità, o Luo-

Luogo, o Patrimonio Pio, o Comunitativo, che la dovesse soffrire.

IX. Per utile dovrà intendersi quella spesa che mette in essere qualche cosa di benefizio o comodo pubblico, comparando l' utile medesimo colla forza della spesa, che vi occorrerebbe per ottenerne l'intento, avvertendo il Giusdicente nel caso che si dovesse per un utile momentaneo, o di piccolissimo oggetto impiegare una non proporzionata somma di danaro, di non ammettere la spesa, mentre l'utilità pretesa sparisce in confronto al danno che cagionerebbe ai Possessori la loro contribuzione alla spesa medesima.

Nel misurare l' utilità di un Progetto non si deve questa unicamente contemplare negli effetti che produrrebbe a favore dei Possessori contribuenti, ma estendersi la contemplazione, ed il riguardo anche a tutte le conseguenze vantaggiose per gli altri Comunisti, o Abitanti nell' istessa Comunità sebbene non siano Contribuenti, e Possessori, poichè questi risentono sempre vantaggio dal bene stare del popolo.

X. Per gravosa dovrà intendersi quella spesa, che per eseguirla mancassero in Cassa gli assegnamenti, e che perciò convenisse distrarre i Capitali del Patrimonio, o creare dei Debiti; E nel caso che per provvedere alla formazione degli Assegnamenti volessero gli Amministratori ricorrere al mezzo dell' Imposizione dovrà allora il Giusdicente osservare se la Partita di spesa straordinaria che si volesse stanziare unita con tutte le altre Partite di spese necessarie, e con tutte le altre spese, le quali sebbene volontarie occorrono

 farsi

farsi nell' annata a comodo della Comunità, e del Pubblico, facciano un cumulo di spese da sconcertare, e mettere in angustia i Possessori contribuenti, ed in questo caso il Giusdicente dovrà sospendere il Partito della spesa straordinaria, della quale si trattasse.

Per questa ragione nelle Comunità che non impongono, e che hanno sufficiente Patrimonio con meno rigore dovranno i Giusdicenti esercitare la facoltà accordata Loro dalla Legge di sospendere tali Partiti.

XI. Avvertiranno parimente i Giusdicenti qualora nei Partiti si trattasse di spese notoriamente conosciute per stravaganti, come ancora di stanziare Pensioni a vita, o anche temporarie in favore di Chiunque, di sospendere addirittura, e senz' altro esame tali Partiti, altrimenti oltre il dovere renderne conto al Sindacato, saranno tenuti a rilevare indennì le Comunità respettive da qualunque pregiudizio, e spesa che avessero sofferto, o fossero per soffrire in conseguenza di simile sorte di Partiti, i quali ancora dovranno aversi, e reputarsi per nulli, ed inefficaci a tutti gli effetti.

XII. Con queste vedute, o regole il Giusdicente o lascerà correre il Partito, o ne interporrà la sospensione.

XIII. Accaduta una tale sospensione si dovrà registrare al Libro dei Partiti il Partito sospeso, ed il Giusdicente dovrà dentro otto giorni darne parte al Soprassindaco rappresentandoli le ragioni che avrà avute per interporne la sospensione, mandando a Lui copia intera del Partito per averne poi la risoluzione per mezzo del Soprassindaco me-

medesimo che ne farà l'opportuna partecipazione a S. A. R.

Nel partecipare pertanto a V.S. le sopraespresse Sovrane Determinazioni le commetto d'inserire la presente mia Circolare in codesto suo vegliante Libro di Leggi, e Bandi per memoria, e regola dei suoi Successori con darmene l'opportuno riscontro.

Eseguisca, e le auguro ogni felicità.

Dalla solita Residenza li 5. Aprile 1783.

L'Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni

B. V. VINCENZO MARTINI AUDITORE

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

MOTUPROPRIO

Mediante il quale si riformano le giurisdizioni della Provincia Pisana

DEL DÌ 12. OTTOBRE 1782.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

ESsendo Noi persuasi quanto sia utile al pubblico di togliere la multiplicità inutile dei Tribunali, e la troppo varia, ed incerta separazione delle Giurisdizioni, abbiamo determinato.

 I. Che

I. Che dal dì 12. del prossimo Novembre resti soppresso il Tribunale, e l'Auditore dell'Uffizio dei Fossi di Pisa; e siano riunite al Tribunale di quel Commissariato tutte le Incumbenze che in vigore degli Ordini, e specialmente della Legge della Riforma dell'Uffizio dei Fossi del dì 19. Giugno 1775., e dei nuovi Regolamenti per le Comunità della Provincia Pisana si sono esercitate fino al presente dal Tribunale, ed Auditore del detto Uffizio dei Fossi, come pure la cognizione delle Cause sì di prima che di seconda Istanza, che in conseguenza dei citati Regolamenti, e del disposto dall'Editto dei 19. Dicembre 1780. si agitavano nel Tribunale del detto Auditore dell'Uffizio dei Fossi.

II. Al Tribunale del Commissariato sia pure riunita la cognizione delle Cause Civili Camerali, che prima spettavano al Tribunale dei Consoli di Mare.

III. E tolta la Giurisdizione cumulativa col Tribunale del Commissariato, che in alcune Cause spettava al Tribunale dei Consoli di Mare, queste pure siano di privativa cognizione del detto Tribunale del Commissariato.

IV. Restino solamente eccettuate dalle presenti disposizioni le Cause già pendenti, le quali dovranno per minor disastro delle Parti proseguirsi al Tribunale presso del quale sono state introdotte, se pure le Parti stesse non renunziassero a questa eccezzione fatta a loro favore.

V. Ordiniamo che si diano le disposizioni necessarie perchè siano riunite le due Cancellerìe del Tribunale del Commissariato, e di quello dell' Uffizio dei Fossi.

E la Cancellerìa in tal forma riunita sia composta di un Notaro Civile, di un Notaro Criminale, di un Coadiutore Civile, e di un Coadiutore Criminale.

VI. L'Auditore Vicario sarà in avvenire nominato semplicemente Auditore del Commissariato, e gli sarà assegnato un ajuto col titolo di Vicario, il quale avrà facoltà di spedire dependentemente dall'Auditore tutti gli affari pettorali, e tutti i piccoli affari di Polizia, con che settimanalmente ne renda conto all'Auditore, al quale pure potrà farsi ricorso da chiunque si sentisse gravato dalle risoluzioni del Vicario.

Dovrà il Vicario in assenza dell'Auditore esercitare il di lui Impiego.

Ed adempiere a tutto quello di che verrà incaricato nelle Istruzioni che li saranno date.

VII. L'appello da tutte le sentenze dell'Auditore del Commissario di Pisa si devolverà al Tribunale dei Consoli di Mare.

Allo stesso Tribunale dei Consoli di Mare spetterà la cognizione in seconda, o terza istanza delle Cause che prima spettavano al Tribunale dell' Uffizio dei Fossi, quando nella prima, o nella seconda Istanza vi averà giudicato l'Auditore del Commissariato.

E quando presso il Tribunale dei Consoli in una Causa dove i Residenti nel medesimo abbiano giudicato in seconda Istanza dovrà procedersi alla terza, in questa si procederà col voto di uno, o più Giudici da concordarsi dalle Parti.

Resta però eccettuato l'appello dalle sentenze nelle Cause Camerali, il quale si devolverà all'

Audi-

Auditore delle Regalìe a forma degli Ordini.

VIII. Il Tribunale dei Consoli di Mare sarà in avvenire composto di tre Residenti legali con voto eguale; E soppresso l' impiego di Segretario, averà un Cancelliere, ed un Coadiutore per la direzione, e custodia degli Atti.

IX. I detti tre Residenti del Consolato unitamente giudicheranno secondo il sistema, ed ordini veglianti in tutte le Cause, che per l' avanti spettavano a quel Tribunale, e che per il presente Editto non li sono state tolte.

Ma rispetto alle Cause di appello, della cognizione delle quali vengono ora incaricati, quando non eccederanno la somma di scudi trecento, giudicherà uno solo di loro per turno all' oggetto di rendere minore il dispendio alle Parti, e solo giudicheranno tutti i tre Residenti unitamente le Cause di appello di somma maggiore, o di incerto valore, o che non ricevono stima pecuniaria, se pure anco in queste Cause non convenissero le Parti che vi giudicasse uno solo.

X. Cessata nel Magistrato dei Priori la facoltà di conoscere delle Cause di appello dal Tribunale del Commissariato, resterà unicamente al detto Magistrato dei Priori la cognizione delle sole Cause interessanti la Comunità di Pisa nella prima Istanza.

XI. Tanto il Tribunale dell'Auditore del Commissariato, che quello dei Consoli di Mare anco per le Cause che li sono state respettivamente unite, dovranno valersi in avvenire della Tariffa generale stabilita per i Governi Provinciali, non curata la Tariffa particolare dell'Uffizio dei Fossi,

nè

nè quella dei Consoli di Mare; E perchè la predetta Tariffa generale non provvederà in qualche caso a tutto, nè volendo Noi che resti un motivo di ricorrere alle Tariffe particolari, l'Auditore del Commissariato unitamente all'attuale Segretario dei Consoli ci proporranno nel termine di un mese quelle variazioni, ed aggiunte, che crederanno necessarie per renderla completa.

Tale essendo la Nostra Volontà, ne Comandiamo la piena osservanza.

Dato li 12. Ottobre 1782.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

F. SERATTI.

CIRCOLARE

Relativa all' Affissione delle Leggi

DEL DÌ 19. OTTOBRE 1782.



Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

Con veneratissimo Motuproprio del dì 28. Settembre 1782. S. A. R. si è degnata ordinare quant' appresso.

Vuole SUA ALTEZZA REALE che tanto nella Giurisdizione di S. Miniato, quanto nelle altre

altre si facciano le pubblicazioni, e le affissioni di tutte le Leggi, Bandi, e Decreti Pretorj per mezzo degli Esecutori dei respettivi Tribunali, ed ai medesimi ne appartengano gli Emolumenti, a forma della Tariffa per gli Atti Civili del dì 23. Novembre 1775.

E che appartengano ai Donzelli, o Serventi delle Comunità le pubblicazioni degl' Incanti dei Beni delle Comunità, Luoghi Pij, ed altri Patrimonj Comunitativi, delle Vendite dei Pegni Pretorj, e altre Notificazioni riguardanti il servizio delle Comunità.

E dalla Segreterìa di Finanze si partecipino in conformità gli Ordini opportuni.

Commetto a VS. di render note tali Sovrane Determinazioni ai Sigg. Rappresentanti le respettive Amministrazioni di codesto suo Dipartimento, e a Chiunque altri occorre per regola, e per la dovuta esecuzione, e di darmi avviso del recapito della presente Circolare; E resto.

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità 19. Ottobre 1782.

Sig. Cancelliere

Affezionatissimo Servitore.
Francesco Benedetto

NO-

NOTIFICAZIONE

Relativa all' Archivio Fiorentino

DEL DÌ 18. DICEMBRE 1782.

INformata SUA ALTEZZA REALE che quantunque le Leggi fondamentali di questo pubblico, e generale Archivio Fiorentino obblighino qualunque Persona, Comunità, Luogo Ecclesiastico esente, ed il più privilegiato a rimettere al detto Archivio tutti i Protocolli, Scritture, e Istrumenti Rogati da pubblici Notari, nonostante, non sono stati finora dalla maggior parte dei Tribunali Feudali dello Stato Fiorentino rimessi al suddetto Archivio i Protocolli, e Istrumenti fatti, e Rogati da' pubblici Notari nei respettivi Luoghi infeudati.

Per provvedere pertanto a qualunque inconveniente che potesse seguire in avvenire per tali mancanze SUA ALTEZZA REALE con Rescritto dei 12. Dicembre 1782. ha ordinato, che la Pratica Segreta ingiunga a tutti i Feudatari Gran-Ducali dello Stato Fiorentino, che intimino ai Vicari dei loro respettivi Feudi di subito trasmettere alle Cancellerie Comunitative, nella estensione delle quali sono compresi, e sottoposti i detti Feudi, tutti i Protocolli, e Filze di Rogiti esistenti nel Tribunale, e Archivio del Feudo,

do, e nel caso non ne esistano nel Tribunale, e Archivio Feudale, darne parte, e pronto riscontro con loro Lettere ai Cancellieri Comunitativi.

In esecuzione adunque di quanto sopra la Pratica Segreta ne avanza a come Feudatario di la presente notizia, acciò registrata la medesima nel Tribunale del Feudo, Ella ordini al suo Vicario Feudale, che subito dia adempimento a quanto sopra, e si uniformi in tutto e per tutto alle Sovrane Determinazioni.

Ed in attenzione del riscontro della ricevuta della presente col maggiore ossequio ci confermiamo.

Di VS. Illustrissima.

Firenze dalla solita Residenza della Pratica li 28. Dicembre 1782.

Devotiss. ed Obbligatiss. Servit.
Domenico Brichieri Colombi
Antonio Mormorai
Gio. Batista Gaulard

Simone Fabbrini Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Relativa alle spese dei Fiumi

DEL DÌ 8. GENNAJO 1783.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 16. Dicembre 1782. fa pubblicamente notificare, come la R.A.S. Vuole, che per tutti i lavori, che si fanno intorno ai Fiumi, Torrenti, e Rij tanto del Contado, quanto del Distretto Fiorentino o per regolare le Acque, o per qualunque altro oggetto, sia per l'avvenire tenuto per regola costante che il totale della spesa non debba mai esser repartito per mezzo di Estimo sul corpo intiero dei Possessori riuniti in una Comunità, ma sopra quelli unicamente, che dai lavori medesimi ricevono immediatamente benefizio, ed utilità.

E perciò le Comunità non dovranno concorrere ai suddetti lavori altro che per quei Beni di loro proprietà che fossero compresi nelle circonferenze, o circondarj delle respettive Imposizioni di Fiumi, e che non fossero stati ancora alienati, e parimente per le Strade Comunitative, o Regie esistenti nelle predette circonferenze, per le quali strade dovranno dette Comunità contribuire

buire alla spesa a misura del suolo, e terreno che occupano le medesime Strade, e nel modo che concorrono i Particolari per i loro propri Beni, confermando in questa parte quanto fu dichiarato per Sentenza data nella Ruota Fiorentina del dì 17. Maggio 1694. approvata con Rescritto del dì 18. di detto Mese, ed Anno, ed intendendo inoltre la R. A. S. che resti derogato a tutto ciò che si trovasse disposto, e fosse contrario alla presente Sovrana Determinazione, di cui ne comanda l' inviolabile osservanza, ed esecuzione. E tutto ec. mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali possessioni li 8. Gennajo 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

CIRCOLARE

Relativa alle Poste Comunitative

DEL DÌ 24. FEBBRAJO 1783.

Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

E' stato osservato che le istanze le quali dai particolari Possessori di Beni si fanno alle Magistrature Comunitative per la rettificazione delle loro Poste di Decima, o d' Estimo dopo che è già formato il Dazzajolo, e fissata l' Imposizio-

sizione, producono qualche sbilancio alle misure prese per l'Annata economica delle stesse Comunità, e rendono incerte le Operazioni già fatte; Ed essendo perciò necessario di provvedervi opportunamente, io sono incaricato per Ordine di SUA ALTEZZA REALE del dì 3. Febbrajo 1783. di concertare con i respettivi Magistrati delle Comunità preaccennate lo stabilimento di un Epoca fissa, e costante per ammettere tali istanze di correzione, o moderazione delle Poste d'Estimo, e delle altre surrogate alla soppressa Decima nelle Comunità sì del Contado, che del Distretto Fiorentino.

A quest' effetto il provvedimento più conveniente a me sembra quello che la Magistratura Rappresentante ciascuna Comunità determini ogn' Anno col suo formal Partito l'Epoca della formazione del Dazajolo in quel tempo, che riconoscerà più opportuno in riguardo alle scadenze dei pagamenti; Che avanti una tal Epoca qualunque Contribuente possa domandare, ed ottenere quando sia giusto la correzione, o moderazione delle sue Poste di Decima, o d'Estimo; E che domandandola dopo l'Epoca predetta da fissarsi come sopra, non debba allora godere di detta correzione, o moderazione, la quale dovrà sortire il suo effetto soltanto nell'Imposizione dell'Anno successivo.

Commetto a V.S. di far presente tutto ciò ai Signori Rappresentanti ai quali spetta nel Dipartimento di cotesta sua Cancellerìa. E qualora convengano nel metodo sopraenunciato, Ella mi darà riscontro del loro assenso, e della Deliberazio-

 ne

ne che averanno fatta per mandarlo ad esecuzione ai debiti tempi; Come pure mi referirà l'occorrente nel caso che stimassero di poter fissare l' Epoca suddetta in diversa forma.

In attenzione del resultato, resto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità li 24. Febbrajo 1783.

Sig. Cancelliere

Affezionatissimo Servitore
Francesco Benedetto

NOTIFICAZIONE

Relativa ai Mallevadori dei Siti di Macelli

DEL DÌ 14. MARZO 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE con Benigno Rescritto del dì 17. Febbrajo 1783. si è degnata di Comandare che fermo stante l'obbligo ai Conduttori dei Siti di Vino e Macello di dare ogni Anno uno, o più Mallevadori per assicurare il pagamento della Tassa convenuta non meno che della Pigione del Fondo a forma degli Ordini veglianti, siano i medesimi esentati dal pagare qualunque emolumento o diritto, a cui erano precedentemente obbligati per la celebrazione dell'

dell' Atto delle Loro Mallevadorie, eccettuata la spesa della Carta bollata; E tutto ec. Mandans ec

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni
li 14. Marzo 1783.

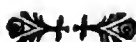
Gaspero Domenico Paver Cancelliere.



NOTIFICAZIONE

Relativamente alle Mura, e Torri

DEL DÌ 11. APRILE 1783.



L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione dei Sovrani Comandi fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE con Benigno Motuproprio del dì 24. Marzo decorso 1783. in aumento di quanto vien disposto col Motuproprio, e Regolamento de' 27. Marzo 1782., e con l'altro Motuproprio de' 30. Novembre successivo si è degnata di dichiarare, che le Mura Castellane, eccettuate quelle che recingono le Città, nelle quali si esige la Gabella alle Porte, come pure i Bastioni, Rocche, Torri, e simili Edifizi devono riguardarsi a tutti gli effetti come appartenenti alle respettive Comunità, le quali ne potranno disporre come crederanno del loro interesse.

In conseguenza di che non altrimenti alla Ca-

mera delle Comunità di Firenze, e respettivamente all'Uffizio dei Fossi di Pisa, ma solo alle suddette Comunità Vuole la R. A. S. che appartenga la facoltà di concedere le licenze per demolire, ed occupare le suddette Mura Castellane, Bastioni, Rocche, Torri ec., e per appoggiarvi le Fabbriche dei Particolari, con che in ciascheduno dei casi suddetti debba precedere l'opportuna Notificazione per Chi potesse avervi interesse, e che il prezzo che sarà concordato, come pure il ritratto dei Materiali debba andare a benefizio delle respettive predette Comunità per computarsi tra le Partite della loro Entrata annuale, e parimente che per tali licenze le stesse Comunità non possino esigere alcun prezzo nella medesima forma che è stato ordinato per i Beni Censiti mancanti di un Fondo Reale, e stabile. E tutto ec. Mandas ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 11. Aprile 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NO.

NOTIFICAZIONE

Relativa all' Alienazione dei Beni delle Monache

DEL DÌ 15. FEBBRAJO 1783.



AVendo SUA ALTEZZA REALE con Biglietto della Real Segreterìa di Stato de'18. Febbrajo corrente, ordinato che si sospendano le Cause derivanti da questioni che si son fatte nascere sopra l'intelligenza del Motuproprio de'21. e pubblicato ne'23. Settembre 1782. per la pretesa preferenza nell'acquisto delle case, e botteghe delle Monache, sopra gli attuali Pigionali, ed Entratutari, da chi offerisce somma maggiore del dieci per cento sopra le stime, e che sia fissato per regola costante, ciò che dispone il Motuproprio predetto, cioè che i Pigionali, ed Entratutari delle case, e botteghe preindicate, quando si siano dichiarati dell'acquisto col dieci per cento sopra le stime, devano essere preferiti a qualunque altro non Pigionale, nè Entratutario, che offerisca una somma maggiore ancorchè questa fosse di rilevante quantità non essendo tali offerte, che conseguenze di picche e private vendette, e non il vero interesse del Monastero, che non è giusto che si locupleti con vedere oltre al giusto prezzo, i suoi Stabili, profittando delle private gare.

Ed essendo stato con altro Biglietto di detta Regia Segreterìa di Stato de' 22. corrente spiegata la Sovrana volontà che i detti Ordini siano partecipati ai Ministri dei Tribunali di Provincia sono incaricato da questo Illustrissimo, e Clarissimo Magistrato Supremo a cui tali Ordini sono stati diretti di comunicarli a V.S. acciò gli abbia presenti per quelle questioni, che possano esser fatte nascere avanti di Lei sul divisato Articolo servendosene per altro unicamente per sua particolar norma, non dovendosene a mente del precitato Biglietto far pubblica Notificazione, perchè bastantemente è chiaro per se medesimo il Motuproprio predetto senza bisogno di ulteriore spiegazione.

Mi darà riscontro del recapito della presente, con la quale adempisco l'accennata mia commissione, ed ho il vantaggio di dichiararmi.

Di V.S.

Firenze dalla Cancellerìa del Magistrato Supremo li 25. Febbrajo 1783.

Devotiss. ed Obbligatiss. Servitore
Lazzero Mannajoni Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

In rapporto alle condonazioni delle Gabelle

DEL DÌ 25. APRILE 1783.



L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 11. Aprile cadente fa pubblicamente notificare come la R. A. S. per Grazia speciale condona generalmente la Gabella che in qualunque modo fosse dovuta per tutte le Scritture private di Locazioni, e respettive Conduzioni di Livelli, ed Affitti stipulate prima del dì primo Gennajo prossimo passato. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 25. Aprile 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

CIRCOLARE

Relativamente alle Comunità

DAL DÌ 3. GIUGNO 1783.

Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

SUA ALTEZZA REALE persuasa che convenga per la buona regola delle Amministrazioni Comunitative determinare l'Epoche economiche delle medesime in forma che l'istesso Magistrato che stanzia delle spese, provvegga al pagamento delle medesime con il mezzo dell'Imposizione da mandarsi fuori dal medesimo Magistrato nella sua Annata di Amministrazione, qualora non siano sufficienti l'Entrate della respettiva Comunità, di modo che l'istesso Magistrato incominci, e termini la sua Amministrazione senza lasciare al Magistrato successore ulteriori aggravi procedenti dalle sue Deliberazioni, mi ha incaricato con Ordine del dì 17. Maggio prossimo passato di trattare con i Magistrati Comunitativi che fossero nel caso sopra indicato per concertare con essi tanto lo stabilimento di tali nuove Epoche, quanto il sistema da tenersi per regolare l'Amministrazione dell'intiera loro Annata, secondo la sopraenunciata Sovrana Intenzione della R. A. S.

Che

Che però V.S. farà presente ai Magistrati Rappresentanti le Comunità comprese nella sua Cancellerìa le mire sopra indicate, acciò vedano se per eseguire quanto sopra convenga ad alcuna di esse variare l'Epoche suddette, facendone formale Deliberazione, quale V.S. mi trasmetterà per attendere in seguito quelle determinazioni che piaceranno alla R. A. S.; E resto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità 3. Giugno 1783.

Sig. Cancelliere

Affezionatissimo Servitore
Francesco Benedetto Mormorai.

NOTIFICAZIONE

Relativa all' Archivio

DEL DÌ 8. MAGGIO 1784.

GL'Illustrissimi e Clarissimi Signori Luogo-Tenente e Consiglieri per SUA ALTEZZA REALE Granduca di Toscana ec. nel Magistrato Supremo.

In esecuzione degli Ordini della R. A. S. partecipati Loro con Biglietto della Segreterìa di Stato del dì 7. Maggio stante 1784. fanno pubblicamente Notificare che nel reparto stato fatto delle Incumbenze, che spettavano al soppresso Impiego

piego di Conservatore delle Leggi la prefata A. S. ha comandato che dal dì primo del corrente Maggio il Cancelliere dell' Archivio Generale in nome del Soprintendente del medesimo, e con il sigillo del detto Uffizio legalizzi i Rogiti, e Firme de' Notarj, ad effetto che abbiano la sua autenticità ovunque occorresse produrli; E tutto ec.

Dalla solita Residenza di Palazzo Vecchio questo dì 8. Maggio 1784.

Bernardino Sciarelli Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alle Abolizioni delle Gabelle di alcuni Luoghi del Gran Ducato

DEL DÌ 28. MAGGIO 1784.



L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 15. Maggio cadente 1784. fa pubblicamente notificare come la R. A. S. Volendo avere un favorevole riguardo alle particolari circostanze delli Abitanti di diverse Comunità del Granducato con sollevarli dall' aggravio della Gabella Comunitativa dei Contratti, la di cui esazione era già riunita all' Amministrazione Generale delle Regie Rendi-

Rendite, è venuta nella determinazione di ordinare che reſti in avvenire abolita, e ſoppreſſa la mentovata Gabella Comunitativa nelle ſeguenti Comunità

Anghiari
Arezzo
Borgo S. Sepolcro
Caſtel Franco di Sotto
Caſtiglion Fiorentino
Colle
Cortona
S. Croce
Fucecchio
Lucignano
Maſſa di Valdinievole
Montecatini di Valdinievole
Montepulciano
Montopoli
Pieve S. Stefano
Volterra

In conſeguenza di che dovranno ceſſare i reſpettivi Canoni, che dalla predetta Amminiſtrazione Generale venivano per tal dependenza annualmente corriſpoſti alle enunciate Comunità; Dovendo però eſſer cura ſpeciale delle reſpettive Magiſtrature Comunitative di regolare le annuali ſpeſe in forma da non aumentare l'Impoſizione per la mancanza del prodotto dei Canoni ſopraccennati; E tutto ec. Mandas ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Poſſeſſioni
li 28. Maggio 1784.

Gaſpero Domenico Paver Primo Cancelliere.

MO-

MOTUPROPRIO

Relativo ai Monti Pii

DEL DÌ 4. GIUGNO 1784.



Eccellentissimo Signore.

DAlla Real Segreterìa di Finanze mi vengono communicate le Sovrane Determinazioni di SUA ALTEZZA REALE contenute nel Biglietto a Me diretto del dì 8. Maggio 1784., e del tenore che appresso

„ S. A. R. informata che in alcuno dei Monti Pii è stato praticato talvolta dai Magistrati Comunitativi nei casi di morte a tempo rotto dei respettivi Fondachisti, Massaj, o Depositarj dei Pegni esistenti nei Monti predetti di eleggere i Successori di tali Impiegati per subito rimpiazzare i Defunti non ostanti gli Statuti, o Consuetudini veglianti in taluni di essi Monti, di lasciare consumare la Condotta ai di loro Mallevadori, ed Eredi, mi ha ordinato di significare a V.S. Illustrissima che Ella faccia intendere ai Magistrati delle Comunità comprese nel Dipartimento di cotesta Camera, come in tutti i Monti Pii sottoposti al Governo, ed Amministrazione delle sopraindicate Comunità negli enunciati casi di morte dei prenominati Fondachisti, Massaj, o Depositarj dei

„ dei Pegni, prima di aver terminata la loro „ Condotta, vuole la R. A. S. che siano osservate le Costituzioni, e Consuetudine introdotte, alle quali dichiara non essere stato derogato dal Motuproprio del dì 13. Febbrajo 1781., „ ed Istruzioni annessevi; per lo che dove gli „ Statuti particolari di qualche Monte non dispongano diversamente, dovranno i Magistrati „ delle respettive Comunità permettere ai Mallevadori, ed agli Eredi di tali Ministri di continuarne l'amministrazione, e l'esercizio dell' „ Impiego fino al termine della respettiva Condotta da loro stessi, qualora ne siano capaci, „ o per mezzo di Sostituto da approvarsi dai Magistrati Comunitativi, previa secondo l'esigenza dei casi, la ratifica, o rinnuovazione delle „ opportune cautele.

„ Debbo significarle inoltre essere intenzione „ della prefata A. S. R. che resti dichiarato in „ quanto occorra, come per la retta osservanza, „ ed esecuzione tanto del Rescritto del dì 17. „ Giugno 1776., che del §. 194. delle Istruzioni per i Cancellieri Comunitativi del dì 16. „ Novembre 1779. i Residenti nei Magistrati, „ e nei Consigli Generali delle Comunità, ed insieme Concorrenti a qualche Impiego da conferirsi o dall'uno, o dall'altro dei detti Corpi „ dovranno astenersi dal Voto, ed assentarsi dall' „ Adunanza allorchè si faranno i Partiti tanto per „ le loro Persone, che per gli altri Concorrenti „ all'istesso Impiego.

„ E finalmente essendo stato fatto presente a „ S. A. R. che i Magistrati Comunitativi nell' „ Ele-

„ Elezioni dei Ministri, ed Impiegati dei respet-
„ tivi Monti Pii, dei quali è stata loro affidata
„ la Soprintendenza, e l'Amministrazione col ci-
„ tato Motuproprio del dì 13. Febbrajo 1781.,
„ ed Istruzioni al medesimo annesse, hanno tal-
„ volta trascurato di considerare i meriti degli
„ attuali Impiegati per promuovergli alle occor-
„ renze, anteponendo loro Soggetti estranei quan-
„ to al servizio dei detti Monti, comanda che
„ V.S. Illustrissima sull'esempio di quanto fu av-
„ vertito in una simile circostanza, rispetto al
„ Magistrato della Comunità di Firenze con Bi-
„ glietto di questa Segreterìa del dì 16. Dicem-
„ bre 1783., insinui ai Magistrati ai quali sono
„ sottoposti gl'istessi Monti Pii dependenti da
„ codesto Dipartimento, che in occasione di va-
„ canze in Essi d'Impieghi, abbiano i conve-
„ nienti riguardi al merito dei Ministri attuali,
„ per promuovergli opportunamente, con destina-
„ re gli Estranei soltanto per gl'Impieghi di
„ resulta."

Partecipo a V.S. le sopraespresse Sovrane Disposizioni della R. A. S. perchè le faccia note a Chiunque occorre per regola, e per la dovuta esecuzione in tutto ciò che riguarda il Dipartimento di cotesta Cancellerìa, conservando nella Filza di Ordini la presente Circolare che mi darà prontamente riscontro di aver ricevuta. E resto.

Di V.S.

Firenze 4. Giugno 1784.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore

Francesco Benedetto

RE-

REGOLAMENTO

E riforma dei Tribunali dello Stato Fiorentino

DEL DÌ 12. GIUGNO 1784.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.



AVendo Noi date diverse disposizioni ad alcuni Vicariati, e Potesterie secondo che l'esperienza ha dimostrato espediente per il più pronto, e miglior servizio, ed avendo stabilito un nuovo Ruolo di provvisioni più proporzionato all'importanza, e qualità degli Impieghi, con aver migliorata la condizione della maggior parte di essi in forma che non manchi a veruno una congrua sussistenza, Vogliamo, che sia dedotta a pubblica notizia, e posta in esecuzione dal dì primo del prossimo Mese di Settembre l'infrascritta descrizione di Vicariati, e Potesterie, ed il numero, e carattere dei Ministri che debbono risedervi.

I. Resta abolita la distinzione dei Vicariati Maggiori, e Minori, e delle Potesterie Maggiori e Minori, dovendo tutte le Potesterie essere assistite da un Ministro solo eletto o dalla Lista dei Giudici, o dalle Liste dei Notari, a riserva di qual-

qualche luogo, ove per le circostanze particolari si richiede qualche altro provvedimento a forma del Ruolo infrascritto.

II. Abbiamo bensì fatte compilare, ed approvate diverse Classi tanto nei Vicariari, che nelle Potesterie a proporzione della sottoposta Popolazione, e del peso degli affari, e importanza dell'Impiego, dimodochè gli Impieghi compresi nell' istessa Classe siano di una rendita consimile, ma vi sia una scala, e differenza di assegnamento da una Classe all'altra; e così possino da una Classe all' altra promuoversi quelli che col loro miglior servizio meritassero avanzamento.

III. Le provvisioni assegnate nel nuovo Ruolo delle medesime non soffriranno la minima ritensione per qualsivoglia *Tassa*, e dovranno dalla Cassa generale pagarsi direttamente a ciascuno di quelli, a cui son dovute, senza fare complicazioni, ed unioni di varie provvisioni, onde resta abolito il passaggio per le mani dei Vicarj delle provvisioni competenti ai loro Ministri, e resta a carico della Cassa medesima il pagare quelli stipendi ai Soprastanti, ed altri, dei quali erano alcuni Vicarj aggravati.

IV. Restano abolite tutte le prestazioni, recognizioni, ed emolumenti certi, e munuscoli che dalle Comunità Luoghi Pii, Ufizi, e Corpi pubblici erano pagate ai Giusdicenti, e loro Ministri in generi o in danari per qualsivoglia titolo, e che non sono state comprese nella Tassa di redenzione, e aggregate alle provvisioni, compresi ancora in tale abolizione quegli assegnamenti fissi, che sono correspettivi ad atti, e funzioni

ni del Giusdicente o suoi Notari, e restà abolito qualunque assegnamento o pensione che in alcuni Tribunali pagavasi da un Ministro all'altro, o a qualunque Cassa; Talchè non resteranno ai Giusdicenti, e loro Ministri, che due soli titoli, o capi di rendita, cioè la provvisione assegnata sulla Gassa generale, ed il prodotto degl'emolumenti incerti procedenti dalla Tariffa per i Rettori di giustizia del dì 23. Novembre 1775. eccettuati soltanto i diritti sopra le riscossioni dei Canoni dai Livellarj del Nostro Scrittoio delle Possessioni, e della Religione di Santo Stefano, che potranno continuare ad esigere secondo gli Ordini veglianti.

V. Abbiamo assegnato ai Notarj Criminali qualche maggior provvisione che ai Notari Civili in reflesso alle maggiori difficoltà di quell'Impiego, ma il prodotto della Cassetta ove son più Notari seguiterà a dividersi a forma dei veglianti Ordini, e l'istessa Cassetta dovrà supplire alle spese dei Notari per gite, e visite, e per il loro Copista, quando sia necessario, ma il Vicario sarà tenuto a provvedere a tutto il servizio del Tribunale, e suoi Ministri per carta bianca, carta bollata in quanto non sia refettibile dalle Parti, Protocollo criminale, Legature di Filze, e spese simili.

VI. Seguiteranno i Notari di Arezzo, Cortona, Pescia, Pistoja, e Prato a tenere i Coadiutori a nomina del Vicario con approvazione del Presidente del Buon Governo, con li stipendi fissati nel Compartimento Provinciale dei 30. Settembre 1772. da prevalersi dalla Cassetta comune.

VII. Abbiamo già in qualche Luogo abolita la Tassa, e provento, che si pagava dalla Cassetta del Pretorio, e che competeva alla Comunità sopra l'antica Banca attuaria stata soppressa, e riunita al Pretorio, ed in tutti quei Luoghi ove resta ancora una simil Tassa, vogliamo che sia onninamente abolita.

VIII. Restano soppressi i diversi principj, e scadenze assegnate ai Vicariati, e Potesterie, e l'annuali Conferme, dovendosi eleggere in avvenire i soggetti per cominciare in un dato giorno, e continuare fino a nuovo ordine, e dovendosi eleggerli, e mutarli in qualunque tempo che occorra o per causa di vacanze, o per esigenze di buon Governo, fermo stante che i Giusdicenti, e loro Ministri passato un discreto corso di anni, e sempre che lo richieda il miglior servizio debbano esser mutati, onde per questo non vi sia un termine fisso alle mute, queste non daranno mai diritto ad alcuna indennizzazione.

IX. Restano abolite le Fidejussioni, che i Giusdicenti, e loro Ministri erano tenuti a prestare nel soppresso Ufizio del Conservatore delle Leggi, e gli eletti, e mutati dovranno soltanto presentarsi al Presidente del Buon Governo o personalmente o per Procuratore per ricevere dal medesimo quelle particolari Istruzioni che occorressero, ed il detto Presidente senz'altro in vece del solito Certificato consegnerà addirittura ai Giusdicenti eletti o mutati la Lettera Credenziale per i Rappresentanti del luogo.

X. In caso di assenza del Vicario s'intenda di fatto surrogato il suo Notaro, e dove sono due Nota-

Notari, s'intenda surrogato il Notaro Criminale per gli affari criminali, ed il Notaro Civile per gli affari civili; In assenza del Notaro Criminale e Civile dovrà supplire il Vicario; In assenza del Notaro Civile il Notaro Criminale, e in assenza del Notaro Criminale il Notaro Civile se è ancora Criminalista coll'assistenza del Vicario, e non essendo Criminalista dovrà supplire il solo Vicario, salva al Presidente la facoltà di recedere da questa regola, e di surrogare diversamente, secondo che le attuali circostanze esigessero.

XI. Nelle assenze dei Potestà il Presidente suddetto surrogherà o il Potestà più vicino, o il Cancelliere Comunitativo, o altro soggetto idoneo come crederà più espediente secondo le circostanze.

XII. Ma i Notari, e qualunque altro fosse surrogato al Vicario, e Potestà s'intendano sempre autorizzati soltanto a spedire gli affari che senz' altrui pregiudizio non potessero differirsi al ritorno del proprio Giusdicente.

XIII. L'obbligo poi del sindacato seguiterà ad essere annuale, e dovranno stare a sindacato tutti i descritti nell'infrascritto Ruolo senza alcuna distinzione, ed a questo oggetto resta fissato per tutti i Vicariati il primo di Giugno, e per le Potesterie, e per i Feudi il primo di Dicembre.

XIV. Tutti quelli che arriveranno al tempo assegnato pel sindacato senza aver terminato un anno dacchè si trovano nel loro Ufizio, potranno aspettare la ricorrenza di detto tempo nell'anno successivo, e cumulare l'anno intero col tempo rotto, e stare allora a sindacato tanto sul luogo,

 che

che avanti il Presidente del Buon Governo.

XV. Quelli poi che fossero mutati o per qualsivoglia altra causa lasciassero l'Ufizio prima di arrivare al tempo del sindacato tolta qualunque distinzione dovranno stare a sindacato subito dopo aver terminato l'Ufizio.

XVI. Il sindacato locale in caso di muta da un'Ufizio all'altro si dovrà fare in una sola giornata otto giorni avanti il tempo che fosse destinato per la muta nel modo che prescrive la Legge dei Sindacati de 21. Settembre 1773., e nelle ricorrenze annuali del sindacato rispetto a quelli, che non siano stati mutati, il sindacato locale si farà in uno degli ultimi tre giorni avanti il primo di Giugno, e respettivamente avanti il primo di Dicembre.

XVII. Dai tempi assegnati pel sindacato annuale cioè dal dì primo Giugno, e dal dì primo Dicembre, e respettivamente dal tempo in cui abbia il Ministro terminato l'Ufizio comincerà a decorrere il termine di giorni quindici assegnato già a poter presentare ricorsi, e dalla scadenza di questo termine comincerà a decorrere l'altro de' tre mesi a poter purgarsi dai ricorsi medesimi, con facoltà al Presidente del Buon Governo di prorogare per giuste cause un tal termine discretamente; Ed in vece delle Rappresentazioni fin quì praticate dovrà ogni Giusdicente, e Ministro subito al principio del tempo stabilito pel Sindacato partecipare per lettera al Presidente suddetto la Persona da esso deputata come suo Corrispondente o Procuratore in Firenze a raccogliere colla Cartella stampata i Benserviti e fare quant'altro occorre nel Sindacato.

XVIII. La Cartella stampata, che contiene i Tribunali, e Magistrati autorizzati a firmare il Benservito ai Giusdicenti, e loro Ministri, e che gli era consegnata dalla Pratica Segreta ora soppressa, dovrà staccarsi dal Presidente suddetto, e quando sia stata firmata dai detti Tribunali, e Magistrati, dovrà rimettersi al Presidente medesimo, il quale in vista di essa e dei recapiti prescritti dalla Legge de' 21. Settembre 1773., procederà senz' altro all' assolutorie quando non vi siano avanti di esso ricorsi.

XIX. Vogliamo che siano rimessi in pieno vigore, ed esattamente osservati gli Ordini dati colle Nostre Leggi de' 21. Settembre 1773., e de' 9. Gennajo 1774. rispetto a quei Magistrati, e Tribunali che hanno diversi dipartimenti regolati da Uffiziali subalterni, per mezzo dei quali usavano di sottoscrivere tanti Benserviti separati, e perciò Vogliamo che per ciascun Magistrato il Ministro che solo è deputato a fare la firma per tutti i Dipartimenti dependenti dal Magistrato medesimo, debba subito al principio dei termini del Sindacato concertare con gli altri Impiegati del medesimo Tribunale, e raccogliere prontamente le necessarie informazioni, affinchè quando si presentano i Giusdicenti o loro Procuratori per avere il Benservito siano in pronto le cause di concederlo o di negarlo, e non venga loro apportato il minimo ritardo, nè siano obbligati a presentarsi altrove, ed a procurarsi in ogni subalterno Dipartimento una firma separata; volendo Noi assolutamente abbreviare il giro della cartella, e risparmiare ai Giusdicenti una lunga defatigazione.

XX. A tal fine tutti i Magistrati, e Tribunali i quali non hanno sottoscrizione nella Cartella per i Sindacati, abbiano l'obbligo di dare avviso subito volta per volta, o al Ministro, o Magistrato, dal quale essi medesimi hanno qualche dependenza, o direttamente al Presidente del Buon Governo, delle mancanze de' Giusdicenti relativamente agli affari del loro dipartimento, affinchè sia fatto uso di tal ricorso, e per un pronto riparo, quando il caso lo esiga, o per farne conto nel Sindacato.

XXI. Quando poi qualche Magistrato competente negasse il Benservito, potranno i Giusdicenti, e lor Ministri interporre il ricorso alla Nostra Consulta, la quale in luogo della soppressa Pratica Segreta dovrà conoscere le cause della negativa, e se mai troverà che il Giusdicente sia per tal negativa indebitamente aggravato, ne passerà un riscontro al Presidente del Buon Governo affinchè possa darli l'assolutoria.

XXII. I Vicari Feudali averanno nell'occasione dei Sindacati l'istesse obbligazioni che i Giusdicenti Regj, e perchè i Feudatarj secondo gli Ordini veglianti debbono eleggere i lor Vicarj per un tempo determinato, cioè per tre anni, fisseranno il principio di ciascun' Uffizio Feudale nel dì primo di Dicembre per evitare quanto si può l'imbarazzo dei tempi rotti.

XXIII. La Tariffa compresa nell'Editto del Compartimento Provinciale de' 30. Settembre 1772. resta onninamente abolita, e Vogliamo che tutti i Giusdicenti, e loro Ministri per la Lettera Credenziale, e per i Benserviti, ed assolutoria, e tutto

tutto ciò che gli occorre nel Sindacato non soffrano la minima spesa di qualsivoglia emolumento, o tassa, ma debbano conseguir gratis tutti questi atti dai respettivi Uffizi, e Ministri sotto pena ai medesimi della perdita dell'impiego nel caso che ricevessero qualunque benchè piccolo emolumento; e parimente resta abolita qualunque tassa, o emolumento per i Sindacati locali in qualsivoglia luogo, e per i Sindacati in Pisa, e Pistoja rispetto ai Giusdicenti del Territorio Pisano, e Pistojese.

XXIV. Il presente Regolamento dovrà osservarsi in tutte le Provincie dello Stato Fiorentino, nessun luogo eccettuato, e dovrà cominciare il dì primo del prossimo mese di Settembre derogando alle Leggi, ed Ordinazioni veglianti in tutto ciò che fossero contrarie alle presenti disposizioni, e rilasciandole nella loro piena osservanza in tutto il rimanente.

Dato li dodici Giugno millesettecento ottantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

C. BONSI.

COMPARTIMENTO

Dei Tribunali di Giustizia dello Stato Fiorentino.

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO
Con giurisdizione civile nel proprio Territorio, e criminale sopra di esso, e sopra le controscritte Potesterie.	*Di giurisdizione civile sottoposte nel Criminale ai controscritti Vicariati.*	*Dei Ministri residenti in ciaschedun Tribunale.*
SUPREMO TRIBUNALE DI GIUSTIZIA.	Fiesole	Potestà (1)
	Sesto	Potestà (2)
	Campi	Potestà
	Lastra (3) . . .	Potestà
	Galluzzo . . .	Potestà
	S. Casciano . .	Potestà
	Bagno a Ripoli.	Potestà

AREZ-

(1) Coll'obbligo di andare ogni Venerdì al Mercato alla Porta alla Croce.

(2) Coll'obbligo di andare ogni giovedì a Brozzi per rendervi ragione.

(3) La Comunità della Lastra, e Lega di Gangalandi si è staccata dalla Potesterìa di Monte upo, ed al Potestà della Lastra si è sottoposta la Comunità della Caselina, che prima era nella Potesteria del Galluzzo.

VICARIARI	POTESTERIE	RUOLO
AREZZO		Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
	Subbiano	Poteftà
BAGNO (4)		Vicario Notaro Criminale e Civile (5)
	Verghereto	Poteftà
BAGNONE		Vicario Notaro Criminale e Civile
BARGA		Vicario Notaro Criminale e Civile
BORGO SAN SEPOLCRO		Vicario Notaro Criminale e Civile
	Anghiari (6)	Poteftà (7)
	Pieve S. Stef. (8)	Poteftà

CAM-

(4) La Potefteria di Subbiano fu già foppreffa, e aggregata a Bagno.

(5) Coll' obbligo di andare ogni mercoledì a S. Piero in Bagno, ed alle Fiere di detto luogo.

(6) Fu già foppreffa la Potefteria di Monterchi, ed aggregata ad Anghiari.

(7) Coll' obbligo di andare ogni fecondo e quarto martedì del mefe a Monterchi per rendervi ragione.

(8) La Potefteria di Caprefe fu già foppreffa, ed aggregata alla Pieve S. Stefano.

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO
CAMPIGLIA	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Guardiſtallo . .	Poteſtà
COLLE . .	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Barberino di Valdelſa	Poteſtà
	Poggibonſi . . .	Poteſtà
	S. Gemignano .	Poteſtà
CORTONA	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
	Caſtiglion Fior.	Poteſtà NotaroCoadiutore
EMPOLI . .	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Montelupo . . .	Poteſtà
FIRENZUOLA	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
FIVIZZANO	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile (9)
	Albiano	Poteſtà

(9) Coll'obbligo di andare due volte il meſe a Codiponte e Creſpiano.

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO
FUCECCHIO	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
	Castelfranco di sotto (10) .	Potestà (11)
	Cerreto	Potestà (12)
LARI (13) . .	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Peccioli	Potestà
LIVORNO . .	. . . .	Aud. del Tribunale Cancelliere Civile Sotto-Cancelliere Civile Primo Attuario Civile Secondo Attuario Civile Terzo Attuario Civile Cancelliere Crim. Sotto-Cancelliere Criminale Coadiutore Crim.
	Rosignano . . .	Potestà

(10) Fu già soppressa la Potesteria di S Croce, ed aggregata a Castel Franco di sotto.

(11) Coll' obbligo di portarsi ogni Domenica a S. Maria in Monte, ed ogni mercoledì a S. Croce.

(12) Coll' obbligo di portarsi a Vinci ogni Martedì.

(13) Fu già smembrato il Comune del Bagno a acqua dalla Potesteria di Peccioli, ed aggregato a Lari.

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO
MARRADI . .	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Palazzuolo . . .	Poteſtà
MODIGLIANA	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile (14)
MONTAGNA DI PISTOJA	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile (15)
MONTE PULCIANO .	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile (16)
PESCIA (17) .	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
	Buggiano . . .	Poteſtà (18)
	Monte Carlo .	Poteſtà
	Monte Catini .	Poteſtà (19)

PIE-

(14) Coll'obbligo di andare due volte il meſe a Tredozio.

(15) Coll' obbligo di andare ogni quindici giorni nel giovedì a Cutigliano.

(16) Coll'obbligo di andare due volte il meſe a Valiano.

(17) La Poteſteria di Vellano fu già ſoppreſſa ed aggregata a Peſcia.

(18) Coll' obbligo di andare ogni martedì al Borgo per rendervi ragione.

(19) Coll' obbligo di andare ogni lunedì a Monſummano, e a Monte Vetturini.

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO
PIETRASANTA	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
PISA	. . . .	Auditore del Commiffariato Vicario Cancelliere per gli affari Comunit. Notaro Criminale Notaro Civile Coadiutor Crim. Coadiutore Civile
	Bagni di S. Giuliano	Commiffario Notaro
PISTOIA . .	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile Coadiutore Crim. Coadiutore Civile
	Montale	Poteftà (20)
	Seravalle	Poteftà (21)
	Tizzana	Poteftà
PONTASSIEVE	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
	Dicomano. (22)	Poteftà

PON-

(20) Coll'obbligo di andare ogni giovedì alla Catena.
(21) Coll' obbligo di andare ogni fabato a Piftoia.
(22) La Potefteria di S. Gaudenzio refta foppreffa, e aggre-

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO
PONTEDERA	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile Notaro Civile residente a Cascina
	Palaia	Poteſtà
PONTREMOLI	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
	Calice	Poteſtà (23)
POPPI (24)	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile(25)
	Bibbiena (26)	Poteſtà
	Caſtel S. Nicolo (27) . .	Poteſtà

POR-

aggregata al Poteſtà di Dicomano, con obbligo a queſto di portarſi a S. Gaudenzio ogni quindici giorni in un giorno certo da determinarſi dal Magiſtrato di quella Comunità.

(23) Coll' obbligo di portarſi un giorno della ſettimana a Madrignano.

(24) Il Territorio di Moggiona e Badia Prataglia fu ſottopoſto alla giuriſdizione civile di Poppi, ed alla medeſima fu aggregata la ſoppreſſa Poteſteria di Ortignano.

(25) Coll' obbligo di andare ogni primo lunedì del meſe a Moggiona, ed ogni ſeconda domenica di Giugno, Luglio, Agoſto, e Settembre a Raggiuolo.

(26) Reſta ſoppreſſa la Poteſteria di Chiuſi, ed aggregata a Bibbiena.

(27) Reſta ſoppreſſa la Poteſteria di Montemignaio, ed aggregata a Caſtel S. Niccolò, con obbligo al Poteſtà

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO
	Pratovecchio . .	Poteſtà (28)
	Raffina (29) .	Poteſtà
PORTOFER RAIO	. . . .	Aud. del Governo Cancelliere Crim. e Civile
PRATO . . .	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
	Carmignano . .	Poteſtà
RADDA . .	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Greve	Poteſtà
ROCCA SAN CASCIANO	(30)	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Galeata	Poteſtà (31)
	Premilcuore . .	Poteſtà (32)
	Terra del Sole	Poteſtà (33)

S. GIO.

ſtà di queſto luogo di portarſi a Montemignaio, ogni quindici giorni in un giorno certo da determinarſi dal Magiſtrato di quella Comunità.

(28) Coll' obbligo di andare ogni martedì a Stia.

(29) La reſidenza del Poteſtà di Caſtel Focognano fu trasferita a Raffina.

(30) La Poteſteria di Portico fu ſoppreſſa ed aggregata alla Rocca S. Caſciano.

(31) Coll' obbligo di andare ogni giovedì a S. Sofia.

(32) Coll'obbligo di andare due volte il meſe a Montalto.

(33) La Comunità di Dovadola fu aggregata alla Poteſteria della Terra del Sole.

VICARIATO	POTESTERIE	RUOLO
	. . . . (	Vicario
S. GIO: (34)	. . . . (	Notaro Criminale
	. . . . (	Notaro Civile
	Bucine	Potestà
	Castel Franco di sopra	Potestà
	Figline	Potestà
	Montevarc.(35)	Potestà
	Reggello	Potestà (36)
	Terranuova(37)	Potestà
	(	Vicario
S. MINIATO	(38) . . . . . (	Notaro Criminale
	. . . . (	Notaro Civile(39)
	Castel Fiorentino (40) . . .	Potestà
	Montaione (41)	Potestà
	Monte Spertoli	Potestà

S. SA-

(34) L'Ufizialato di Montegonzi fu aggregato alla Giurisdizione Civile di S.Giovanni, abolita la gita al Monastero.

(35) Fu soppressa la Potesteria di Laterina, e aggregata al Potestà di Montevarchi, con obbligo a questo di andare ogni martedì a Laterina.

(36) Coll' obbligo di andare ogni Domenica all' Incisa.

(37) La Potesteria di Loro fu soppressa, ed aggregata a Terranuova, con obbligo al Potestà di questo luogo di portarsi ogni lunedì a Loro.

(38) La Comunità di Montopoli fu aggregata alla Giurisdizione civile di S. Miniato.

(39) Coll' obbligo di andare a Montopoli ogni primo lunedì del mese nell' Autunno, ed Inverno, ed ogni primo e terzo lunedì nella Primavera, ed Estate.

(40) Resta soppresso il Tribunale di Certaldo ed aggregato alla giurisdizione civile di Castel Fiorentino.

(41) Fu già soppressa la Potesteria di Gambassi, e ag-

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO
S. SAVINO .	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Civitella	Potestà
	Foiano	Potestà
	Lucignano (42)	Potestà
SCARPERIA	. . . .	Vicario Notaro Criminale Notaro Civile
	Barberino di Mugello . .	Potestà
	Borgo S. Loren.	Potestà
	Vicchio	Potestà
SESTINO . .	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile
	Badia Tedalda .	Potestà
VICOPISANO	. . . .	Vicario Notaro Criminale e Civile

gregata al Potestà di Montaione, con obbligo a questo di andare ogni quindici giorni nel mercoledì a Gambassi, oltre il solito obbligo di andare due volte il mese a Castelnuovo.

(42) Il Comune di Badicorte fu già aggregato alla Potesteria di Marciano, e questa Potesteria resta soppressa, è aggregata alla giurisdizione civile di Lucignano.

VICARIARI	POTESTERIE	RUOLO
		Vicario
VOLTERRA	. . . .	Notaro Criminale
		NotaroCivile(43)
	Pomarance (44)	Potestà

CIRCOLARE

Relativa ai Procuratori dei Carcerati

DEL DÌ 25. GIUGNO 1784.

Eccellentissimo Signore.

HO reso conto a SUA ALTEZZA REALE dei differenti metodi che si tenevano nell' elezione, e conferma dei Procuratori dei Poveri Carcerati già stabiliti in diversi Tribunali Criminali, parte dei quali son pagati dalle Comunità, ed altri dalla Cassa di questa Camera per essere stato computato il loro stipendio nelle Tasse di Redenzione; E la R. A. S. colla veduta del buon servizio della giustizia, e per un metodo uni-

(43) Coll' obbligo di andare una volta il mese a Montecatini, e Querceto.

(44) La residenza del Potestà di Montecastelli fu già trasferita a Castelnuovo, e questa Potesteria resta soppressa e sottoposta al Potestà delle Pomarance, con obbligo a questo di andare a Castelnuovo ogni quindici giorni in un giorno certo da determinarsi dal Magistrato di quella Comunità.

uniforme, e più coerente ai veglianti Regolamenti, con Veneratissimo Rescritto del dì 12. Giugno 1784 si è degnata di dichiarare, che l'elezione dei Procuratori dei Poveri Carcerati debba farsi dalla Magistratura della respettiva Comunità ove risiede il Tribunale Criminale, sentito prima il Giusdicente sulla qualità, e requisiti dei Concorrenti, senza bisogno per esser valida di ulteriore Approvazione, e che tali Procuratori siano soggetti alla Conferma annuale del Magistrato medesimo, previo il Certificato dell' istesso Giusdicente del buon servizio prestato nell' Anno precedente.

Partecipo a V.S. tali Sovrane Determinazioni perchè siano fatte note a Chi occorre, ed esattamente adempite rispetto ai Procuratori dei Poveri Carcerati che esistessero nel Dipartimento di cotesta Cancellerìa.

Mi avvisi sollecitamente del recapito della presente; E resto.

Di VS.

Firenze 25. Giugno 1784.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto.

CIRCOLARE

Relativa alle residenze Magistrali delle Comunità

DEL DÌ 26. GIUGNO 1784.

Eccellentissimo Signore.

E' stato reso conto a SUA ALTEZZA REALE di una disputa agitata nel Tribunale di Anghiari, e consistente nel determinare se il Residente in quella Magistratura Comunitativa, e insieme Concorrente ad un Impiego dovesse assentarsi soltanto quando si mandava a Partito il suo Nome, e tornar poi a rendere il Voto quando si ponevano a Partito gli altri Concorrenti.

E la R. A. S. per una regola universale a tutte le Comunità con Veneratissimo Rescritto del dì 5. Giugno 1784. si è degnata di dichiarare.

Che il §. 194. delle Istruzioni per i Cancellieri Comunitativi approvate il dì 16. Novembre 1779. esclude il Residente che concorra agl' Impieghi Comunitativi da rendere il Voto anco quando si scrutinano gli altri Concorrenti all'Impiego medesimo.

Che la Magistratura di Anghiari dovrà regolarsi uniformemente a questa Determinazione, non ostante qualunque Sentenza in contrario.

E per togliere l'inconveniente che simili questioni

ftioni si portino in Giudizio S. A. R. ha comandato che per l'avvenire nessuna controversia, o disputa che insorga sopra legittimità di Adunanze delle Magistrature Comunitative, o dei loro respettivi Partiti, e Deliberazioni deva portarsi al Foro Contenzioso, ma che i Cancellieri Comunitativi subito che tali dispute insorgeranno debbano renderne conto alla R. A. S. per mezzo del Soprassindaco, e Soprintendente per attendere la Sovrana Resoluzione nonostante ec.

Commetto a V.S. di render ciò noto a Chi occorre per regola, e per la dovuta esecuzione, e di darmi pronto riscontro di aver ricevuta la presente; E resto. Di V.S.

Firenze 26. Giugno 1784.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto.

CIRCOLARE

Relativa alle Provvisioni dei Giusdicenti Provinciali

DEL DÌ 10. LUGLIO 1784.

Eccellentissimo Signore.

SUA ALTEZZA REALE in conseguenza delle diverse Disposizioni date al Compartimento Provinciale col Regio Editto del dì 12. Giu-

gno 1784. con aver formato un nuovo Ruolo di Vicarj, Potestà, e Notarj, si è degnata di comandare con altro Veneratissimo Motuproprio dello stesso giorno che dalla Cassa della Camera delle Comunità dal dì primo Settembre 1784. siano pagate le Provvisioni ai medesimi respettivamente assegnate, abolite tutte le Provvisioni che per qualsivoglia titolo si pagavano ad essi in avanti, e che tali nuove Provvisioni siano sodisfatte colle regole prescritte nel precitato Editto, fermo stante l'obbligo alla Cassa della detta Camera di doverne pagare ogni due Mesi le respettive Rate, e di farle pagare sul luogo per mezzo dei Camarlinghi Comunitativi secondo il consueto, con avvertire che quella Rata di Provvisione che fosse decorsa avanti il tempo stabilito per il Sindacato non venga pagata ad alcuno di essi senza la fede dell'Uffizio del Presidente del Buon Governo di aver riportata l'Assolutoria.

Colle vedute, e metodi sopraespressi V.S. farà pagare per mezzo del Camarlingo, o Camarlinghi del Dipartimento di cotesta Cancelleria le Provvisioni descritte nell'ingiunta Nota firmata dal Computista di questa Camera, invigilando che siano eseguite in tutte le loro parti le Determinazioni contenute nell'enunciato Editto, col quale si ordina che le Provvisioni come sopra assegnate non soffrano la minima retensione per qualsivoglia Tassa, e debbano pagarsi direttamente a ciascuno di quelli a cui sono dovute, abolito il passaggio per le mani dei Vicarj delle Provvisioni competenti ai loro Ministri, o ad altri, e perciò per quei luoghi, ove era a carico dei Vicarj

carj il pagamento dei Salarj dei Soprastanti, il Cancelliere troverà annessa alla presente Circolare altra Nota dello Stipendio che dovrà far pagare per conto della Camera ai Soprastanti medesimi.

Ella inoltre dovrà aver presente che col divisato Editto sono state abolite tutte le prestazioni, recognizioni, ed emolumenti certi, e munuscoli che dalle Comunità, Luoghi Pii, Uffizi, e Corpi pubblici erano pagate ai Giusdicenti, e loro Ministri in Generi, o in Denari per qualsivoglia titolo, compresi ancora in tale abolizione quelli assegnamenti fissi che sono correspettivi ad Atti, e Funzioni del Giusdicente, e suoi Notarj.

Mi avvisi prontamente il recapito di questa mia; E resto.

Di V.S.

Firenze 10. Luglio 1784.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto.

REGOLAMENTO

Per l'Apertura, e Serratura delle Porte della Città di Firenze nel corso dell' Anno

DEL DÌ 31. AGOSTO 1784.

APERTURA DELLE PORTE

I. LE sei Porte principali della Città a S. Frediano, al Prato, alla Croce, a S. Gallo, a S. Pier Gattolini, e a S. Niccolò dovranno aprirsi tutto l'Anno un'ora e mezzo dopo l'Ave Maria dell'Alba, cioè quando i Ministri della Dogana possono distinguere la diversa qualità, e specie delle monete per la riscossione delle Gabelle, e per apertura della Porta dovrà pure intendersi l'alzamento dei Rastrelli per le tre Porte a S. Gallo, a S. Pier Gattolini, a S. Niccolò in quei Mesi dell'anno nei quali le medesime stanno aperte tutta la notte per il Pedaggio.

II. La Porta a Pinti dovrà aprirsi alle ore sette della mattina dal primo Marzo a tutto Settembre, e alle ore otto dal dì primo Ottobre a tutto Febbrajo, fermi stanti gli Ordini, ed Istruzioni particolari rispetto al trasporto dei Cadaveri ai due Campi Santi tanto da detta Porta, che da quella a S. Gallo.

III. La Porta delle Mulina alla Sardegna si aprirà

aprirà pure la mattina alle ore sette dal primo Marzo a tutto Settembre, e alle ore otto dal primo Ottobre à tutto Febbrajo; E siccome la detta Porta si serra costantemente tutto l'Anno al mezzo giorno dovrà riaprirsi nel dopo pranzo per i Mesi di Gennajo, Febbrajo, Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, Novembre, e Dicembre alle ore due dopo mezzo giorno, e nei Mesi di Maggio, Giugno, Luglio, e Agosto alle ore tre dopo mezzo giorno.

SERRATURA DELLE PORTE

IV. Tutte le Porte indistintamente, eccettuata la sola Porta delle Mulina alla Sardegna, non dovranno socchiudersi, e molto meno serrarsi fino a che non saranno arrivate le Chiavi dalla Gran Guardia alla respettiva Porta a qualunque ora vi giunghino dopo l'Ave Maria della sera, e fermo stante il solito segno da darsi con il Martello dopo l'arrivo delle Chiavi per avvisare che devo chiudersi la Porta sarà permesso non ostante di entrare, ed uscire respettivamente a quelli che a piedi, o con Carrozze, e Vetture, fossero in vista e in moto verso la Porta medesima.

V. La suddetta disposizione, e il termine *serrarsi la Porta* deve intendersi non solamente per quelle Porte che si chiudono assolutamente nella notte, ma per tutte le altre ancora, che stanno aperte o per tutta, o per una parte della notte nelle diverse stagioni dell'Anno mediante i Rastrelli, e l'esazione del Pedaggio a forma degli Ordini Veglianti quali restano confermati in tutte

te quelle parti, ove dal presente Regolamento non venga fatta variazione.

E siccome alle Porte dove si esige pedaggio non segue l'effettivo trasporto delle Chiavi se non che in quell'ora, che devono restare assolutamente chiuse è stato non ostante ordinato, che dalla Gran Guardia contemporaneamente alla partenza delle Chiavi per le altre Porte sia spedito pure un volante con l'avviso per ciascuna delle Porte di pedaggio, al di cui arrivo unicamente alla respettiva Porta, previi i soliti due accenni col Martello, e la libertà di egresso, e ingresso a tutte le Carrozze, Vetture, e Pedoni che sono in moto verso le Porte dovranno abbattersi i Rastrelli, e darsi luogo all'esazione del pedaggio.

VI. Le Porte a S. Gallo, a S. Pier Gattolini, e a S. Niccolò rimarranno aperte tutta la notte secondo il solito per il pedaggio dal primo Maggio a tutto Novembre, e fino alla mezza notte dal primo Dicembre a tutto Aprile di ciascun'Anno, e la Porta al Prato per tutto il corso dell'Anno fino all'Ave Maria dei Morti.

E anco alle ore suddette nelle quali dovranno chiudersi assolutamente le dette Porte non sarà permesso di socchiuderle, e accostarle fino all'arrivo delle Chiavi dalla Gran Guardia, a qualunque ora esse giunghino alla Porta.

VII. La Porta delle Mulina alla Sardegna si dovrà chiudere costantemente in tutto l'Anno all'Angelus della sera fermi stanti gl'Ordini particolari dati rispetto alla Bagnatura alla Vagaloggia.

Fatto li 31. Agosto 1784.

V. ANTONIO SERRISTORI.

GIULIO PIOMBANTI.

MOTUPROPRIO

Relativo alla cognizione della Povertà, e Miserabilità

DEL DÌ 7. SETTEMBRE 1784.

SUA ALTEZZA REALE Volendo, che i Poveri, e Miserabili godano gli effetti della sua Sovrana beneficenza, e che la dichiarazione della competenza del privilegio Loro accordato in occasione di Liti si faccia nel modo il più semplice e conveniente, Vuole e Comanda quanto appresso.

Nei Vicariati dello Stato Fiorentino, niuno eccettuato, sarà in facoltà dei soli Vicarj il dichiarare con loro Decreto i Poveri e Miserabili, tanto per li Affari e Cause Civili della propria giurisdizione Civile di detti Vicarj, che per li Affari, e Cause delle Potesterìe respettivamente comprese nei loro Vicariati, sentito il Potestà, che vi abbia interesse.

Gli attestati, e dichiarazioni dei Parochi, e dei Magistrati Comunitativi sopra di ciò serviranno ai Vicarj di semplice documento per loro regola, e potranno i Vicarj anche senza tal documento deliberare la competenza del privilegio, qualora avessero altronde sufficienti notizie, e fondamenti per accordarlo.

Sarà peraltro dalle loro resoluzioni aperto sempre

pre il ricorso ai Tribunali o Magistrati competenti della Città di Firenze, tanto nel caso di negativa del privilegio, quanto nel caso di concessione per parte di chi vi avesse interesse.

Rispetto ai Poveri, e Miserabili della Città di Firenze, e delle Potesterie comprese nel di lei circondario, apparterrà ai Magistrati di detta Città competenti nell'affare o causa di cui si tratta, di dichiarare con loro Decreto la povertà, o miserabilità, veduti gli attestati, e dichiarazioni dei Parochi, e dei Commissarj dei respettivi Quartieri, e sentito il respettivo Potestà quanto a quelli delle Potesterie del circondario suddetto; E da tali resoluzioni dei Magistrati potrà farsi ricorso alla Real Consulta.

Tanto i sopraddetti Vicarj, che i Magistrati competenti di Firenze per ben conoscere i termini, o limiti della povertà o miserabilità dovranno tenere per regola l'Istruzione de' 5. Giugno 1777., e dovranno procedere e decretare sopra di ciò pettoralmente, e senza minima spesa.

E per ben regolare il loro prudente arbitrio nel dichiarare i poveri e miserabili, avvertiranno sempre a due circostanze, cioè alla qualità dell'Affare o Causa per cui domandasi il privilegio, ed alla qualità dell'avversario, contro cui vogliasi litigare, convenendo usare qualche maggiore facilità a concedere il privilegio nelle Cause importanti, difficili, e più dispendiose, e parimente quando l'avversario è ricco, è capace di fare maggior contrasto.

Il Decreto sopra la povertà, e miserabilità sarà valido ed utile solamente per quel dato affare o Cau-

o Causa per cui è stato richiesto, e che nel Decreto medesimo dovrà esprimersi; Derogando alle Leggi, ed Ordinazioni sopra tal materia fin quì emanate e contrarie alle presenti disposizioni.

Dato li sette Settembre Mille settecento ottantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

C. BONSI.

MOTUPROPRIO

Relativo all' Incanti

DEL DI 30. OTTOBRE 1784.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.



Considerando Noi che le privative facoltà dalle Leggi, e Ordini precedenti conferite all' Ufizio dell' Incanto, stato fin' ora aggregato al Tribunale de' Pupilli della nostra Città di Firenze, per le vendite dei Mobili, Mercanzie, Ori, Argenti, e Gioje, non meno che le Tasse alle quali sono soggetti a favore della Cassa del detto

detto Ufizio i respettivi Venditori, e Compratori, si rendono assai gravose sì agli uni, che agli altri; E volendo anche in questa parte far risentire ai nostri amatissimi Sudditi li effetti delle Nostre Paterne premure per il loro sollievo, e vantaggio, Comandiamo

I. Che fino dal dì primo del futuro Mese di Gennajo 1785. resti abolito, e soppresso il mentovato Ufizio dell' Incanto con tutte le sue privative facoltà, ed ugualmente le tasse del cinque, e del tre per cento, e del quattrino per lira, che dovevansi pagare alla Cassa dell' Incanto dai respettivi Venditori, e Compratori di Mobili, Mercanzie, Ori, Argenti, e Gioie.

II. In conseguenza di ciò colla pienezza della Nostra Sovrana Autorità espressamente annulliamo, e revochiamo dal detto dì primo Gennajo 1785. tutte le Leggi, Statuti, Ordini, e Consuetudini relative al detto Ufizio dell' Incanto, e sue privative facoltà, e specialmente la Legge del dì 8. Giugno 1767. in quella sola parte per altro, che riguarda l' Ufizio dell' Incanto.

III. E siccome col presente Editto non intendiamo di togliere l' Incanto di qualsivoglia genere di Mobili, Mercanzie, o altro, ma soltanto di abolire, e sopprimere l' Ufizio suddetto, colle sue privative, e tasse; perciò tutti i Giudici competenti, e Tribunali di questa Città, in tutti i casi nei quali occorrerà per giustizia ordinare la vendita di Mobili, Mercanzie, Argenti, o Gioje all' incanto, per interesse di un qualche Patrimonio, o Creditore, avranno dal giorno sud-

suddetto in avvenire, la facoltà di procedere all' incanto dei Mobili liberamente, e senza alcuna privativa fra di loro.

IV. Ed affinchè le ordinate, e necessarie Vendite siano eseguite con quella sicurezza che si richiede, dovranno i detti Giudici, e Tribunali prescrivere la forma degl'inventarj, e delle stime da farsi, con rilasciare i Mobili, Argenti, o Gioje ec. che saranno inventariate, e stimate, in consegna a quella persona, che legittimamente rappresenterà il Patrimonio, al quale appartengono, o altro idoneo Soggetto da dichiararsi dal Giudice, che avrà ordinata la Vendita.

V. Tali Vendite dovranno essere eseguite, e fatte in quel giorno, che sarà precedentemente destinato, ed in quel luogo, o Casa, ove si troveranno detti Mobili, ed alle medesime dovrà assistere un Ministro di quella Cancellerìa, o Dipartimento da deputarsi dal Capo d' Ufizio, con uno dei quattro Banditori destinati per la Città di Firenze, al quale apparterrà il registrare in un libro a parte autentico, nell'atto della liberazione, e vendita, il nome del Venditore, e Compratore, e la qualità, ed il prezzo del pegno venduto; E per qualunque opera sua dovrà detto Banditore solamente percipere per sua mercede li emolumenti prescritti nella Tariffa a parte approvata per l'oggetto suddetto.

VI. E quanto alle Vendite volontarie, e dipendenti unicamente dall'arbitrio, e volontà del proprietario, sarà sempre nelle facoltà di ciascuno di fare qualunque Incanto privato a suo talento, e volendo impetrare l'autorità del Tribuna-

le,

le, potrà prevalersi di quello, che più gli piacerà, con presentare in detto caso gl'inventarj fatti colla Stima dei Mobili da vendersi, e nella vendita attuale dei medesimi dovrà osservarsi il metodo sopra indicato.

VII. Il valore, e prezzo di ciaschedun pegno venduto all'incanto, qualora si tratti di vendite necessarie, dovrà essere depositato nella Cassa dello Spedale di Santa Maria Nuova con Mandato di quel Ministro, che avrà assistito alla Vendita, per stare a disposizione del respettivo Giudice, e Tribunale, e per qualunque di tali depositi, non sarà dovuto a detta Cassa alcuno emolumento; E fatto l'enunciato deposito, da verificarsi colla ricevuta, dovrà essere liberamente consegnato al Compratore il pegno stato a di lui favore liberato; E nelle Vendite volontarie dovrà il prezzo esser pagato dal Compratore liberamente in mano dell'istesso Venditore.

VIII. E Volendo Noi ugualmente provvedere all'interesse dei Creditori, alle istanze dei quali saranno fatti dei gravamenti in vigore di Sentenza, o Chirografo, o altro Documento eseguibile, è Nostra Intenzione, che la Comunità di Firenze prima del dì 15. Dicembre 1784. con suo legittimo partito elegga un pubblico Depositario, quale dovrà ricevere, e custodire tutti i pegni gravati di qualunque sorte, per poi vendersi all'incanto di quel Tribunale, che avrà ordinato il gravamento, ed il prezzo dovrà passare nella Cassa di S. Maria Nuova per interesse del Creditore, che dovrà con precedente mandato del Giusdicente ritirarlo.

IX.

IX. Questo pubblico Depositario dovrà essere deputato per i soli pegni gravati nella Città, e dovrà essere dalla Comunità di Firenze eletto d'anno, in anno, senza poter essere confermato se non dopo il tempo di anni tre, e sarà tenuto a prestare quelle cauzioni, che saranno stimate convenienti dal Magistrato Civico; e terminato l'anno di sua ingerenza, dovrà render conto, e far la consegna al nuovo Depositario, che sarà eletto, e per suo onorario, ed emolumento non potrà percipere, che il solo cinque per cento sul valore, e ritratto de' pegni gravati, che resteranno venduti.

X. Tutti i Vicarj, e Giusdicenti provinciali dello Stato e Dominio Fiorentino, che dipendevano nella Vendita all'incanto de' Mobili, e Pegni gravati dal Tribunale de' Pupilli di questa Città, e rimettevano alla Cassa l'importare delle Tasse fin'ora veglianti, dovranno dal detto dì primo Gennaio 1785. in tutte le Vendite di Mobili, Argenti, e Gioie ec. tanto necessarie, che volontarie, le quali occorreranno farsi ai loro respettivi Tribunali, uniformarsi pienamente al presente Regolamento, nè potranno per qualsivoglia titolo, e causa esigere dai Venditori, o Compratori alcuna Tassa, o altro emolumento, compresa ancora la Vendita dei Pegni gravati; non ostante il disposto dalla Legge del dì 8. Giugno 1782. al §. 11.

Tale è la Nostra Volontà, della quale Ordiniamo la più esatta osservanza, e dovuta esecuzione. Dato in Firenze li 30. Ottobre 1784.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

ALESSANDRO FONTENANI

TARIFFA PER IL BANDITORE

PEr la Vendita, e liberazione dei Pegni, che non passano lire quattordici, si dovrà pagare al Banditore

per ogni Pegno . . . . lir.	—	2.	—
Da lire quattordici, a lire trenta =	—	4.	—
Da lire trenta, a lire cinquanta =	—	6.	—
Da lire cinquanta, a lire ottanta =	—	7.	—
Da lire ottanta, a lire cento =	—	8.	—
Da lire cento, a lire dugento =	—	13.	4.
Da lire dugento, a lire trecento =	1.	—	—
Da lire trecento, in ogni somma =	1.	6.	8.

V. ANTONIO SERRISTORI.

ALESSANDRO FONTENANI.

STATO

Delle Cancellerie, e Comunità del Dominio Fiorentino

DEL DÌ 1. NOVEMBRE 1784.



COMUNITA'	CANCELLERIE
	I. CLASSE
1. Firenze	1. Firenze . . . . . .
2. Livorno . . . . *P.*	2. Livorno . . . *P.* .
	3. Ba-

COMUNITA'	CANCELLERIE
3. Bagni S.Giuliano P.	
4. Pisa . . . . . . P.	3. Pisa . . . . . P.
5. Cascina . . . . P.	
6. Prato	4. Prato . . . .
	II. CLASSE
7. Arezzo	5. Arezzo . . . . . .
8. Cortona	6. Cortona . . . . . .
9. Lari . . . . . . P.	
10. Chianni . . . . P.	
11. Castellina Maritt. P.	
12. Lorenzana . . . P.	7. Lari . . . . . P.
13. Orciano . . . . P.	
14. Fauglia . . . . P.	
15. Rosignano . . . P.	
16. Montevarchi . . .	
17. Bucine, e Val d' Ambra	
18. Laterina	
19. Pian di Castiglione Ubertini	
20. Cinque Comuni distrettuali di Val d' Ambra	8. Montevarchi . . . .
21. Due Com. distrett. di Laterina	
22. Radda	
23. Gajole	
24. Castellina in Chianti	

COMUNITA'	CANCELLERIE
25. Pistoja Città . . .	9. Pistoja Città, e Cortine . . . .
26. Cortina di Porta Carratica	
27. Cortina di Porta S. Marco	
28. Cortina di Porta Lucchese	
29. Cortina di Porta al Borgo	
	III. CLASSE
30. Bagnone	10. Bagnone . . . . . .
31. Albiano	
32. Calice	
33. Groppoli	
34. Terra Rossa . . .	
35. Borgo S. Lorenzo .	11. Borgo S. Lorenzo . .
36 Dicomano	
37. S. Godenzo	
38. Vicchio	
39. Campiglia . . . *P.*	12. Campiglia . . *P.* .
40. Bibbona . . . *P.*	
41. Casale . . . . . *P*	
42. Guardistailo . . *P.*	
43. Gherardesca . . *P.*	
44. Montescudajo . *P.*	
45. Sassetta . . . . *P.*	
46. Empoli	13. Empoli . . . . . .
47. Cerreto	
48. Monte Lupo . . .	
49. Lastra	

50. Fie-

COMUNITA'	CANCELLERIE
50. Fiesole	14. Fiesole . . . .
51. Campi	
52. Sesto	
53. Figline	15. Figline . . . . . .
54. Greve.	
55. Reggello	
56. Fojano	16. Fojano . . . .
57. Lucignano	
58. Marciano.	
59. Montepulciano . .	17. Montepulciano . . .
60. Peccioli. . . . *P.*	18. Peccioli . . . *P.* .
61. Lajatico. . . . *P.*	
62. Palaja . . . . . *P.*	
63. Pescia.	19 Pescia . . . .
64. Monte Carlo. . .	
65. Uzzano	
66. Vellano	
67. Pietrasanta. . . *P.*	20. Pietrasanta . . *P.* .
68. Seravezza . . . *P.*	
69. Stazzema . . . *P.*	
70. Tizzana	21. Pistoja Potesterie . .
71. Seravalle	
72. Montale	
73. Pomarance	22. Pomarance . . . . .
74. Monte Castelli . .	
75. Monte Catini di Val di Cecina . . .	
76. Monte Verdi. . .	
77. Castel nuovo di Val di Cecina	

COMUNITA'	CANCELLERIE
78. Pontassieve	23. Pontassieve
79. Rignano	
80. Bagno a Ripoli	
81. Rocca S. Casciano	24. Rocca S. Casciano
82. Portico	
83. Tredozio	
84. Modigliana	
85. Premilcore	
86. Davadola	
87. San Giovanni	25. S. Giovanni
88. Castel Franco di sopra	
89. Terra nuova	
90. Montagna di Pistoja	26. S. Marcello
91. Scarperia	27. Scarperia
92. S. Piero a Sieve	
93. Barberino di Mugello	
94. Volterra	28. Volterra
	IV. CLASSE
95. Bagno	29. Bagno
96. Sorbano	
97. Borgo S. Sepolcro	30. Borgo S. Sepolcro
98. Anghiari	
99. Monterchi	
100. Buggiano	31. Buggiano
101. Massa, e Cozzile	
102. Castel Fiorentino	32. Castel Fiorentino
103. Certaldo	
104. Motajone	

105. Ca-

COMUNITA'	CANCELLERIE
105. Castel Franco di sotto	
106. Monte Calvoli	33. Castel Franco di sotto
107. Montopoli	
108. S. Maria in Monte	
109. Castiglion Fiorent.	34. Castiglion Fiorent.
110. Colle	35. Colle
111. Poggibonsi	
112. Firenzuola	36. Firenzuola
113. Fivizzano	37. Fivizzano
114. Fucecchio	38. Fucecchio
115. S. Croce	
116. Galluzzo	
117. Casellina, e Torri	39. Galluzzo
118. Carmignano	
119. Marradi	40. Marradi
120. Palazzuolo	
121. Monte Catini di Valdinievole	41. Monte Catini
122. Monsummano, e M. Vetturini	
123. Poppi	
124. Bibbiena	42. Poppi
125. Raggiolo	
126. Ortignano	
127. Chiusi	
128. Castel Focognano	43. Raffina
129. Subbiano	
130. Chitignano	
131. San. Casciano	
132. Monte Spertoli	44. S. Casciano
133. Barb. di Val d'Elsa	

COMUNITA'	CANCELLERIE
134. S. Miniato	45. S. Miniato . . . .
135. Vergheretto	46. Vergheretto . . . .
136. Sestino	
137. Badia Tedalda . .	
138. Vicopisano . . P.	47. Vicopisano. P. F. . .
139. Pontadera . . . P.	
140. Ponsacco . . . P.	
141. Bientina . . . F.	
. . . . . .	
	V. CLASSE
142. Barga . . . . . P.	48. Barga . . . . P. .
143. Castel S. Niccolò	49. Castel S. Niccolò .
144. Monte Mignajò .	
145. Civitella	50. Civitella . . . . . .
146. Galeata	51. Galeata . . . . . .
147. Monte S. Savino .	52. Monte S. Savino .
148. Pieve S. Stefano .	53. Pieve S. Stefano .
149. Caprese	
150. Pratovecchio . . .	54. Pratovecchio . . . .
151. Stia	
152. Londa	
153. S. Gimignano . .	55. S. Gimignano . . .
154. Terra del Sole . .	56. Terra del Sole . .
155. Pontremoli	57. Pontremoli . . . . .
156. Portoferrajo . . .	58. Portoferrajo . . . .

CIR-

CIRCOLARE

Relativa ai Cancellieri Comunitativi

DEL DÌ 4. DICEMBRE 1784.



Eccellentissimo Signore.

PEr una più sicura regola dei Cancellieri Comunitativi nelle operazioni che specialmente riguardano le Ragioni, e Saldi delle Comunità, e Luoghi Pij sottoposti alla Revisione annuale della Camera delle Comunità, stimo opportuno di communicar loro i seguenti Articoli delle Istruzioni per i Ragionieri della Camera predetta da SUA ALTEZZA REALE approvate con Veneratissimo Motuproprio del dì 6. Marzo 1784.

Art. 5. Qualora le Risposte dei Cancellieri non siano categoriche, o coerenti alle Osservazioni, ovvero non convengano nel contenuto delle medesime senza alcuna convincente ragione atta a persuadere l'animo dei Ministri Revisori, essi Ragionieri ne daranno parte al Soprassindaco, o al Sindaco respettivamente, i quali dovranno in conseguenza dare gli opportuni provvedimenti, qualora si tratti di articoli che siano nelle loro facoltà, e in caso diverso rappresentar l'occorrente a S. A. R.

7. Allorchè dal complesso delle osservazioni schia-

schiarite, e verificate a termini di quanto sopra resultasse che l'Amministrazione della Comunità, Luogo Pio Laicale, o altro Patrimonio Comunitativo caduto in revisione fosse stata mal tenuta, o regolata, dovranno i Ragionieri darne parte al Soprassindaco, o al Sindaco, affinchè i detti Ministri possano respettivamente avvertire, o riprendere il Cancelliere delle irregolarità, o mancanze che fossero state commesse, e secondo le circostanze farlo anco presente a S. A. R.

8. Per ovviare all'arretramento dei Saldi, cagione sempre di sconcerti nelle Amministrazioni, resta espressamente proibito il trapassare i primi quattro Mesi dell'Annata economica senza avere sindacate, e poste in Saldo tutte le Ragioni scadute nell'Annata precedente; Al quale oggetto sarà a carico dei Ragionieri il sollecitare i Cancellieri a rimettere alle solite scadenze le Ragioni respettive alla revisione in Firenze, e scorso il termine di due Mesi dopo l'epoca finale dell'Amministrazione senza che i detti Cancellieri abbiano rimesse le dette Ragioni, dovranno li stessi Ragionieri passarne la notizia al Soprassindaco, o al Sindaco, non senza dar debito al Camarlingo della penale dovuta per una tal negligenza.

E qualora dentro i quattro Mesi dopo la scadenza dell'Annata non potessero essere ultimate le Revisioni, e Saldi delle Ragioni scadute nella precedente, dovranno i Ragionieri renderne intesi il Soprassindaco quanto alle Revisioni delle Comunità, ed il Sindaco quanto a quelle dei Luoghi Pij, ed altri Patrimonj Comunitativi, acciò i detti respettivi Superiori possano renderne conto a S. A. R.

a S. A. R., con proporre quei provvedimenti che reputeranno necessarj per impedire ogni arretrato nelle Revisioni medesime delle quali si tratta.

9. Quando occorresse procedere a reintegrare l'Amministrazione riveduta di qualche Partita posta indebitamente in Uscita, o passatavi in somma maggiore del suo vero importare, o da non abbuonarsi secondo gli Ordini veglianti, e che in conseguenza si dovesse cancellare in tutto, o in parte la detta Partita, saranno solleciti i Ministri revisori di dar debito della Partita intiera, o dell'eccesso della medesima al respettivo Camarlingo, in caso che l'avesse pagata sopra il precedente Mandato del Cancelliere; E se il Camarlingo averà fatto il pagamento sul Mandato del Cancelliere Comunitativo, in tal caso qualora il detto Mandato o non riguardasse spese approvate dagli Ordini veglianti, o non fosse appoggiato a Deliberazione, o Partito del Magistrato, dovrà esserne tenuto a conto il Cancelliere.

E similmente il Magistrato, o il Consiglio Generale della respettiva Comunità, mentre i Mandati appoggiati alle Deliberazioni di alcuno di tali Corpi non fossero coerenti ai nuovi Regolamenti, o altri Ordini veglianti.

Ed in questi due ultimi casi dovranno i Ragionieri renderne inteso il Soprassindaco, o il Sindaco secondo la natura dell'Amministrazione riveduta, perchè sia provveduto senza ritardo all'opportuna reintegrazione.

10. Osservando i Ragionieri che il reliquato di qualche Camarlingo diventasse annualmente maggiore, ed in somma di qualche importanza supe-

superiore a quelle già stabilite dagli Ordini veglianti, e segnatamente da quelli contenuti nel Biglietto della Segreterìa di Finanze del dì 18. Ottobre 1783. con il quale simili avanzi per le prime spese che potessero occorrere ai nuovi Seggi dei Magistrati Comunitativi, vengono determinati all' incirca nella duodecima parte dell' Imposizione precedente, avuto riguardo però alla natura, e circostanze delle respettive Aziende di Comunità, Luoghi Pij o altri Patrimonj Comunitativi, i Ragionieri saranno in dovere di avvertire sopra tal particolare il Magistrato Comunitativo per mezzo del Cancelliere a non passare da un Annata all' altra con un residuo troppo grande di Credito, e qualora nell' Anno successivo tornasse a comparire un nuovo aumento del Reliquato suddetto, in tal caso i detti Ragionieri ne daranno parte al Soprassindaco, o al Sindaco respettivamente.

13. Quando trovassero in Uscita Partite di Spese o per provvista di Mobili, o per il servizio di Cancelleria, o del Tribunale, o dei loro Ministri senza licenza in scritto del Soprassindaco, dovranno procedere a cassar la Partita, e qualora per la legittimità di tali spese ne sia stata ottenuta la detta licenza, o approvazione nei casi permessi dagli Ordini, dovranno abbuonarle con assicurarsi per altro che i generi provvisti siano descritti nell' Inventario respettivo dei Mobili.

15. E trovando in Uscita delle respettive Amministrazioni Comunitative che cadono sotto la loro revisione Partite di Spese di Muramenti, o Resarcimenti alle Fabbriche dei Palazzi Pretorj, o del-

o delle Cancellerie Comunitative destitute dell' approvazione del Soprassindaco, si dovranno regolare nell' istessa forma descritta di sopra all' Artic. di N. 14. riguardante la Mobilia grossa dei Pretorj medesimi.

23. Qualora ritrovassero lavori di Strade Regie, o Comunitative dati in Cottimo ai Provveditori di Strade, ne prenderanno distinta, e speciale osservazione, e la comunicheranno al Soprasindaco, il quale farà intendere ai respettivi Cancellieri Comunitativi che avvertano i Magistrati a non permettere assolutamente che i loro Provveditori di Strade si facciano direttamente, o indirettamente Cottimanti dei lavori di Strade, e Fabbriche, i quali si eseguiscono per conto delle Comunità, o siano ne' medesimi in alcuna forma interessati, poichè l'Impiego di Provveditore di Strade è stato istituito appunto dai nuovi Regolamenti per tenere in dovere i Cottimanti, e Stradini, e non per costituire un Impresario dei lavori occorrenti alle Comunità.

26. Attesochè i nuovi Regolamenti, e li altri Ordini precitati che vietano l'accordare aumenti di Provvisioni, o Gratificazioni, oltre i Provveditori di Strade, comprendono ancora i Camarlinghi Comunitativi, i quali pure son tenuti ad eseguire tutti i pagamenti, e le Riscossioni che occorreranno per il servizio delle respettive Comunità nel decorso della loro Amministrazione, con la sola mercede, o provvisione ad essi stanziata nel principio del loro impiego, dovranno perciò i Ragionieri cassare indistintamente tutte le Partite che ritrovassero in Uscita a favore de' detti

detti Camarlinghi fuori della provvisione assegnata loro nell' atto dell' elezione.

27. Non ammetteranno spesa veruna d' Incerti, o altri Emolumenti, Munuscoli, o Distribuzioni tanto in Generi, che in Contanti a favore dei Residenti sì nel Magistrato che nel Consiglio Generale.

29. Osserveranno che le Ragioni, tutti i Mandati, ed altri simili Recapiti siano sempre descritti in faccia dei Camarlinghi Principali, e non dei loro Sostituti, poichè le Comunità non debbono conoscere altri Debitori per consegne dependenti dalle loro Amministrazioni che i veri Camarlinghi, come ancora che le dette Ragioni siano sottoscritte dai Revisori eletti dalle Comunità, ed insieme dai respettivi Giusdicenti.

30. E siccome i rimborsi dovuti alle Comunità per dependenza di spese di Vicariato, o di Potesterìa, o per altri titoli di simil natura debbono farsi Anno per Anno a favore delle respettive Comunità Creditrici, perciò si faranno una special premura di tener sempre vigilanti i Cancellieri, acciò per negligenza, o altra ragione non resti alterata la regolarità di questo importante punto di Amministrazione Comunitativa.

31. Osservando i Revisori un notabile aumento del Dazio, o dell' Imposizione Comunitativa in confronto di quelle dell' Anno antecedente, si faranno rimettere il Bilancio, sul fondamento del quale sarà stabilita l' Imposizione medesima per riconoscerne le vere, e precise cagioni, con passarne la notizia al Soprassindaco, perchè conosciute le cause dell' eccesso possa rappresentarle ec.

nei

nei casi che un tale aumento non dipenda dagli Ordini, ma soltanto dall'eccesso delle spese stanziate nell'Annata dai diversi Corpi di Magistrature Comunitative.

35. Inoltre i Ministri Revisori si assicureranno che i Cancellieri Comunitativi prendano copia per l'intiero delle Osservazioni che vengono loro rimesse dallo Scrittojo per gli schiarimenti, e verificazioni opportune in conseguenza delle Revisioni Annuali delle Comunità, Luoghi Pii Laicali, ed altri Patrimonj Comunitativi, poichè le dette Osservazioni potranno sempre servire di norma, e di regola sì alli stessi Cancellieri, che ai loro Successori.

La notizia di quanto è stato come sopra prescritto per i predetti Sigg. Ragionieri somministra a V.S. il mezzo per ben condursi in tutto ciò che ha rapporto al contenuto negli Articoli che le partecipo colla presente Circolare da inserirsi nella Filza corrente di Ordini, e che mi darà prontamente riscontro di aver ricevuta; E resto.

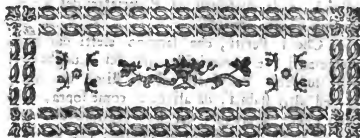
Di V.S.

Firenze 4. Dicembre 1784.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto.

LEG.



LEGGI SANESI

PARTE TERZA.



MOTUPROPRIO

Relativo ai Pascoli, e Stime

DEL DÌ 17. GENNAJO 1780.

SUA ALTEZZA REALE Volendo assicurare quanto è possibile l'interesse delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali della Provincia Inferiore dello Stato di Siena nella formazione delle stime dei Terreni, ed altri Stabili, che a forma dei Regolamenti del dì 11. Aprile 1778. devono dalle medesime Comunità, e Luoghi Pii, essere alienati, e volendo nel tempo stesso provvedere alla regolarità delle stime per i pascoli attualmente amministrati dalle Co-

munità, e da rilasciarsi ai Proprietari del suolo, Ordina quanto appresso.

I. Che i Periti, che saranno eletti dai Rappresentanti, e Amministratori dei Luoghi Pii della suddetta Provincia per le stime dei terreni, ed altri stabili, da alienarsi come sopra, debbano essere approvati dal Provveditore dell' Ufizio de' Fossi di Grosseto all'effetto, che sia valida la loro elezione.

II. Che per le stime dei pascoli, dei quali sia stata domandata la riunione alla proprietà del Suolo, l'elezione del Perito per interesse della respettiva Comunità, o Luogo Pio debba parimente essere approvata dal Provveditore; E l'istessa regola dovrà osservarsi nel caso, che occorra devenire all'elezione del terzo Perito.

III. Avvertiranno i detti Rappresentanti, ed Amministratori di destinare per Periti in tutti i suddetti casi, dei soggetti capaci, e d'intera probità, ed imparzialità; E resta specialmente incaricato il prefato Provveditore, prima di approvare i partiti della loro elezione, ad assicurarsi che abbiano gli accennati requisiti.

IV. Ed all'effetto che le stime dei suddetti Stabili e Pascoli sieno fatte colla dovuta regolarità, i Rappresentanti le Comunità, ed i respettivi Amministratori de' Luoghi Pii, dovranno dare in scritto ai Periti, che saranno stati come sopra eletti, istruzioni chiare e precise contenenti le denominazioni e confini degli stabili, e pascoli da stimarsi, avvertendoli di regolarsi nelle loro stime come se si trattasse di alienazioni tra privati, e privati, salvo per i pascoli il defalco

del ſeſto accordato con i nuovi Regolamenti del dì 11. Aprile 1778. in contemplazione delle ſpeſe, che i Compratori dovranno fare per chiudere i reſpettivi terreni.

V. Nelle dette Iſtruzioni dovrà inoltre accennarſi per notizia, e lume de' Periti la rendita annua comune degli ſtabili e paſcoli da ſtimarſi dedotta, quando ſia poſſibile, da un ventennio, qualora queſta ſi rilevi dai libri delle reſpettive Comunità, e Luoghi Pii, o da quelli dell' Ufizio de' Foſſi di Groſſeto. Ed i Periti nelle relazioni, che dovranno fare in ſcritto delle ſtime loro commeſſe, indicheranno le regole da eſſi tenute nella formazione di tali ſtime.

VI. Queſte ſtime dovranno eſſere giurate dai Periti, i quali rimetteranno le loro Relazioni ai Soprintendenti delle Comunità tanto per i beni ad eſſe ſpettanti, che per i paſcoli rilaſciati alla loro amminiſtrazione, e reſpettivamente agli Amminiſtratori dei Luoghi Pii Laicali per i beni di attinenza de' medeſimi Luoghi Pii, affinchè dai Soprintendenti ed Amminiſtratori predetti ſieno dipoi traſmeſſe al Provveditore dell' Uffizio de' Foſſi di Groſſeto.

VII. Trovando il predetto Provveditore, che le enunciate ſtime ſieno ſtate fatte colle debite regole, in tal caſo procederà alle ulteriori diſpoſizioni preſcritte dai nuovi Regolamenti per l' alienazione dei Beni attenenti alle Comunità, e Luoghi Pii, e reſpettivamente per la riunione del paſcolo alla proprietà del Suolo ſecondo le iſtanze, che ne foſſero ſtate fatte.

VIII. E qualora aveſſe qualche fondato motivo

di credere, che tali stime non fossero giuste, dovrà per i Beni di pertinenza delle Comunità, e Luoghi Pii, commetterne nuove stime, e per i pascoli, dei quali fosse stata domandata la riunione alla proprietà del Suolo, far procedere all' elezione del terzo Perito nelle debite forme, e tanto nell' uno, che nell' altro caso, dovrà concertar l' occorrente col Commissario della Provincia Inferiore a forma del §. III. dell' Istruzione de' 7. Dicembre 1778.

Dato in Firenze li 17. Gennajo 1780.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

F. BENEDETTO MORMORAI.

COMPARTIMENTO

Della Comunità di Massa Marittima

DEL DÌ 3. OTTOBRE 1780.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

VOlendo Noi far attenzione alle istanze stateci umiliate per parte della Comunità di Massa Marittima, situata nella Provincia Inferiore del Nostro Stato Senese, ci siamo determinati a restituire alla detta Comunità la libera Ammi-

nistra-

nistrazione delle proprie Entrate, ed Uscite, e de' loro interessi, ed affari, senza quella stretta dependenza, che hanno avuta fin'ora dall' Uffizio de' Fossi di Grosseto nella fiducia, che la cognizione più precisa, che avranno i Comunisti dei loro interessi, e la libertà di trattargli da se stessi, animerà il loro zelo, e premura in servizio della loro Comunità; e perciò con la pienezza della Nostra Suprema Podestà comandiamo l'osservanza del seguente Regolamento, derogando a qualunque Legge, Statuto, ed Ordine disponente in contrario.

I. Primieramente per la Comunità di Massa a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni, si dovrà intendere la Città di Massa, e tutta quella estensione di Campagna adiacente, che si conosce sotto la denominazione di Territorio di Massa, ed in conseguenza tutti gli Stabili, Persone, e cose comprese nel Circondario suddetto.

II. Concediamo alla prenominata Comunità la facoltà di amministrare i suoi affari Economici per mezzo delle Magistrature, ed Uffizi Comunitativi, che col presente Regolamento vengono istituiti.

III. Stabiliamo pertanto nella detta Comunità un nuovo Magistrato, composto di un Gonfaloniere, e di quattro Priori rappresentanti tutti con voto eguale, ed un altro Corpo col nome di Consiglio Generale, il quale in certi casi, ed in certi determinati affari, che si dichiareranno più abbasso, dovrà adunarsi col Magistrato medesimo. Questo Consiglio Generale sarà composto,

 oltre

oltre i cinque Residenti nel Magistrato suddetto di dieci Consiglieri, parimente tutti con voto eguale.

IV. Il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori goderà di tutti i diritti, distinzioni, e prerogative, che ha avuto fin quì la rappresentanza Comunitativa.

V. Essendo Nostra precisa intenzione, che tutti i Possidenti, o grandi, o piccoli, tanto Laici, che Ecclesiastici, nessuno eccettuato, abbiano parte nell' Amministrazione, e Governo degl'affari Comunitativi, perchè tutti hanno un uguale interesse, che sieno ben regolati, ordiniamo, che per la formazione delle dette Magistrature s'istituiscano tre Borse di Possidenti coll'infrascritto metodo, e che per l'elezione delle persone, che dovranno risedere nelle dette respettive Magistrature, si proceda per mezzo di tratta da eseguirsi annualmente.

VI. Per l'elezione del Gonfaloniere dovrà formarsi una Borsa con includere nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi de' Possessori, che godono il grado della Cittadinanza della detta Città, e possiedono in quel Territorio Beni stabili per il valore almeno di scudi 500. da giustificarsi, come sarà in appresso stabilito.

VII. Per l'elezione de' Priori sarà formata una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima similmente in tante cedole, o polizze distinte i Nomi di tutti quei Possessori, che nel detto Territorio posseggono ancor Essi per il valore di scudi 500., almeno da giustificarsi come sopra.

VIII. Per l'elezione de' Soggetti che dovranno rise-

risedere nel Consiglio generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere parimente in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio, nessuno eccettuato; qualunque sia il valore della respettiva Possessione, da doversi peraltro giustificare, come sarà in appresso disposto.

IX. Dichiariamo, che colla formazione delle predette Borse non saranno offesi, nè alterati i diritti onorifici di chi respettivamente sia, o sarà ammesso a goderne a termini delle Leggi, ed Ordini veglianti.

X. Dovendo tra i Possessori di Beni stabili da imborsarsi, secondo i requisiti, come sopra voluti esser compresi anche i Corpi Ecclesiastici, Benefizj, Patrimonj, Luoghi Pii Laicali, Comunità, Fisco, Aziende Regie, Religioni di S. Stefano, di Malta, Commende, qualora possedano nell' enunciato Territorio, intendiamo, che questi siano imborsati con tutti gli altri Possessori, col nome del Luogo Pio, Patrimonio, Corpo Ecclesiastico, Religione, Corpo Laicale, Comunità ec., a cui appartengono, e non già col nome degli Ecclesiastici, o dei respettivi Amministratori.

E nel caso, che le Persone Ecclesiastiche possiedano Beni proprj Patrimoniali, dovrà imborsarsi il nome delle dette Persone.

XI. Trattandosi di Beni posseduti in Società da più persone, dovrà imborsarsi un sol nome di Essi, cioè quello che sia il più vecchio d'età, o che

o che agisca in qualità di Capo di Famiglia, e della Società, riservata peraltro la facoltà al Magistrato di ammettere uno de' Socj in luogo di quello che fosse stato imborsato, qualora ne fosse fatta formale istanza dalle parti interessate, e riservata altresì la facoltà al Magistrato di surrogare altro Soggetto della Società, qualora quello imborsato fosse impedito a norme delle presenti ordinazioni, e che la Società non avesse nominato altro Soggetto avanti il Magistrato.

XII. Affinchè i Possessori abilitati a risedere nelle respettive Magistrature, come sopra istituite possano nell'attual mancanza di un Estimo, o sia Catasto de' Beni compresi nel Territorio di Massa giustificare agli Effetti voluti dal presente Regolamento il valore delle loro respettive Possessioni, *dovranno osservarsi* le seguenti regole.

XIII. Ciascheduh Possessore esibirà nel termine di due mesi nel Tribunale della Città di Massa le denunzie giurate del valore de' Terreni, Case, o altri Stabili da Esso posseduti in quel Territorio.

Queste dovranno tenersi nel detto Tribunale esposte alla vista pubblica per dar luogo a chiunque di soddisfarsi, ed a dir contro alle denunzie medesime nel termine di 15. giorni, spirato il quale, e non essendovi opposizioni, si abbiano le denunzie per legittime, all'effetto di risedere, o nell'una, o nell'altra Magistratura.

Nel caso di opposizione poi resterà sospesa l'imborsazione, finattantochè dal Vicario di Massa non sian fatte le dichiarazioni, che convengano a termini di Giustizia, avvertendo che per ragio-

ne

ne di tali opposizioni la Comunità non deva soffrire alcuna spesa di Giudizio.

E questo istesso metodo dovrà osservarsi per quelle persone che acquisteranno in progresso Beni stabili nell' enunciato Territorio, sino a che non sarà proceduto alla formazione di un Estimo, o sia Catasto regolare dei Beni situati nel Territorio suddetto.

E frattanto si terrà un registro esatto di tutte le suddette denunzie, le quali secondo le occorrenze della Comunità dovranno servire in Surroga provvisionale del Catasto.

XIV. Questo registro unitamente alle denunzie originali dovrà conservarsi, ove sarà stabilita la Cancelleria Comunitativa, sotto la custodia di un Ministro, che sarà da Noi eletto col titolo di Cancelliere per fare quanto occorra, per la regolare spedizione degli affari della detta Comunità.

XV. Nella medesima Cancellerìa dovranno anche conservarsi le tre Borse di Possessori, come sopra istituite, e queste custodite, e serrate a due chiavi diverse, una delle quali starà presso il Gonfaloniere, e l'altra presso l'istesso Cancelliere.

XVI. Le tre Borse suddette dovranno formarsi dal Vicario di Massa avanti gli attuali Soprintendente, e Priori rappresentanti il Pubblico di quella Città, con procedere in seguito alla prima Tratta, o Estrazione dei Soggetti per il nuovo Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, e per il nuovo Consiglio generale, secondo il numero dei Residenti, come sopra prescritto per ciascheduna delle dette Magistrature, autenticando con suo Decreto gli Atti che dovranno farsi, per la suddetta prima imborsazione, ed estrazione.

XVII. I Residenti nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, e nel Consiglio generale dovranno restare in Uffizio una sola Annata, con il divieto di un Anno, per tornare a risedere nella Magistratura, e con il divieto di tre Anni per tornare a risedere nel Consiglio generale.

XVIII. Non sarà per altro ammesso a risedere nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, e nel Consiglio generale chi non avrà compita l'età di anni 25., al quale oggetto tutte quelle persone, che a forma dei presenti Ordini saranno per essere ammesse nelle suddette borse, dovranno dentro il termine di due mesi, come sopra prescritto, per produrre la giustificazione del valore delle respettive Possessioni far pervenire, ed esibire al Cancelliere Comunitativo le fedi di Battesimo giustificanti la loro età, altrimenti mancando taluno di fare tale giustificazione, se verrà estratto dalle Borse, ed intimato, e che poi sia trovato inabile per l'età, dovrà pagar la pena nella somma e maniera, che resta in seguito fissata per quelli, che essendo capaci di risedere, volessero rifiutare.

Solamente i Pupilli saranno esenti dalla suddetta pena nel caso, che al tempo debito avessero mancato di rimettere la giustificazione della loro età.

XIX. Le successive Estrazioni, o Tratte dovranno farsi annualmente avanti il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori pro tempore tanto tempo avanti, quanto conviene a far le intimazioni ai soggetti estratti, e per dare ad essi, qualora fossero assenti, il tempo necessario a potersi porta-

re

re nella mentovata Città, quando accettino l'Uffizio.

Queste Estrazioni, e Tratte dovranno essere autenticate con deliberazione del medesimo Magistrato.

XX. Volendo espressamente, che le dette tre Borse sieno sempre piene, ed intiere, perciò in tutte le occasioni di tratta dovranno rimettersi volta per volta nella respettiva Borsa i nomi di quelli, che di mano in mano saranno estratti.

XXI. Gli avvisi, e le intimazioni ai soggetti estratti, sì per il Magistrato, che per il Consiglio generale, ed agli eletti per gl'Impieghi Comunitativi, quando non siano assenti, dovranno farsi ad istanza del Cancelliere Comunitativo dal Tribunale di Massa, per mezzo di pubblico Esecutore, perchè costi legittimamente per referto della eseguita intimazione; e quando siano assenti dalla Comunità medesima, dovranno farsi loro pervenire tali avvisi, ed intimazione con lettera del Tribunale da trasmettersi loro per i Canali soliti, notorj, e regolari di Posta, e Procacci del Pubblico, stabiliti per il recapito delle corrispondenze, e lettere.

Serva peraltro d'Istruzione al Cancelliere, come all'occasione che venganó estratte, o elette Persone assenti, come sopra, dovrà il Cancelliere suddetto, oltre la Notificazione prescritta, fare avvisare, anche direttamente, e notificare la seguita tratta, o elezione ai loro Fattori, o Agenti, o Mezzajoli.

XXII. Chiunque sarà estratto per risedere nel Magistrato, o nel Consiglio generale, e non vorrà

rà accettar l'Uffizio, dovrà pagare in benefizio della Comunità a titolo di rifiuto la Tassa di lire 40., se è stato estratto per residente nel Magistrato, e di lire 20., se è stato estratto per residente nel Consiglio generale, eccettuati i casi, nei quali a forma del presente Regolamento fosse in facoltà di alcune determinate persone per particolari riflessi di surrogare, chi per esse legittimamente risieda, con che però non precedendo ad una tal surroga nei debiti tempi paghino la tassa, come sopra respettivamente prescritta per il rifiuto.

XXIII. Quando venga estratto dalle borse il nome di qualche Chiesa, o Benefizio, o di qualche Ecclesiastico Possidente in proprio, sarà in libertà del Rettore della Chiesa, come pure dell' Ecclesiastico Possidente di risedere in persona, o di nominare in suo luogo un soggetto, che sia però degl'abili a potere risedere in persona e questa regola abbia luogo egualmente, sì nell'estrazione dalle Borse del Magistrato Comunitativo, come ancora da quella del Consiglio generale, ma non già per gli altri Impieghi Comunitativi, i quali non dovranno essere esercitati da simili Rettori benefiziati, e Possessori Ecclesiastici, nè per se stessi, nè per mezzo di Sostituti da essi eletti.

XXIV. Venendo poi estratto dalle medesime Borse il nome di un Convento, di una Religione, Fisco, Azienda, Religione di S. Stefano, di Malta, Spedali, o di qualunque altro Corpo Laico, o Ecclesiastico, non essendo questi Corpi ed Aziende per se stessi capaci di risedere, avrà, volen-

volendo il Convento, la Religione, il Corpo Laico, o Ecclesiastico, o Azienda la facoltà di sostituire a suo piacere una persona della Comunità, che lo rappresenti, purchè sia delle abili a potere risedere, e ciò abbia luogo tanto nel caso, che i nomi di detti Corpi ed Aziende fossero estratti per il Magistrato Comunitativo, quanto per il Consiglio Generale, ma non già per gl'altri Impieghi Comunitativi.

Con dichiarazione rispetto ai Conventi, e Monasteri di Monache, che il sostituto dovrà nominarsi da' respettivi Operaj in forma legittima dovendosi ciò considerare, come un diritto dependente dall'Amministrazione dei Beni, per i quali sono imborsati i respettivi Monasteri.

XXV. Per quelli i quali fossero sotto la tutela, cura, ed Economia potranno risedere i Tutori, Curatori, ed Economi, quando da per se stessi vi siano abilitati, come Possessori, o siveero sostituire altri come sopra capaci, e nello stesso modo potranno surrogare, se non saranno Possessori in proprio.

XXVI. Le Donne ancora, le quali parimente non sono per se stesse capaci di risedere, avranno volendo l'istessa facoltà di surrogare una persona fra gli abili a potere risedere.

XXVII. Gl'Ebrei Possessori venendo estratti dalla Borsa del Consiglio Generale saranno abili e capaci a risedere nel medesimo Consiglio, ma qualora venissero estratti dalla Borsa del Magistrato, dovranno sostituire tra gl'abilitati, chi risieda per essi in detto Magistrato.

XXVIII. Nel caso che qualche Possessore tratto

to per la Magistratura Comunitativa fosse impedito per essere uno dei Residenti nella Magistratura di qualche altra Comunità, abbia ancor esso la facoltà di sostituire in suo luogo uno dei soggetti abili a potere risedere nella Magistratura, dov' è stato tratto.

Parimente nel caso che sia tratta la polizza di uno di già morto, o che abbia alienato i Beni, per i quali era stato imborsato dovrà intendersi tratto, o disegnato l'Erede o il Compratore dei medesimi, sempre che abbia i requisiti opportuni, e l' istesso deve intendersi, se qualche Soggetto nel decorso della durata della sua residenza muoia, alieni, o in qualunque altra maniera resti spogliato dei Beni, per i quali era stato tratto a risedere, nel qual caso l'Erede, o il Compratore, o il nuovo Possessore, dovrà succedere in suo luogo, fino alla terminazione dell' Uffizio, e mancando ai requisiti opportuni, sarà proceduto a nuova tratta.

XXIX. Quelli, che al tempo della Tratta, o Elezione si troveranno impiegati in servizio di altra Comunità, e che non vogliano sostituire, sieno esenti dalla pena del rifiuto, chiunque poi avrà pagato una volta il rifiuto per la renunzia di qualunque Impiego Comunitativo, non possa durante il tempo dell' Impiego rifiutato essere tenuto ad accettare, e pagare il rifiuto di altri Uffizj della medesima Comunità.

XXX. Tutti gl' Impiegati al nostro attual servizio, e descritti ai nostri Ruoli con stipendio, ed incumbenze d' Impieghi d' esercizio continuo; siccome ancora quelli, che eserciteranno in Siena
di

di mano in mano Impieghi fissi, e Magistrature, nelle quali la residenza sia obbligata, e insieme quotidiana, saranno dispensati dall'obbligo di risedere nella Magistratura Comunitativa, e nel Consiglio generale della suddetta Comunità, come parimente dall'accettare, ed esercitare Impieghi di Essa Comunità, e per conseguenza del pagare le Tasse di rifiuto, quando venissero eletti ai medesimi, o respettivamente estratti.

XXXI. Restano similmente dispensati in conformità del Motuproprio dei 5. Aprile 1773. i Possessori nella detta Comunità, impiegati al servizio di S. M. il Re delle due Sicilie, o dimoranti nel Regno di Napoli, o Sicilia dall'obbligo di accettare gl' Uffizj, ed Impieghi Comunitativi, e conseguentemente dal pagamento del rifiuto, siccome ancora restano dispensati in ordine al Motuproprio de' 28. Febbraio 1774. quei Possessori, che fossero all'attual servizio di S. M. l'Imperatrice Regina Apostolica Nostra Augustissima Genitrice; quelli parimente che si trovassero all'attual servizio di S. M. Cattolica il Re delle Spagne, in conformità di altro Motuproprio de' 4. Settembre 1775.

XXXII. E siccome alcuni Comunisti della predetta Comunità possono trovarsi nella necessità di portarsi col loro bestiame in altri Territorj, o sivvero trasferirsi in Paesi Esteri, per ragione di Commercio, così intendiamo che queste circostanze siano riguardate, e trattate, come una causa legittima, per essere dispensati dall'accettare Uffizj, e Impieghi Comunitativi, e dal pagare la pena del rifiuto, volendo però che una tal necessità

sità sia riconosciuta dal Magistrato, e confermata con Decreto del Vicario, che dovrà proferirlo senza spesa alcuna, dopo che si sarà assicurato della necessità predetta.

XXXIII. I Debitori della Comunità per conto di Dazio, o per altre Cause, e quelli, che non averanno fatte le volture all' Estimo, allora quando sarà questo compilato, saranno riguardati, come inabili, ed incapaci di alcuno Uffizio d'onore, e d'utile della detta Comunità, non dovendo perciò essere ammessi, quando vengono estratti, e nel caso d'estrazione, saranno i medesimi tenuti al pagamento del rifiuto respettivamente fissato, come sopra a favore della Comunità, come se fossero capaci di risedere, e non volessero accettar l'Uffizio.

XXXIV. Sarà in facoltà del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori il dar divieto dal risedere, sì in detto Magistrato, che nel Consiglio Generale a tutte quelle persone, le quali esercitano Arti, e Mestieri di quelli, che dagli Statuti, o comunemente sono reputati vilissimi, e non onorati, volendo che di ciò venga fatta deliberazione dall' enunciato Magistrato volta per volta, che venisse estratta alcuna di tali persone.

XXXV. E qualora alcuna delle Borse, come sopra istituite si vuotasse per la moltiplicità dei rifiuti fatti legittimamente, delle dispense, e divieti, a norma delle presenti ordinazioni, e non rimanesse un numero di soggetti sufficiente a formare il Magistrato, ed il Consiglio generale, si deverrà a nuova imborsazione, e estrazione di Soggetti, ai quali si faranno nuove intimazioni,

e non

e non accettando pagheranno nuovamente i rifiuti con la regola e forma prescritta di sopra, e così dovrà sempre continovarsi la rinnovazione delle imborsazioni, e tratte, fin tanto che si trovi chi accetti l' Uffizio di Residenti nelle prenominate Magistrature, dovendosi frattanto, che si fa questo giro continovare la residenza del vecchio Magistrato, e Consiglio generale, acciò la Comunità non rimanga senza servizio.

XXXVI. Seguita l'estrazione de' Soggetti, e la loro accettazione, sarà obbligo del Cancelliere Comunitativo di mandarne una nota al Provveditore dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto per sua regola, e notizia semplicemente.

XXXVII. Nelle adunanze, tanto del Magistrato, che del Consiglio generale, si dovrà osservare, rispetto ai Posti l'ordine dell' estrazione, e perciò precederà a tutti il Gonfaloniere, e di poi secondo l'ordine predetto, i Priori, ed i Consiglieri, dovendo tutti risedere in Lucco nero, senza distinzione alcuna, a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato respettivo.

XXXVIII. Il Consiglio generale fisserà una volta per sempre l'onorario, tanto per i Residenti nel Magistrato, che per i Consiglieri, non dovendo però eccedere la somma di Scudi sei l' Anno per ciascuno de' Residenti in Magistrato, e Scudi due l' Anno per ciascuno dei Consiglieri, soppressi tutti gli emolumenti, e mance a carico della Comunità.

XXXIX. In tutti i casi di adunanze del solo

Magistrato unito col Consiglio generale, dovranno i Componenti dell' uno, e dell' altro intervenire a tutte le Adunanze, sì ordinarie, che straordinarie, dei loro Corpi, altrimenti mancando senza legittima causa, da riconoscersi dal solo Magistrato, saranno tenuti a pagare alla Cassa della Comunità Lire due a titolo di appuntatura per la mancanza d' intervento a ogni Sessione, ed inoltre non dovranno percipere l' emolumento loro assegnato per la rata tangente delle adunanze, alle quali mancassero.

XL. E quando non vi fosse il numero sufficiente a poter deliberare, e che perciò non potesse farsi l' Adunanza, il Cancelliere Comunitativo registrerà quelli, che sono venuti, e intimerà a tutti quelli, che hanno mancato d' intervenire, senza legittima causa, come ogni danno, e pericolo proveniente dalla non fatta Sessione, tanto per interesse della Comunità, quanto dei terzi, si poserà sopra di essi, e tale intimazione dovrà farsi per gli Atti del Tribunale di Massa, a spese dei mancanti, senza legittima causa, fermo stante il pagamento delle Lire due di appuntatura prescritto di sopra, e con l' obbligo al Cancelliere di tenere di tutto un esatto registro per suo discarico.

XLI. Creato che sia il nuovo Magistrato Comunitativo, e Consiglio generale col metodo stabilito per la prima volta solamente all' Articolo XVI. dovrà il Magistrato, ed il Consiglio generale procurare sollecitamente, che la Comunità abbia chi eserciti tutti gli altri Impieghi Comunitativi prescritti dal presente Regolamento, e

col

col metodo, e sistema d' elezione, che viene respettivamente fissato per i medesimi, con dichiarazione però, che le persone attualmente impiegate al servizio della Comunità, dei Luoghi Pij laicali, o altri Patrimonj, o Aziende Comunitative in qualunque forma elette, purchè non siano negl' Impieghi, ed Uffizj soppressi per i presenti ordini dovranno continuare ancora il loro Impiego, per il termine di un Anno, dopo il qual tempo succederanno nei respettivi Impieghi quelli i quali saranno stati estratti, o eletti a forma del presente Regolamento.

Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, vogliamo, ed ordiniamo, che restino soppresse, ed abolite le seguenti Magistrature, Impieghi, ed Uffizj, finora esistenti nella Comunità di Massa, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione de' medesimi.

Il Magistrato composto del Soprintendente, Prior Maggiore, e Prior Minore insieme con i Priori d' Uffizio.

L' antico Consiglio generale.

Il Magistrato dei Santesi.

Il Camarlingo Comunitativo.

Il Rettore dello Spedale di S. Andrea di vecchia istituzione.

Gli Operaj, e Camarlinghi parimente di vecchia istituzione della Cattedrale, e delle Chiese di S. Pietro all' Orto, e di S. Francesco, e qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e

Priori tutti i diritti e prerogative de' vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo, che in quanto per il presente Regolamento viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio generale, che ne vengono specialmente incaricati.

XLII. Il nuovo Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, rappresenterà a tutti gli effetti voluti dalle presenti Ordinazioni il Corpo della Comunità di Massa, qualora sarà adunato in numero di due terzi almeno del numero totale dei Componenti il Magistrato medesimo, e questo deve essere il numero necessario, e sufficiente per la validità delle Sessioni, salvo in quelle materie, e casi, nei quali viene particolarmente prescritto l'intervento ancora del Consiglio generale; rispetto al quale parimente deva esser necessario nelle Adunanze il numero dei due terzi almeno del total numero dei Componenti il Consiglio generale.

XLIII. Tanto le risoluzioni, o siano partiti del Magistrato suddetto, quanto quegli del Consiglio generale soprannominato, si abbiano per vinti, quando il numero dei voti favorevoli arrivi a due terzi, o superi i due terzi il numero dei voti contrarj, dovendosi conservare il metodo di rendere il voto nelle Magistrature, come vien prescritto dagli Statuti, ed Ordini veglianti.

XLIV. Il Magistrato Comunitativo in tutti gl' affari riservati al medesimo, vogliamo, che abbia una piena facoltà, e libertà, e che le di lui risoluzioni, deliberazioni, o partiti devino aver

aver piena esecuzione; salvo in tutti quei casi, nei quali a forma delle presenti disposizioni convenisse domandare l'Approvazione Sovrana, o la presenza del Giusdicente, come si dirà a suo luogo.

XLV. Nella predetta Comunità rappresentata in certi affari dal solo Magistrato, ed in altri affari dal Magistrato, e dal Consiglio generale confermiamo, ed in quanto occorra concediamo la piena, e libera Amministrazione delle sue Entrate, e Uscite, e dei suoi affari, e interessi nel modo, e forma però che sarà prescritto in appresso. E raccomandiamo allo zelo, e capacità dei Comunisti gl'interessi della loro Comunità, siccome ancora l'invigilare con ogni attenzione, e premura sulla buona Amministrazione dello Spedale, Compagnie, Fraternite, e Luoghi Pii Laicali, esistenti nella loro Comunità, ai quali per altro confermiamo, ed in quanto occorra concediamo la libera Amministrazione dell'Entrate, e Uscite loro, nel modo che sarà prescritto in appresso.

XLVI. In conseguenza di una tal facoltà sarà esente la detta Comunità dal dimandare l'approvazione per il pagamento dei salari dei suoi Impiegati, e delle altre spese del suo servizio, le quali saranno legittimamente pagate dal Camarlingo Comunitativo, colla sola autorità del Partito Comunitativo legittimamente fatto, e susseguenti Mandati firmati, secondo il sistema, che resterà qui in appresso individuato.

XLVII. La sopraintendenza, e Governo dello Spedale di S. Andrea, e delle Opere situate nel-

la Comunità di Massa, per l'avvenire dovrà risedere nel Corpo del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, con la facoltà al medesimo d'eleggere, e confermare annualmente i Ministri inservienti allo Spedale, ed Opere suddette; E siccome la buona Amministrazione richiede, che qualcheduno invigili più da vicino agl'interessi dei predetti Luoghi Pii, perciò vogliamo, che ogn' Anno si estragga dalla Borsa de' Priori un soggetto per ciascheduno degl'enunciati Luoghi Pii, il quale sotto la dipendenza del Magistrato medesimo amministri quanto allo Spedale col titolo di Rettore, e rispetto agl'altri Luoghi Pii col nome di Operajo, le Aziende dei Luoghi Pii suddetti, dovendo ciascuno di essi separatamente amministrare quella, che gli sarà destinata nell'atto dell' Elezione.

I Suddetti Rettore, ed Operaj dovranno essere estratti, uno alla volta, ed approvati per partito del Magistrato Comunitativo, e dureranno ciascuno nel suo respettivo Uffizio un Anno solo con divieto dell'Anno susseguente per tornar di nuovo all'esercizio di Rettore, e respettivamente Operajo in qualunque de' Luoghi Pii suddetti.

Il predetto Rettore ed Operaj ciascuno relativamente al Luogo Pio, a cui è stato deputato, dovranno alla fine di ogni Anno, e prima di rimettere la loro ragione all' Uffizio de' Fossi di Grosseto rendere esatto conto del loro amministrato al Magistrato Comunitativo di Massa, il quale farà le partecipazioni opportune al Provveditore dell' Uffizio de' Fossi predetto nel caso, che osservasse qualche trasgressione, o irregolarità commessa dal Rettore, ed Operaj predetti.

XLVIII. La Comunità, e Luoghi Pii Laicali non potranno obbligare, alienare, consumare i loro fondi, e capitali, senza l'espressa nostra approvazione.

XLIX. Non potranno la Comunità, e Luoghi Pii Laicali intraprendere liti, come Attori senza la permissione del Provveditore dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, ma potranno per altro procedere per le vie di ragione all'esazione dei loro Crediti, contro i loro debitori, già esistenti, o che in avvenire potessero esser creati.

L. Resta proibito il promiscuare, e confondere gl'interessi dei Patrimonj della Comunità, con quelli di qualunque altro Patrimonio Comunitativo, o dello Spedale, e Luoghi Pii Laicali, Compagnie, Fraternite ec., ancorchè questi fossero dependenti dall' Amministrazione, e Governo della Comunità medesima.

LI. Tutti i Beni stabili della sopraddetta Comunità, e Luoghi Pii Laicali, ed altri Patrimonj Comunitativi dovranno vendersi a forma di quanto è stato prescritto con i nuovi Regolamenti della Provincia Inferiore di Siena degl 11. Aprile 1778., i quali insieme con gli altri Ordini veglianti intendiamo, che restino in piena osservanza, anche nel Territorio della Comunità suddetta in tutte quelle parti, nelle quali non viene diversamente provveduto col presente Regolamento.

LII. Vogliamo, che alle Tasse, che attualmente si corrispondono dalla Comunità predetta alla Cassa dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, sia surrogata una Tassa unica, detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell'

 enun-

enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi di 1133. 13. 4. di lire sette per ogni scudo, ed in questa somma, si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa all' Uffizio de' Fossi di Grosseto surrogata a quella di antica Istituzione, e che si pagava all' Uffizio de' Conservatori di Siena.

Tassa all' Opera del Duomo di Siena.

Tassa per i Forzati.

Tassa per i Giusdicenti.

Tassa per gli Esecutori di Giustizia.

E si abbia per compresa nella suddetta somma di Tassa di Redenzione la provvisione, che deve percipere il Cancelliere della medesima Comunità.

LIII. La detta Tassa di Redenzione dovrà pagarsi repartitamente in tre paghe per ogni annata, da stabilirsi, secondo che sarà concertato tra la Comunità suddetta, ed il Provveditore dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, il quale dovrà avere in veduta le stagioni, ed i tempi dell' anno, che saranno più comodi, tanto in riguardo alle riscossioni dell' Entrate Comunitative, quanto all' esazioni, per chi dovrà contribuire alle Imposte, e le rimesse, e pagamenti della predetta Tassa alla Cassa dell' enunciato Uffizio, dovranno esser fatte a tutte spese, e rischio della Comunità medesima, ed in moneta Toscana.

LIV. Dovrà supplirsi alla soddisfazione di questa Tassa, ed inoltre a tutte le spese locali Comunitative, prima coll' Entrate patrimoniali della Comunità, e poi in mancanza di assegnamenti,

ti, si deva ricorrere annualmente all' Imposizione per quella somma, che occorrerà a compire pagamenti dell' annata, restando assolutamente proibito di passare da un annata all' altra con risiduo di debito, e perciò dovrassi misurare l' Imposta con mira, che avanzi più tosto di quel che manchi all' importare di quella somma; la quale devesi pagare coll' Imposizione.

LV. Nel caso, che in mancanza, e supplemento dell' Entrate Patrimoniali della Comunità per soddisfare, tanto alla Tassa di Redenzione, quanto all' altre spese Comunitative, deva procedersi ad una Imposizione, questa per ad esso, e provvisionalmente, e sino a tanto che non sarà formato il nuovo Estimario Comunitativo, dovrà posarsi, e distribuirsi, su i Beni stabili situati nel Territorio di Massa, secondo il valore dei detti Beni resultante dalle respettive denunzie, delle quali si è parlato al §. XIII.

LVI. Comandiamo che nella Comunità di Massa dentro tre anni di tempo dal giorno, che avrà principio il presente Regolamento si faccia un Estimo sopra lo Stato di tutti i Beni stabili nessuno eccettuato, esistenti nel Circondario della detta Comunità, il quale Estimo porti la descrizione, la situazione, la valutazione dei suddetti Beni stabili, da farsi con quel metodo, e regola che da Noi sarà prescritto con Regolamento a parte, e un tal Estimo, dopo che sarà fissato, e che avrà ottenuta la nostra approvazione, servirà a regolare i reparti dell' Imposte Comunitative, abolito ora il metodo, come sopra provvisionalmente stabilito di repartire le Imposte, sul

valore

valore dei Beni resultante dalle Denunzie, il qual metodo dovrà durare solamente, fin tanto che noi vi si possa sostituire il nuovo Estimo.

LVII. La Comunità per l'Esazione delle sue Entrate, ed Imposte goderà i privilegi, e la prelazione del Fisco, che gli saranno ammessi in qualunque Tribunale.

LVIII. Al pagamento della Tassa di Redenzione, e spese Comunitative in quanto occorrà, sieno soggetti tutti i Beni stabili, situati nel Territorio della Comunità; intendendosi, che devano concorrere, come tutti gl'altri a tali spese i Beni stabili de' Luoghi Pii, degl' Ecclesiastici, delle Aziende Regie, Religioni di S. Stefano, e di Malta, Fisco, Luoghi Pii Laicali, ed ogni altro Patrimonio, e Possessore, nessuno escluso, nè eccettuato, ancorchè fosse tale, che si ricercasse speciale, ed individua menzione per esser compreso nel presente Ordine.

LIX. Per togliere ogni dubbiezza, e difficoltà che potesse nascere nel reparto dell' Imposizioni Comunitative, si dichiara che i Contadini, o siano Lavoratori di Terre di altri, non devino esser mai molestati, nè aggravati d' Imposizioni, o sulla testa, o sulla parte Colona, o sulla industria loro, e che lo stesso si osservi rispetto agli Artigiani, ed Operanti di qualunque Professione, o Mestiere, quando per altro non siano Possessori di Beni stabili, per i quali dovranno concorrere con tutti gl' altri Possessori.

LX. Il Cancelliere Comunitativo dovrà prestar tutta l' opera sua per formare lo Stato delle spese, e degli assegnamenti annuali, come pure per il

il reparto delle Imposizioni occorrenti, e fare quanto altro può abbisognare, senza nuovo stipendio, nè Emolumento alcuno, a riserva della metà delle pene, che in appresso si stabiliranno, contro i Morosi al pagamento delle loro Rate d' Imposizione.

LXI. Per dare una maggior sicurezza, e soddisfazione a tutti i Contribuenti all' Imposizione Comunitativa da farsi dal Magistrato Comunitativo in quella maniera, che a lui parrà più propria dentro i metodi già prescritti; devino eleggersi nella forma, che si dirà in appresso, due probe, e capaci persone fra gli abili a risedere nel Magistrato medesimo, le quali col nome di Revisori debbano riconoscere, se il reparto fatto sia giusto, se siano stati inclusi tutti i Beni stabili situati nella Comunità, niuno eccettuato, e se per accidente sia seguito qualche sbaglio nella calcolazione, o conteggio, senza mescolarsi niente per altro, nè sulla quantità dell' Imposizione, nè sulla qualità della medesima, assegnando a questi Revisori un breve, e discreto termine ad aver compita la loro incombenza.

LXII. L' Elezione dei due Revisori dell' Imposizione dovrà farsi coll' estrazione di quattro polizze dalla Borsa dei Priori, e poi partitarsi ciascun nome dal Consiglio generale, avendo per eletti quei due, che vinti per i due terzi almeno otterranno maggior numero di Voti favorevoli, e dovrà rinnovarsi l' Estrazione, e partito, fintantochè due restino vinti, come sopra.

LXIII. Compita dai due Revisori la loro incombenza referiranno in scritto al Magistrato, se il

il reparto, e l'Imposizione stanno a dovere, e nel caso che si trovassero errori, accenneranno quali siano, e il Magistrato averà il diritto di stanziare di mano in mano ai due Revisori quel munuscolo, o sia gratificazione, che potranno avere meritata nell'adempimento della loro incombenza.

LXIV. Dopo l'esame di una tale relazione, dovrà esser questa sottoposta per via di partito all'approvazione del Magistrato, e dopo che l'averà approvata, o corretta, come crederà conveniente, rimetterà il reparto dell'Imposizione al Vicario, perchè questo faccia pubblicare i tempi, e i modi, nei quali i Contribuenti dovranno aver pagate le loro respettive Rate al Camarlingo Comunitativo, colla pena del dieci per cento, più per le somme non pagate ne' termini, che saranno stati come sopra prescritti.

LXV. Quelli, che di tempo in tempo saranno eletti all'Impiego di Revisore siano tenuti accettarlo, e volendo alcuno rifiutarlo, pagherà lire 40. di pena alla Cassa comunitativa da andare a favore, e benefizio di chi sarà eletto in luogo suo, e così di mano in mano finchè si trovi chi accetti l'Uffizio, e l'accettante goderà di tutti i rifiuti antecedenti, e ne perciperà l'importare, subito che averà adempito alla sua incumbenza.

LXVI. I Contribuenti alle Imposte comunitative dovranno aver pagate le loro tangenti al Camarlingo comunitativo nei modi, e tempi che saranno fissati, e pubblicati colla pena del dieci per cento di più per i Morosi.

LXVII. E dovendo egualmente concorrere al rim-

rimborso delle spese comunitative tutti i Beni stabili indistintamente niuno eccettuato, perciò approvato, che sia il reparto dell' Imposizione, e pubblicati i termini dei pagamenti delle respettive quote, devino senz'obbligo d'altra notizia aversi per notificati tutti i debitori di qualunque grado, stato, e condizione.

LXVIII. E quelli i quali nei termini prescritti non averanno compiti i respettivi dovuti pagamenti devino essere esentati per via di sequestro, e successivamente deva procedersi indistintamente all'esazione sopra tutti Beni imposti, senza distinzione di stato, grado, e condizione di Possidenti, fino all'intera sodisfazione del debito, e del dieci per cento di più per i Morosi; ed inoltre saranno anche soggetti alla pena del rifiuto, nel caso, che in tempo della loro mora fossero estratti per alcuno degl' Uffizi della Comunità, come è stato dichiarato di sopra all'Articolo XXXIII.

LXIX. Il prodotto, e incassato per dependenza della detta penale si divida per metà fra il Camarlingo e il Cancelliere Comunitativo, ma non si possa esigere dai medesimi, se non quando sia seguito il pagamento totale della Posta d'Imposizione, e il pagamento effettivo, altresì della pena del dieci per cento.

LXX. Sarà sempre permesso a qualunque de' Contribuenti di vedere nella Cancellerìa Comunitativa, senza spesa alcuna il Libro d' Entrate, e di Uscite della Comunità, e tutti i Conti, che hanno rapporto alla medesima, ma volendo poi qualche copia debba farla, o farla fare a sue spese.

LXXI. Nella predetta Comunità dovrà esservi un Camarlingo Comunitativo, e l'elezione del Camarlingo dovrà farsi nelle persone capaci a risedere nel Magistrato con estrarre davanti, e nell'adunanze del Consiglio generale quattro polizze dalla Borsa de' Priori, e con mandare a partito di detto Consiglio generale i quattro nomi, così estratti, e quello che vinto per i due terzi almeno, averà maggior numero di voti, s'intenda eletto per nuovo Camarlingo, dovendosi rinnovare l'estrazione, e il partito, fintantochè uno resti vinto nella maniera, che si è detto; volendo altresì, che tale elezione si faccia in una sola adunanza, ed in quella stessa, nella quale sarà fatta l'estrazione dei Soggetti da partitarsi.

La provvisione al detto Camarlingo sarà fissata prima dell'elezione del Soggetto dal Consiglio generale in quella somma, che crederà conveniente; oltre la quale non potrà il Camarlingo percipere altro emolumento, o partecipazione in generi naturali; nè in contanti a riserva del cinque per cento, o sia la metà della penale fissata all' Articolo LXIV.

LXXII. L' Uffizio del Camarlingo non possa durare meno di un Anno intiero, nè più di tre Anni, e per un Anno precisamente deva farsene l' elezione, colla facoltà di confermarlo successivamente due altre volte, qualora il di lui servizio sia trovato plausibile, ed utile alla Comunità, ben inteso peraltro, che non possa durare quest' Uffizio più di tre Anni, e che nel caso, che fosse confermato dopo il primo Anno, e che egli non volesse accettare, sia esente dal pagamento del rifiuto.

LXXIII. Chi avrà una volta esercitato l'impiego di Camarlingo, o per un'Anno, o per due, o tre Anni, deva avere vacazione per Anni intieri nell'istessa Comunità dall'impiego di Camarlingo.

LXXIV. Confermando in questa parte gli Ordini veglianti, sia tenuto il Camarlingo riscuotere l'Entrate, ed Imposte Comunitative di qualunque natura, e notarle nei soliti Spogli, e Dazzajoli, che gli saranno consegnati nel principio, o nel corso del suo Uffizio, e che tali esazioni devino andare totalmente a suo carico, e rischio, e come suol dirsi in accollo, o sia a schiena.

LXXV. Rimettiamo alla facoltà del Magistrato il prescrivere la somma, per la quale il Camarlingo deva dare cauzione, o mallevadoria, e l'approvare i Mallevadori, o cauzioni che verranno esibite dai Camarlinghi, secondo che parrà al Magistrato predetto di buon servizio, e di buona amministrazione degl'interessi Comunitativi, al quale effetto dovrà il medesimo Magistrato assicurarsi dell'idoneità del Camarlingo, e suoi Mallevadori, dovendo rispondere per i medesimi, mentre questi non fossero idonei, e sufficienti a indennizzare la Comunità nel caso di qualche mancanza.

LXXVI. Se alcuno legittimamente eletto alla carica di Camarlingo non vorrà accettarla, dovrà pagare alla Cassa Comunitativa Lire 40. per il rifiuto, da andare a benefizio di chi sarà eletto in suo luogo, ed accetterà l'Uffizio, e così di mano in mano fintantochè si trovi chi lo accetti, il quale dovrà godere di tutti i rifiuti antecedenti, e perciperne l'importare.

LXXVII. Il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori dovrà ogni Anno deputare due Soggetti dei più capaci dal numero dei Possidenti descritti nella Borsa del Magistrato, i quali due Deputati siano i Revisori dell'amministrazione del Camarlingo della Comunità, e devano fare la revisione al detto Camarlingo, e presentare al Magistrato suddetto la dimostrazione per doversi dal Magistrato medesimo approvare, e disapprovare per mezzo del Partito, e quelli che fossero eletti per i due Revisori, come sopra, non possino ricusare, ma devino da per loro, o per mezzo di persone capaci, da loro, ed a loro rischio sostituite eseguire la revisione suddetta, e presentarne la dimostrazione al Magistrato, dal quale deva decretarsi a favore dei detti Revisori quell' onorario, che crederà conveniente per l'operazione di tale revisione, con dichiarazione, che quello il quale avesse adempito una volta all'incumbenza di Revisore del Camarlingo, come sopra non possa essere forzato ad esercitarla nuovamente per lo spazio di tre Anni successivi, ma volendola accettare, sia in facoltà del Magistrato l'eleggerlo nuovamente, e quante volte a lui piacesse, e lo credesse di buon servizio.

LXXVIII. L'amministrazioni dei suddetti Luoghi Pii, compresi nella suddetta Comunità dovranno non solamente continovare, ad avere le solite revisioni, e saldi locali, ma oltre a ciò ogni volta, che fosse stata fatta la revisione di alcun Luogo Pio, il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della Comunità deva, assegnandoli una recognizione, eleggere uno degli Abitanti per esa-

esaminarla, e sindicarla, e quella colle sue osservazioni rimettere al Magistrato medesimo, cui spetti l'approvarla, o disapprovarla per mezzo di partito.

LXXIX. Nonostanti le dette revisioni locali, dovranno fino a nuovo ordine continovare a farsi le revisioni nell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, e però la Comunità, ed il suo Camarlingo alla fine dell' Annata, dovrà trasmettere all' Uffizio de' Fossi di Grosseto i libri di sua amministrazione, e documenti nelle forme solite, e previe le revisioni, e saldi locali, che sopra.

Come pure i Luoghi Pii laicali compresi in detta Comunità, e fino ad ora sottoposti alla revisione dell'enunciato Uffizio, dovranno continuare in tale sottoposizione al solo effetto della revisione nella medesima forma, e previe le revisioni locali suddette.

E vogliamo che tutte le suddette revisioni si continuino a fare annualmente, non solo per rilevare il rendimento dei conti dei Camarlinghi, ed Amministratori, ma anche colla mira speciale di verificare l'osservanza dei presenti Ordini in tutta la loro estensione.

LXXX. La suddetta Comunità, come pure i Luoghi Pii laicali, ed ogni altra Azienda, e dependenza Comunitativa, dovranno continuare ad essere esenti dal pagamento delle Lettere, Decreti, ed Atti, e di ogni altra operazione, che per conto, e per servizio loro occorreranno farsi dai Ministri dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, niuno eccettuato, i quali devino prestare la loro opera *ex Officio*, e senza veruno emolumento,

ma colla ricompensa delle loro respettive provvisioni.

LXXXI. Riserviamo a Noi oltre l'elezione del Cancelliere Comunitativo, come si è detto di sopra l'elezione ancora degli altri Ministri subalterni, che ci piacerà di stabilire nella Cancellerìa di Massa, secondo che esigerà il buon regolamento degli affari di quella Comunità, come pure l'assegnare, tanto all'uno, che agli altri i respettivi stipendj.

LXXXII. Ci riserviamo altresì l'elezione, e conferma de' Messi, ed altri simili Esecutori destinati al servizio del Tribunale, quantunque in passato alcuni di loro avessero qualche dependenza dalle Magistrature Comunitative.

LXXXIII. Vogliamo pertanto, che tutti i sopranominati Ministri, ed altri Esecutori, stiano ai soliti sindacati, e riportino i Benserviti per parte della Comunità, ed il discarico di avere prestato il dovuto servizio nelle cose d'interesse della medesima, e dei Luoghi Pii, e Patrimonj Comunitativi in essa compresi.

LXXXIV. Il Cancelliere Comunitativo dovrà intervenire a tutti i Consigli, Partiti, e Adunanze della Comunità, e Luoghi Pii laicali, per la qual cosa converrà regolare le Adunanze ordinarie, in modo che con quelle della Comunità, non s'impediscano quelle dei detti Luoghi Pii, e ciò rimettiamo a quanto sarà stabilito dal Magistrato.

LXXXV. Quando nelle Sessioni Comunitative si tratterà di determinare spese straordinarie, cioè di quelle che non sono fissate, e conosciute per annua-

annuali dalla Nota posta in piè del presente Regolamento, in tali affari dovrà intervenirvi, e presedervi il Vicario, ma senza render voto, ed averà la facoltà di sospendere il Partito, qualora trovasse la spesa, di cui si trattasse troppo gravosa, o poco utile alla Comunità, o Luogo Pio laicale, che la dovesse soffrire, ed accaduta la sospensione del Partito, dovrà il Vicario dentro otto giorni parteciparla al Provveditore dell' Uffizio de' Fossi di Grosseto, con esporre le ragioni, che averà avute per la sospensione, attendendo in seguito la risoluzione per il canale del Provveditore medesimo, il quale dovrà farcene l'opportuna partecipazione.

LXXXVI. A tale effetto quando il Cancelliere informato degli affari della prossima Sessione, vedrà che ve ne sia qualcuno concernente spese straordinarie, e non descritte per annuali, come sopra sarà tenuto parteciparlo al Vicario, ed invitarlo ad intervenire all' Adunanza, per assistere unicamente al Partito, o Partiti concernenti spese straordinarie, volendo che i Partiti fatti per titolo di spese straordinarie siano nulli, e di niun valore, senza la presenza del Vicario.

LXXXVII. Resta permesso alla Comunità l'aumentare, o diminuire i Ministri subalterni, salvi quelli stabiliti per i presenti Ordini, dovendosi però fissare, e ridurre gli stipendj di tutti gl'Impiegati al servizio della Comunità, compresi anche quelli stabiliti dai presenti Ordini, come sarà giudicato opportuno dal Consiglio Generale Comunitativo, fermo per altro sempre l'obbligo dell' intervento del Vicario nei casi di spese straor-

dinarie a forma di quanto è stato di sopra ordinato.

LXXXVIII. Spetterà al Magistrato Comunitativo l'Ispezione sulla buona qualità delle Carni, e la salubrità di tutti gli altri Commestibili, che si esporranno alla pubblica vendita, come pure di tempo in tempo fare il riscontro dei pesi, e misure, che servono alle pubbliche contrattazioni, e di tali incumbenze dovrà esserne incaricato qualcheduno dei Residenti nel Magistrato medesimo, conforme vien disposto dai nuovi Regolamenti del dì 11. Aprile 1778., in quei casi però, nei quali l'incumbenza, o l'affare non fosse eseguibile dal Capo Collegiale della Magistratura.

LXXXIX. Dipenderà dal Magistrato Comunitativo il dare istruzione ai Ministri, e Impiegati di sua dipendenza per la buona amministrazione dei loro respettivi Impieghi, e il prescrivere ai medesimi i modi, e le formalità di render conto, senza per altro variare quanto vien disposto dai presenti Ordini.

XC. Al Consiglio Generale Comunitativo apparterrà l'Elezione, e conferma dei Medici, e Cerusici, tanto attualmente condotti, quanto di quelli, che in avvenire fossero stabiliti dalla Comunità, per servizio della medesima, con quella provvisione, e stipendio, che dal Consiglio Generale Comunitativo sarà creduto conveniente, ed assegnato con partito da farsi precedentemente all'Elezione.

XCI. Dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, si dovrà eleggere, previa la solita affissione degli

degli Editti per via di semplice partito, tra i concorrenti di qualunque Classe e Condizione si sieno, un Provveditore delle Strade, e Fabbriche, secondo l' opportunità trovato il più conveniente, tra i Postulanti un tale Impiego, l' Uffizio del quale dovrà durare tre anni, col nome di Provveditore di strade, e fabbriche, senza potere essere confermato, nè eletto di nuovo il medesimo soggetto, se non dopo il divieto di tre anni, e con quella provvisione, che per legittimo Partito del Consiglio Generale, da farsi avanti l' Elezione predetta, gli sarà assegnata, da non potersi risquotere per altro se non dopo, che abbia finito il suo Uffizio, ed ottenutane la quietanza dal Magistrato Comunitativo, come si dirà in appresso.

XCII. Le incombenze di detto Provveditore di strade, e fabbriche saranno di visitare le strade, Fabbriche, Piazze, Fonti, Cisterne, Canali, e simili del Territorio delle Comunità, e le Case, ed altre Fabbriche Comunitative, tanto nella Città che fuori di Essa, e proporre al Magistrato del Gonfaloniere, e Priori i lavori, che occorreranno, per mantenere le strade, e fabbriche suddette in buon grado, ed approvati che siano dal Magistrato predetto, avrà il carico d' invigilare, e di assistere, acciò siano eseguiti a dovere, e ritrovarlo che fosse seguita qualche rottura, frana, o altro disordine nelle medesime, dovrà subito darne parte in scritto al Magistrato predetto per gl' Atti della Cancelleria, e proporne il conveniente riparo.

XCIII. Confermiamo l' abolizione dell' uso del-

le Comandate, sì per opera d'Uomini, come per opera di Bestie, Carri, e simili, e proibiamo perciò espressamente, che per qualunque lavoro, o servizio della Comunità, e sua dependenza possa intimarsi veruno a prestare opera d'Uomini, o di Bestie, come sopra, senza mercede, o ricompensa solamente, o tale che non sia concordata, e contrattata con chi presterà l'opere suddette; volendo che in tutte le occasioni dei lavori, e servigi predetti ogni sorta d'Opera sia pagata puntualmente a contanti, ed in quelle respettive somme, che saranno convenute tra gl'Operanti, e la Comunità medesima, o chi per Essa agirà legittimamente in questa parte.

XCIV. Non potrà pagarsi dal Camarlingo alcuna somma per dependenza di lavori di Strade, e Fabbriche pubbliche, senza la firma di detto Provveditore, e tutto ciò oltre le altre firme, ed autenticità volute dagl'Ordini veglianti per la legittimità dei pagamenti, o che fossero prescritte in avvenire dalla Comunità, per regola, e discarico del suo Camarlingo, o Depositario.

XCV. Il Provveditore suddetto consegnerà alla fine del suo Uffizio al suo Successore i Recapiti, Conti, Notizie, riguardanti i lavori allora pendenti, e dovrà fare insieme con il medesimo una visita alle Strade, e Fabbriche sottoposte alla sua ispezione, ed il nuovo Provveditore dovrà dichiarare al Vecchio di aver ricevuto il tutto in buon grado, quando così sia, oppure notare, quali Capi di Fabbrica, o Strada, Piazza, Fonte, Cisterna, Canale, Ponte, e simili abbiano bisogno di provvedimento, e fatta questa visita, ed

atto

atto potrà il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori dichiarar ben fatto l'Uffizio, e decretare il Benservito al Provveditore, che l'averà terminato; e con questo documento di quietanza potrà a lui pagarsi legittimamente la Provvisione.

XCVI. Le Strade Comunitative, delle quali resta confidata la libera amministrazione alla Comunità, dovranno descriversi nel modo che sarà detto quì in appresso.

XCVII. Per le Strade Comunitative dovranno aversi, e tenersi quelle finora conosciute per tali, salvo per altro le classazioni, e distinzioni che saranno fatte quì appresso, per determinarne l'amministrazione, e la pertinenza.

XCVIII. Per conoscere l'estensione delle Strade Comunitative, alle quali dovrà pienamente provvedere la Comunità, sieno posti termini, e segni stabili al confine di tali strade, secondo che il Territorio della Comunità di Massa confina con altri.

L'estremo di questo confine si rilevi dai Popoli Comuni, o Ville comprese nella Comunità, e dai termini dell'ultimo Podere, e Tenuta, o Casa del Popolo medesimo, dove non si avessero altre più legali, e conosciute determinazioni di tali confini.

XCIX. Si rimette alla facoltà del Consiglio generale stabilito per i presenti Ordini l'abbandonare alcuna delle strade vecchie, quando fosse reputata inutile, e l'aprirne delle nuove, quando il bisogno lo richiegga, o l'allargar le presenti; o procurarne la più comoda, e vantaggiosa direzione, a senso del Consiglio predetto, purchè in

caso d'occupamento di suolo, o di altro danno, sieno risarciti i dannificati ai termini di ragione.

C. Il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori per mezzo del Provveditore di strade coll'ajuto del Cancelliere Comunitativo, dovrà formar un Registro, o sia Campione dove sieno descritte tutte le Strade Comunitative poste dentro il Territorio della Comunità, il mantenimento, e riattamento delle quali deve farsi a tutte spese della Comunità medesima, avvertendo, che nella formazione di tal Campione non si deve prender per norma unicamente quello, che è stato praticato in passato, o si pratica attualmente, ma bensì dovrassi tener per regola, che debbono essere riguardate per Comunitative, ed a carico della Comunità le seguenti strade del suo Territorio.

Primieramente tutte le Strade, Piazze, Ponti, e loro annessi dentro la Città.

Tutte le Strade, che dalla Città conducono ai Confini della Comunità, con quelli di qualsisia altra Comunità, e Territorio.

Tutte quelle Strade, che conducono da una Chiesa all'altra del Territorio.

Tutte quelle Strade, che dalla Città conducono alle Chiese fuori della medesima.

CI. Tutti i tronchi di Strade, che dalle Case de' Particolari servono unicamente di accesso, e di comunicazione alle Strade maestre, non dovranno essere riguardate, come Strade Comunitative, e ciò solamente all'effetto di sgravare la Comunità dal mantenimento di quelle Strade, e non già al fine d'impedire il libero, e pubblico transito,

sito, per il che restino sottoposte a quanto è di ragion comune, e a quanto vien disposto dalle Leggi, ed Ordini veglianti in questa materia, non intendendosi neppure fatta rinnovazione alcuna, rispetto alle Viottole, ed altre Strade, e passi affatto privati, e particolari.

CII. Nel formare questo Campione colla regola indicata vi sieno descritte le Strade suddette, con i loro nomi in quanto vi sieno notorj, o conosciuti sufficientemente a determinarle, senza equivoco, e dove tali nomi non fossero sufficienti, si descriva la Strada, con indicazione del luogo, ove ha il suo principio dei luoghi, ove passa, nominando i Fiumi, le Chiese, le Fabbriche cospicue, e le più note Case, e Possessioni, dove vi sieno adiacenti, talmentechè coll'ajuto di queste indicazioni, o di alcune di esse, che possa servire di sufficiente intelligenza, venga a potersi sempre riconoscere di quale Strada si tratti, nei lavori da farsi.

CIII. Vien prescritto al Magistrato, e Ministri, Comunitativi di far fare tutte le operazioni predette colla minore spesa possibile, e quella modica che vi occorrerà sia repartita, come tutte le altre spese Comunitative nella medesima forma, e metodo prescritto generalmente sopra agli Articoli LIV. LV.

CIV. Eseguito quanto sopra sia presentato il Campione colla descrizione di tutte le strade della Comunità al Vicario, il quale viene incaricato ora per allora d'avvisare il Pubblico, per mezzo di una Notificazione, come ad ognuno sarà permesso, dentro un termine da stabilirsi dall'istes-

so

so Vicario l'aver vista *gratis*, e prender copia a proprie spese di detta descrizione, volendola, e dire quanto gli occorre perentoriamente dentro detto termine, e non più oltre, e spirato il medesimo sia rimesso il Campione suddetto, con Decreto del detto Vicario alla Cancelleria, ed Archivio della Comunità, mediante l'opportuna ricevuta pel Cancelliere Comunitativo.

CV. Per le Cause che venissero intentate, tanto contro Persone particolari, quanto contro la Comunità, Luoghi Pii, nelle quali direttamente, o indirettamente la detta Comunità, e Luoghi Pii avessero interesse di qualunque sorte, come pure quando si tratti di Cause tra la Comunità di Massa, ed altre Comunità, dovranno restare in tutte le loro parti le provvidenze ferme, già da Noi date, con i precitati Regolamenti degl'11. Aprile 1778. per l'esame, e risoluzioni di tali cose.

CVI. Qualunque disputa, o pretensione venisse promossa dal Magistrato, Consiglio generale, ed altri Corpi comunitativi, e loro Ministri, o Impiegati per dependenza di precedenze, prerogative, e simili non dovrà farsi, nè sostenersi mai a spese della Comunità, nè degli altri Patrimonj, o Aziende comunitative, ma unicamente a spese di chi promoverà, o intenterà tali pretensioni, e dispute, e così sia di quelle liti, che dalle persone particolari fossero promosse per le predette Cause, contro i Magistrati, e Ministri suddetti, le quali liti perciò in simili casi, devano farsi a proprie spese da chi sarà Residente, o Impiegato al tempo della contestazione, e saranno

ranno tali Cause di privativa cognizione del Commissario della Provincia Inferiore Senese.

CVII. Aboliamo qualunque privilegio, proveniente da Ordini, o Statuti particolari, in vigore dei quali rappresentanti comunitativi avessero goduto il privilegio di non essere convenuti, durante il seggio, o di non potere convenire in giudizio, e Ordiniamo, che da quì avanti i Residenti, tanto nella Magistratura, e Consiglio comunitativo, quanto ancora nelle rappresentanze dei Luoghi Pii Laicali, possino convenire, ed essere liberamente, ed indistintamente convenuti in giudizio a tutti gli effetti, e in qualunque modo intendendo però, che non possa procedersi, senza nostro espresso Comando all' esecuzione personale nelle Cause Civili, contro i suddetti respettivi Residenti, nel giorno, e nel luogo, in cui cade l' Adunanza di quel Magistrato, o Consiglio, nel quale risederà quello, che dovesse essere, come sopra molestato, dichiarando che tutti gli altri Impiegati al servizio della Comunità, e Luoghi Pii Laicali, per tutto ciò che riguarda le loro persone effetti, e Beni devano essere trattati come gli altri nostri Sudditi, senza veruna distinzione.

CVIII. Ordiniamo, che il presente Regolamento sia pubblicato ovunque occorra per dovere aver principio dal dì primo Gennaio 1781.

Tale essendo la Nostra Volontà incarichiamo chi spetta di mano in mano d' invigilare, perchè sia da tutti inviolabilmente osservata. Dato in Firenze li tre Ottobre mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

F. BENEDETTO MORMORAJ.

N O T A

Di Titoli di Spese Annuali, ed ordinarie sotto l'immediata Amministrazione della Comunità di Massa.

I. Tutte le Provvisioni, Salarj, ed Emolumenti, e partecipazioni, ed incerti, che non siano compresi nella Tassa di Redenzione, e di tutti quelli di simil natura, che per i tempi fossero legittimamente stabiliti dall'istessa Comunità.

II. Tutte le spese di soddisfazione d'Obblighi fissi, ed Annuali, non dovendosi in queste mai comprendere cosa alcuna di quelle comprese nella Tassa di Redenzione suddetta.

III. Tutte le spese solite conosciute, sotto il Titolo di offerte.

IV. Parimente le solite spese conosciute, sotto il Titolo di limosine.

V. Le spese di risarcimento, e mantenimento delle Vie di Campagna, e delle Vie interne della Città.

VI. Le spese di risarcimento, e mantenimento degli Edifizj pubblici.

VII. Le occorrenti gravezze su i Beni della Comunità, Luoghi Pij, e Patrimonj Comunitativi.

VIII. Finalmente tutte le spese, che si sogliono riguardare, e classare, come spese diverse, e tali debbono essere considerate tutte quelle non refe-

referibili ad alcuno dei sopradescritti titoli, ma necessarie alla buona Amministrazione Comunitativa a termini di buona, e regolare Amministrazione Pubblica.



ISTRUZIONE

Per il Cancelliere della Comunità di Massa Marittima

DEL DÌ 3. OTTOBRE 1780.



I. IL Cancelliere Comunitativo di Massa sarà obbligato a tenere un libro a parte, dove noterà tutti i Nomi, che saranno stati scritti nelle Polizze incluse nella Borsa formata per la creazione del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori.

II. Siccome ancora vi noterà separatamente tutti i Nomi, che saranno stati scritti nelle Polizze incluse nella Borsa formata per la creazione del Consiglio generale.

III. Dovrà nel libro medesimo notare separatamente i Nomi, che saranno stati scritti nelle Polizze incluse nella Borsa per l'elezione del Gonfaloniere.

IV. E venendo esibite al Cancelliere le fedi del Battesimo giustificanti l'età delle persone ammesse, o da ammetterfi in alcuna delle suddette Borse, il Cancelliere nel notare il nome delle persone accennerà, e noterà ancora l'esibita di detti fedi.

V. Sarà cura del Cancelliere il regiſtrare nel medeſimo libro i nomi di quelli, che per la capacità ad eſſi ſopravvenuta poſteriormente saranno ammeſſi nelle Borſe, ed il levare dal regiſtro i nomi di quelli che poſteriormente foſſero divenuti incapaci, o per non eſſere più poſſeſſori, o per altre ragioni, che dal Cancelliere dovranno in tale occaſione notarſi in detto libro.

VI. Avvertirà di cuſtodire le denunzie legittime, che ſaranno preſentate dai Poſſeſſori del valore dei loro reſpettivi Beni ſtabili con tutta quella geloſia, che ſi conviene dovendo queſte ſervire di norma per le Impoſizioni Comunitative, e ſino a tanto non ſia formato un Eſtimo, o ſia cataſto regolare dei Beni ſituati nel Territorio di Maſſa.

VII. Dovrà inoltre traſcrivere ciaſcheduna delle dette denunzie in un libro grande in foglio, con notare nel medeſimo dal principio al fine, ſempre da una ſola faccia tanti Beni ſtabili col loro reſpettivo valore in tal diſtanza gli uni dagl' altri, quanto prudentemente ſarà neceſſario, perchè nella di contro faccia da laſciarſi in bianco poſſano all' occaſioni deſcriverſi, ed accennarſi con chiarezza le volture, ed i paſſaggi di detti Beni ſtabili dai preſenti in altri Poſſeſſori per quel tempo per cui dovrà provviſionalmente farſi uſo del Campione di tali denunzie per regola, tanto delle imborſazioni, quanto dei reparti per l' Impoſizioni Comunitative.

VIII. Sarà obbligato tenere un libro di deliberazioni, nel quale andantemente, e ſeſſione per ſeſſione ſi dovranno regiſtrare tutte le Delibera-

berazioni, o siano partiti del Magistrato, e del Consiglio generale, non solo per le Tratte ed elezioni, che si faranno, ma ancora per qualunque altro oggetto d'interesse Comunitativo, con notarvi anche quelle deliberazioni, che non restassero vinte.

IX. Questo libro di Deliberazioni dovrà essere autenticato con la firma di uno dei Residenti intervenuto nel Magistrato, e questa si dovrà apporre in piedi dell'ultima delle Deliberazioni seguite in una medesima adunanza, o nell'istessa adunanza, o nella prima susseguente.

X. Nel registrare le Tratte, siccome ancora l'elezioni fatte per mezzo dei Partiti, sarà peso del Cancelliere prender Nota esatta di tutti i rifiuti, che saranno stati fatti, delle vacazioni, che saranno state date, o domandate, o ammesse, e delle nomine, o sostituzioni che saranno a mente del Regolamento generale.

XI. E riguardo alla facoltà data all'Articolo del nuovo Regolamento al Magistrato Comunitativo di dar divieto dal risedere nella Magistratura, e Consiglio generale a tutte quelle persone, le quali esercitassero Arti e Mestieri dagl'antichi Statuti, e comunemente reputati vilissimi, e non onorati, procurerà il Cancelliere all'occasioni d'insinuare al Magistrato, che faccia un discreto, e ragionevole uso di tal facoltà, perchè questa vacazione non si estenda niente più di quel che porta lo spirito della legge, trattandosi di una esclusione molto delicata per chi la riceve.

XII. Dovrà successivamente il Cancelliere far registro in detto libro di Deliberazioni della consegna,

segna, che avrà fatta al Tribunale della nota dei soggetti estratti sì per il Magistrato, che per il Consiglio generale, e dei soggetti eletti per gl' Impieghi Comunitativi, all' effetto che dal Tribunale siano eseguite le Notificazioni ed intimazioni ordinate dal detto Regolamento dell' esecuzione delle quali si farà dare dal Tribunale l'opportuno riscontro, e per presentarlo al Magistrato, perchè questo certo della seguita intimazione, e dello scorso del termine assegnato agl' intimati possa procedere agl' Atti consecutivi, e necessarj a forma dell' enunciato Regolamento.

XIII. In detto libro di Deliberazioni dal Cancelliere si registreranno tutte le Adunanze, sì ordinarie, che straordinarie, tanto del Magistrato, quanto del Consiglio generale, con scrivere i nomi di tutti quelli, che v' interverranno, e dipoi tutti i nomi di quelli, che mancheranno d' intervenirvi, con accennare riguardo a ciascuno di questi ultimi, se saranno mancati, o senza, o con legittima causa, secondo che sarà stato riconosciuto, e decretato dal Magistrato.

XIV. E quando si darà il caso, che non possa farsi l' adunanza per mancanza del numero sufficiente a potere legittimamente deliberare il Cancelliere dopo aver preso il registro dei Nomi di quelli, che sono intervenuti, e di quelli che hanno mancato d' intervenire, prenderà registro ancora dell' istanza, che farà al Tribunale locale per l' intimazione da farsi a forma del disposto all' Articolo XL. del Regolamento a quelli, che hanno mancato d' intervenire, senza legittima causa.

XV. Tutte le risoluzioni, o sieno partiti, tanto

to del Magistrato, quanto del Consiglio generale dovranno dal Cancelliere con chiarezza, e fedelmente registrarsi in detto libro di Deliberazioni con scrivere esattamente in ogni partito il numero dei voti favorevoli, il numero dei voti contrarj, ad effetto, che possa sempre riconoscersi, se il partito è stato vinto, per i due terzi de' voti favorevoli degli adunati in sufficiente numero, come viene prescritto all' Articolo XLIII. del nuovo Regolamento.

XVI. L'intervento del Cancelliere a tutte le adunanze, tanto del Magistrato, quanto del Consiglio Generale sarà indispensabilmente necessario all' unico oggetto di prendere registro delle adunanze di stendere, e registrare le risoluzioni, ed i partiti, e di rogarsene per la loro legittimità, senza potersi peraltro il Cancelliere ingerire in conto alcuno nelle dette risoluzioni, ed in quant' altro possa riguardare i partiti, dovendo lasciare onninamente, tanto il Magistrato, che il Consiglio generale negli affari di respettiva loro pertinenza in quella piena libertà, e facoltà che viene loro concessa dal nuovo Regolamento, salvo in quei casi, in cui è necessario la presenza del Giusdicente in conformità di quanto viene ordinato agli Articoli LXXXV. LXXXVI. e LXXXVII. del Regolamento suddetto, dovrà peraltro fare presenti gli Ordini relativi agli affari, su i quali si tratta di deliberare, quando si accorgesse, che non fossero a chiara notizia del Magistrato, o del Consiglio generale.

XVII. Eccettuati pertanto i casi, nei quali a forma del disposto nel nuovo Regolamento con-

venisse domandare l'approvazione Sovrana, o fosse necessaria la presenza del Giusdicente, e sarà tenuto il Cancelliere in tutti gli altri casi dare, e procurare per quanto ad esso spetta la dovuta esecuzione alle risoluzioni, e partiti del Magistrato, e del Consiglio generale negli affari di loro respettiva pertinenza, senza domandarne, o aspettarne altra approvazione.

XVIII. Sarà obbligato il Cancelliere Comunitativo a prestar tutta l'opera, assistenza ed ajuto nella formazione, che dovrà farsi dal Magistrato dello stato delle spese, e degli assegnamenti annuali per rilevarne la somma, che mancherà alla soddisfazione delle spese, e per la quale dovrà farsi l'imposizione, come pure sarà obbligato a prestare al Magistrato tutta la sua opera, ed assistenza, per fare i reparti delle Imposizioni Comunitative.

XIX. Dopo che il Magistrato Comunitativo sarà stato approvato il reparto dell' Imposizione, e saranno stati fissati i tempi, e modi, nei quali i Contribuenti dovranno aver pagate le loro respettive Rate al Camarlingo Comunitativo, il Cancelliere rimetterà il detto reparto al Vicario, perchè ne sia fatta la pubblicazione ordinata dal nuovo Regolamento. Il Giusdicente poi passati i termini prescritti dal Magistrato, ed espressi nella pubblicazione farà procedere sull' istanza del Camarlingo Comunitativo all' esecuzione, contro quelli, che non averanno compiti i pagamenti respettivamente dovuti.

XX. Dovrà ancora il Cancelliere prestare la necessaria assistenza, ed opera sua nella formazione

ne degli Spogli, e dei Dazzajoli, da consegnarsi dal Magistrato il Camarlingo Comunitativo, tanto nel principio, che nel corso del suo Ufizio, ed in tutto ciò, che di notizie, schiarimenti, e documenti potrà occorrere al Camarlingo medesimo per la riscossione dell'Entrate, ed Imposte Comunitative.

XXI. Sarà obbligato parimente il Cancelliere a servire, e dare ajuto al Magistrato Comunitativo in tutto ciò che sarà necessario per l'esatta, e puntuale esecuzione di quanto viene ordinato all'Articolo XCVIII. del nuovo Regolamento relativamente all'apposizione dei termini, e segni stabili al confine delle Strade Comunitative, per riconoscere l'estensione delle medesime, fino dove il Territorio della Comunità confina con le altre, con prenderne di tale operazione l'opportuno registro.

XXII. Siccome ancora sarà tenuto dare ajuto al Magistrato ed al Provveditore di Strade nella formazione del Campione delle Strade Comunitative poste dentro al Territorio della Comunità, e fatto che sia detto Campione dovrà presentarlo al Vicario, perchè da questo ne sia fatta la pubblicazione ordinata all'Articolo CIV. del nuovo Regolamento.

XXIII. Sarà premura del Cancelliere Comunitativo, che dal Magistrato sia sollecitamente fissato il periodo dell'Adunanze ordinarie della Comunità nella maniera meglio distribuita, e più comoda in modo, che il Cancelliere possa senza difficoltà alcuna soddisfare all'obbligo che ha d'intervenire indispensabilmente ad assistere a tutti

i Consigli, Partiti, ed Adunanze della Comunità, e dei Luoghi Pii; E fissato che sarà il periodo delle dette Adunanze Ordinarie, il Cancelliere ne formerà una Tabella da stare affissa nelle stanze di residenza di detta Comunità per notizia, e regola dei successivi Magistrati della medesima, e dei Comunisti.

XXIV. E per il buon successo del nuovo Regolamento Comunitativo si rende necessario, che il Cancelliere si applichi con tutta l'attenzione allo studio del medesimo Regolamento per bene intendere, e concepire non solamente la litterale disposizione di Esso, ma ancora lo spirito, e le massime, sulle quali è stato formato, affinchè poi conosciuti gl'oggetti, e le mire, alle quali tende questa nuova Legislazione, possa essere in grado d'illuminare chi occorre di schiarire, e dirigere l'esecuzione coerentemente alle benefiche intenzioni del Supremo Legislatore.

Dato in Firenze li tre Ottobre mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

F. BENEDETTO MORMORAJ.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa alle Comunità della Provincia Inferiore

DEL DÌ OTTOBRE 1780.



Sig. Sig. Padron Colendiſs.

PEr abbreviare quanto è poſſibile il corſo agli affari per l'alienazione dei Terreni ſpettanti alle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimoni Comunitativi da farſi a termini dei moderni Regolamenti per la Provincia Inferiore dello Stato di Siena, e ſpecialmente per i caſi contemplati in fine dell'Art. XXXIII. del Regolamento Comunitativo, ſi compiacerà VS. di oſſervare, e fare oſſervare, dai Rappreſentanti, Uſiziali, o Amminiſtratori reſpettivamente delle Comunità, Luoghi Pii, o Patrimoni ſuddetti le ſeguenti Regole ed avvertenze.

Ogni volta che ſarà preſentato qualche Iſtanza per l'acquiſto di ſimili Terreni, dovrà intimarſi all'Offerente di preſentare unitamente alla di lui Iſtanza le giuſtificazioni della qualità, e quantità del Beſtiame, che poſſiede, diſtinguendo quello, che poteſſe avere a ſoccio da quello, che poſſiede in piena proprietà.

Parimente dovranno preſentarſi dai Concorrenti le giuſtificazioni della eſtenſione, e qualità dei

Terreni, che ciascheduno di loro possiede nella Provincia Inferiore, coll' indicazione del numero, e qualità del Bestiame, che tali loro Terreni sono capaci d'alimentare.

Per queste giustificazioni potranno ammettersi le Denunzie, o Portate dei respettivi Offerenti, purchè VS. indipendentemente dalle respettive Magistrature verifichi stragiudicialmente, e senza alcuna formalità d'atti, tali portate, o denunzie, interrogando, o facendo interrogare opportunamente le persone pratiche, ed informate per sentire se sussistano in tutte le parti i fatti, e le circostanze esposte dai Concorrenti o scrivendo delle lettere sussidiarie ai respettivi Giusdicenti nel caso, che i Terreni, e i Bestiami non esistano nella di Lei Giurisdizione; E fatte tali diligenze, Ella passerà le Portate, e Denunzie che sopra alle respettive Magistrature, perchè colla di Lei assistenza, ed intervento procedano in conformità degli Ordini all' esame delle offerte, ed in seguito a quelle deliberazioni, e partiti che saranno convenienti, dopo di che dovrà Ella accompagnare il suo sentimento sopra la verità delle Denunzie, e Portate suddette nell' atto di render conto dei respettivi affari.

Inoltre quando vi saranno dei Terratichieri soliti fare annualmente le loro semente sopra i Terreni domandati in compra, prima di dar corso a simili Istanze dovranno essere interrogati i Terratichieri medesimi per sentire da Essi, se abbiano intenzione d'acquistare i Terreni, che sogliono sementare, nel qual caso in parità di condizioni, e quando le altre circostanze lo permettano,

no, potranno sperare d'ottenere la preferenza sopra chiunqu'altro.

Dichiarandosi di voler' acquistare tali Terreni, dovrà insinuarsi ai Terratichieri di presentare sollecitamente le loro Istanze per l'effetto suddetto, ed in caso contrario, cioè quando non vogliano attendervi, sarà bene di riportarne per maggior sicurezza una dichiarazione in scritto, la quale parimente dovrà unirsi al respettivo Affare nell' atto di renderne conto.

Trattandosi poi di piccoli Terratichieri che si dichiarassero d'esser disposti ad acquistare in proprio quel poco spazio, che attualmente lavorano nel Corpo di qualche regolar porzione di Terreni, e che coll'accordarglielo in vendita si venisse a sconcertare tutta l'intiera porzione, o a renderla tale che non fosse più facile di trovare chi attendesse all'acquisto del rimanente, resta incaricata VS. di interporre insieme con i Rappresentanti delle respettive Comunità, o Amministratori dei Luoghi Pii Laicali, o altri Patrimoni Comunitativi i di lei buoni Uffici presso i piccoli Terratichieri predetti, acciò si determinino a trasferire in qualche altro luogo più adattato, e più comodo la loro sementa insinuandogli che a tal fine potranno sperare, che gli saranno usate tutte le possibili facilità per il nuovo acquisto.

Presentandosi poi Offerenti per l'acquisto di stabili soggetti a deterioramento, come sono le Case, le Vigne, gli Uliveti ec., siccome devono gli Offerenti medesimi prestare in tal caso una Mallevadorìa a termini dei veglianti Regolamenti, VS. si farà nominare il Mallevadore,

che Effi hanno intenzione di dare per evitare almeno probabilmente il caso di dovere per un medesimo stabile rinnovare le Proposizioni, e gli Affari, come succederebbe, quando, seguito il rilascio, l'Offerente non trovasse chi gli stesse Mallevadore.

Di tanto debbo render intesa VS. in adempimento di quanto S. A. R. ha ordinato con suo Benigno Rescritto de' 26. Settembre 1780. mentre con perfetto ossequio mi confermo.

Di VS.

Dall' Ufizio de' Fossi e Coltivazioni di Grosseto Ottobre 1780.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore.

MOTUPROPRIO

In Rapporto alla Comunità d' Elci

DEL DÌ 29. SETTEMBRE 1781.



SUA ALTEZZA REALE informata che il numero dei Possidenti Beni Stabili nel Territorio della Comunità d' Elci e sì ristretto che non può somministrare anno per anno nuovi soggetti per risedere nel Magistrato, e Consiglio Generale di detta Comunità, come prescrivono i nuovi Regolamenti Comunitativi è venuta nella determinazione di provvedere a questo inconveniente con ordinare quanto appresso.

I. Primieramente vuole S. A. R., e comanda che ogni anno all'occasione della tratta per formare il Magistrato rappresentante la detta Comunità, se nella Borsa destinata alla formazione del medesimo mancherà il numero dei soggetti capaci a forma dei Regolamenti predetti di risedere in Magistrato, si deva ricorrere alla Borsa generale dei Possessori istituita dal Regolamento particolare del dì 22. Maggio 1779. all' Art. X.; e se neppure questa Borsa potesse somministrare soggetti per risedere in Magistrato, si deva in subalterna condizione ricorrere all'altra Borsa istituita all' Art. X. dell' istesso Regolamento, nella quale sono, e devono essere inclusi i nomi di tutti i Capi di famiglia stanziati, e commoranti nel Territorio di detta Comunità, dovendo li estratti come sopra risedere nel Magistrato in qualità di Priori.

II. Il Gonfaloniere però, ed uno dei Priori dovranno sempre esser del numero dei Possessori ammessi nella Borsa istituita dal detto Regolamento all' Art. V., e perciò nelle estrazioni si dovrà avere l'avvertenza che attesi i divieti prescritti dal Regolamento Generale de' 2. Giugno 1777. all' Art. VIII. restino sempre due soggetti capaci di risedere nel Magistrato in qualità uno di Gonfaloniere, e l'altro di Priore.

III. Inoltre se per la creazione del Consiglio Generale di detta Comunità mancassero nella Borsa dei Possessori destinata alla formazione di detto Consiglio, soggetti abili a risedere nel medesimo, si dovrà parimente ricorrere alla Borsa dei Capi di famiglia non Possidenti, ma stanzia-

ti

ti come sopra, e li estratti risederanno nel Consiglio Generale.

IV. In questa istessa Borsa dei Capi di famiglia non Possidenti dovranno ammettersi i nomi delle Chiese Curate, le quali non possiedono Beni Stabili, ed in caso di estrazione di detti nomi il Rettore respettivo dovrà risedere o nel Magistrato, o nel Consiglio Generale secondo la natura dell'estrazione medesima. E se mai le dette Chiese venissero ad acquistare Beni Stabili nel Territorio della Comunità allora dovranno essere incluse nella Borsa conveniente alla quantità della istessa Possessione.

V. Nell'elezione del Camarlingo se nella Borsa destinata dal Regolamento Generale per l'estrazione dei nomi da partitarsi per il detto impiego mancherà il numero dei soggetti capaci a forma del Regolamento medesimo si dovrà ricorrere alla Borsa Generale dei Possessori istituita dal Regolamento particolare del dì 22. Maggio 1779. all'Art. X., e se neppur questa Borsa potesse somministrare i soggetti per l'elezione suddetta, si dovrà allora ricorrere all'altra Borsa dei Capi di famiglia non Possidenti, sin tanto che uno resti vinto, ed eletto per Camarlingo nella maniera prescritta dal Regolamento Generale.

VI. E chi avrà esercitato l'impiego di Camarlingo una volta o per un'anno, o per due, o per tre anni abbia vacazione per un'anno dall'impiego medesimo.

VII. Per riconoscere, e rivedere le imposizioni, ed i reparti, che si faranno in detta Comunità dal Magistrato comunitativo dovrà dal Consiglio

figlio Generale eleggersi un Revisore per mezzo dell' estrazione di due Polizze dalla Borsa istituita dal Regolamento particolare de' 22. Maggio 1779. all' Art. V. da partitarsi ciascun nome, e vincersi respettivamente uno di essi a forma del disposto dal Regolamento Generale, e nel caso che nella suddetta Borsa mancassero i soggetti capaci per l' estrazione, ed elezione suddetta, dovrà ricorrersi alla Borsa generale di tutti i Possessori, e se neppur questa Borsa potrà somministrare i soggetti per effettuare la detta Elezione, dovrà ricorrersi allora all' altra Borsa dei Capi di famiglia non Possidenti con doversi rinnovar l' estrazione, ed il Partito fin tanto che uno resti vinto, ed eletto per Revisore dell' imposta.

VIII. Il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori nell' Elezione dei due Revisori dell' Amministrazione del Camarlingo, avendo sempre in mira il buon servizio, ed il vantaggio della Comunità, e la capacità dei soggetti potrà quando lo creda opportuno eleggere i Revisori suddetti tanto dal numero dei Possessori descritti nella Borsa del Magistrato, quanto dal numero dei Possessori descritti nella Borsa generale per il Consiglio, come ancora dal numero dei non Possidenti descritti nella Borsa dei Capi di famiglia, e quelli che saranno eletti a questa incumbenza di Revisori del Camarlingo non possano mai ricusarla, ancorchè l' abbiano esercitata altre volte.

IX. Vuole ancora S.A.R, e comanda che nella Comunità d' Elci, atteso il ristretto numero dei Possidenti Beni Stabili nella medesima sia onninamente tolta in tutte le occasioni di tratte, e

di

di elezioni la facoltà, di sostituire o di rifiutare, ancorchè col pagamento della pena, siccome ancora siano tolte onninamente le esenzioni per causa d'Impieghi in altre Comunità, o d'Impieghi fissi e Magistrature in Siena.

X. Quanto al debito formato dalla Comunità d'Elci coll' Ufizio dei Conservatori di Siena per dipendenza di Tassa di redenzione non corrisposta al medesimo, vuole S. A. R. che questo si paghi in composizione da stabilirsi con discretezza dal Provveditore pell' Ufizio predetto, e dal nuovo Magistrato da formarsi come sopra.

XI. E confermando S. A. R. il Regolamento generale del dì 2. Giugno 1777., ed il Regolamento particolare de' 22. Maggio 1779. per la Comunità d' Elci in tutte quelle parti, che sono conciliabili colle presenti ordinazioni, e derogando a quanto non è adattato alle medesime, vuole, ed ordina che la nuova Comunità d' Elci sia formata come sopra per il dì primo Gennaio millesettecentottantadue, ed entri in esercizio delle sue facoltà ed Amministrazioni nel suddetto giorno;

Tale essendo la volontà di S. A. R. Il Luogo Tenente generale del Governo di Siena invigilerà, perchè sia da tutti quelli, ai quali spetta, inviolabilmente osservata.

Dato in Firenze li 29. Settembre 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per il Direttore delle Reali Finanze
V. DI SCHMIDVEILLER

FRANCESCO BENEDATTO MORMORAI.

NUO-

NUOVO COMPARTIMENTO

Dei Giusdicenti della Provincia Inferiore

DEL DÌ 7. SETTEMBRE 1784.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

Dopo di avere Noi con decenti provvisioni migliorata la sorte dei Vicarj, Potestà, ed altri Ministri inservienti nei Tribunali della Provincia inferiore, di Siena, e con Motuproprio dei 22. Aprile prossimo passato ordinata per un miglior Compartimento dei Tribunali della Provincia istessa la soppressione del Vicariato di Castiglione della Pescaia, e l' erezione del medesimo in Potesteria, con avere aggregata la Giurisdizione Criminale di detta Potesteria al Vicario di Grosseto, e quella della Potesteria di Gavorrano al Vicario di Massa, e soppresse parimente le Potesterie di Campagnatico, Monte Rotondo, Mont' Orgiali, Sorano, e Capalbio, e riunite le loro Civili respettive Giurisdizioni a quei Vicarj che vi esercitavano la Giurisdizione Criminale, Siamo venuti nella determinazione di dare i seguenti Ordini, e Provvedimenti.

I. Vo-

I. Vogliamo che per un migliore Reparto di Territorio, e perchè gli Abitanti del Castello di Sassofortino possano ricevere una più commoda Amministrazione di Giustizia sia smembrata dal Potestà di Prata la giurisdizione Civile, e dal Vicario di Massa la Criminale che ambedue hanno sopra i medesimi, e quella aggregata al Potestà di Rocca Strada, e questa al Vicariato di Grosseto. E per l'istesso oggetto smembrate da Tribunali a quali appartengono le Giurisdizioni del Castello del Sasso di Maremma, sia aggregata la Civile al Potestà di Cinigiano, e la Criminale al Vicario di Arcidosso.

II. E con i rescritti de' 15. Maggio 19. Giugno, e 8. Luglio decorsi avendo accettata dai Feudatari di Monte Giovi, Monte Vitozzo, e Triana la renunzia della giurisdizione Civile e Criminale dei respettivi Feudi, Vogliamo che la Giurisdizione Civile del Feudo di Monte Giovi sia riunita al Potestà di Castel del Piano, e la Criminale al Vicario di Arcidosso; Quella di Monte Vitozzo tanto nel Civile che nel Criminale al Vicario di Pitigliano; E la Civile, e Criminale Giurisdizione della Triana al Vicario di Manciano, il quale ve la farà esercitare dal Cancelliere da risedere in Saturnia, e Roccalbegna nella maniera ordinata con il Rescritto dei 24. Aprile 1783.

III. Le Residenze che dovranno fare i Cancellieri, e Sotto Cancellieri dei Vicarj, che saranno a tutto loro carico e spese, le eseguiranno in nome dei respettivi Giusdicenti, e riceveranno gli Atti che li saranno presentati sempre in nome

dei

dei medesimi, ed ai detti Giusdicenti apparterrà la decisione delle Cause, e soltanto potranno, e dovranno i detti Cancellieri, e Sotto Cancellieri pettoralmente, e sommariamente decidere, e risolvere quelle Cause il merito e l'importare delle quali non ecceda la somma di lire cinquanta, con facoltà a quelli che si sentissero aggravati di portare il loro ricorso avanti il Commissario della detta Provincia, in conformità del disposto col Regolamento di Giustizia del dì 11. Aprile 1778.

IV. E per il caso dell'assenza del Vicario dal Tribunale, o di sua malattia s'intenderà, e si averà per surrogata la Giurisdizione per gli Affari Civili e Criminali nel Cancelliere del medesimo; E per le assenze o malattie dei Potestà perchè il servizio della giustizia non soffra alcun ritardo, apparterrà al Commissario della Provincia predetta il surrogare ai medesimi il Potestà più vicino, o il Cancelliere Comunitativo nei luoghi ove esiste il detto Ministro, o altro soggetto creduto idoneo, con la sola facoltà però alle persone così surrogate tanto ai Vicarj che ai Potestà di potere spedire unicamente quelli affari che non potessero differirsi fino al ritorno del proprio Giusdicente, o suo ristabilimento in salute.

V. Dal dì primo del futuro Mese di Novembre in poi sopprimiamo i principj, e le scadenze assegnate ai Vicarj, Potestà, ed altri Ministri per l'esercizio dei respettivi loro Impieghi, come pure l'annuali Conferme, dovendo in avvenire essere tutti eletti, e nominati per cominciare in un dato giorno, e continuare fino a nuovo

nostro

nostro ordine, ed eleggersi, e mutarsi in qualunque tempo in occasioni di Vacanze, quando lo richieda il buon governo, e dopo un discreto corso di anni che averanno esercitati tali Impieghi, nei quali casi il detto Commissario dovrà in conformità degli Ordini farcene le convenienti partecipazioni.

VI. Tutti i Giusdicenti e Ministri per altro dei detti Tribunali della Provincia Inferiore, egualmente che i Vicarj dei Feudi, dovranno alla fine di ogni anno del loro Impiego stare a Sindacato, e riportare l'assolutoria, nella maniera, e con le regole prescritte con l'Editto degli 8. Luglio 1775. e con il Regolamento di Giustizia del dì 11. Aprile 1778.

VII. E poichè a forma dell'enunciato Regolamento di Giustizia per la soppressione del Vicariato di Castiglione della Pescaja è venuta a mancare l'alternativa per gli appelli dalle Sentenze di prima Istanza proferite dai Vicarj di Grosseto, Massa, ed Isola del Giglio, così gli appelli dalle Sentenze del Vicario di Grosseto si dovranno interporre al Vicario di Massa, o Scanzano, quelli di Massa al Vicario di Grosseto, o Scanzano, e quelli del Vicario dell'Isola del Giglio a Scanzano, o Grosseto.

VIII. Con il seguente Ruolo dei Tribunali, Giusdicenti, e Ministri di detta Provincia sarà dedotto a notizia di ognuno il numero e carattere dei medesimi, ed i luoghi, nei quali dovranno portarsi a fare le loro Residenze.

IX. Ed il presente Regolamento dovendo avere il suo principio il dì primo del prossimo Mese

se di Novembre, con la pienezza della nostra Sovrana Autorità deroghiamo a qualunque altra Legge, Ordine, o Consuetudine, in quanto fossero contrarie alle presenti disposizioni, con rilasciarle nel rimanente nella piena loro osservanza.

Dato li sette Settembre mille settecento ottanta-quattro.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

C. BONSI.

RUOLO

Dei Tribunali di Giustizia della Provincia Inferiore di Siena, e dei respettivi loro Giusdicenti, e Ministri, e Descrizione delle Residenze, che dovranno fare i medesimi.

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
GROSSETO VICARIATO.	Vicario . . . . Cancelliere . . Sotto Cancelliere	Con l'obbligo di fare la Residenza alternativamente la prima, e terza Domenica del mese in Campagnatico, ed i giorni di Fiera, e Mercato in Paganico;

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
CASTIGLIONE	Poteſtà	Con l'obbligo di fare la Reſidenza ogni prima Domenica del meſe a Colonna.
ROCCASTRADA . . .	Poteſtà	Con l'obbligo di fare la Reſidenza ogni prima Domenica del meſe a Sticciano ed ogni terza a Saſſofortino.
PARI	Poteſtà	Con l'obbligo di fare la Reſidenza ogni prima Domenica del meſe a Civitella.
MASSA VICARIATO . . .	Vicario . . . Cancelliere . .	Con l'obbligo di fare la Reſidenza in Monte Rotondo ogni prima, e terza Domenica del meſe.
GAVORRANO	Poteſtà	Con l'obbligo di fare la Reſidenza ogni prima Domenica del meſe a Giuncario, ed ogni terza a Caldana.

PRA-

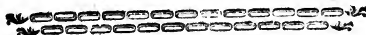
TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
PRATA . . .	Potestà	Con l'obbligo di fare le Residenze ogni prima Domenica del mese a Tatti, ed ogni terza a Torniella.
SCANZANO Vicariato.	Vicario . . . Cancelliere . .	Con l' obbligo di fare le Residenze ogni prima Domenica del mese a Montorgiali, ed ogni terza a Montiano.
MANCIANO Vicariato.	Vicario . . . Cancelliere . .	Con l'obbligo di fare la sua Residenza a Capalbio ogni prima, e terza Domenica del mese nell' Inverno, ed ogni prima Domenica nell'Estate.
	E Cancelliere Aggiunto . .	Da risedere in Saturnia, e Roccalbegna a forma del Rescritto dei 24. Aprile 1783. e con l' obbligo di fare la Residenza in Sar-

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
		prugnano ogni terza Domenica del mese.
PITIGLIANO VICARIATO . . .	Vicario . . . Cancelliere . .	Con l'obbligo di fare le Residenze ogni prima, e terza Domenica del mese a Sorano, ed ogni quarta a Castellottieri.
ARCIDOSSO VICARIATO.	Vicario . . . Cancelliere . .	Con l'obbligo di fare le Residenze ogni prima, e terza Domenica del mese a Montelatrone, ed ogni quarta a Monticello.
CASTEL DEL PIANO.	Potestà	Con l'obbligo di fare le Residenze a Seggiano ogni prima, e terza Domenica del mese.
CINIGIANO.	Potestà	Con l'obbligo di fare le Residenze ogni prima Domenica del mese a Cana, ogni seconda a Montenero, ed ogni

ISO-

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
		quarta al Saffo di Maremma.
ISOLA DEL GIGLIO VICARIATO.	Vicario	

Fine del Tomo Ventesimo.



INDICE

DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge:* la U *Universale:* la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.



I. Vogliamo che per un migliore Reparto di Territorio, e perchè gli Abitanti del Castello di Sassofortino possano ricevere una più commoda Amministrazione di Giustizia sia smembrata dal Potestà di Prata la giurisdizione Civile, e dal Vicario di Massa la Criminale che ambedue hanno sopra i medesimi, e quella aggregata al Potestà di Rocca Strada, e questa al Vicariato di Grosseto. E per l'istesso oggetto smembrate da Tribunali a quali appartengono le Giurisdizioni del Castello del Sasso di Maremma, sia aggregata la Civile al Potestà di Cinigiano, e la Criminale al Vicario di Arcidosso.

II. E con i rescritti de' 15. Maggio 19. Giugno, e 8. Luglio decorsi avendo accettata dai Feudatari di Monte Giovi, Monte Vitozzo, e Triana la renunzia della giurisdizione Civile e Criminale dei respettivi Feudi, Vogliamo che la Giurisdizione Civile del Feudo di Monte Giovi sia riunità al Potestà di Castel del Piano, e la Criminale al Vicario di Arcidosso; Quella di Monte Vitozzo tanto nel Civile che nel Criminale al Vicario di Pitigliano; E la Civile, e Criminale Giurisdizione della Triana al Vicario di Manciano, il quale ve la farà esercitare dal Cancelliere da risedere in Saturnia, e Roccalbegna nella maniera ordinata con il Rescritto dei 24. Aprile 1783.

III. Le Residenze che dovranno fare i Cancellieri, e Sotto Cancellieri dei Vicarj, che saranno a tutto loro carico e spese, le eseguiranno in nome dei respettivi Giusdicenti, e riceveranno gli Atti che li saranno presentati sempre in nome

dei

dei medesimi, ed ai detti Giusdicenti apparterrà la decisione delle Cause, e soltanto potranno, e dovranno i detti Cancellieri, e Sotto Cancellieri pettoralmente, e sommariamente decidere, e risolvere quelle Cause il merito e l'importare delle quali non ecceda la somma di lire cinquanta, con facoltà a quelli che si sentissero aggravati di portare il loro ricorso avanti il Commissario della detta Provincia, in conformità del disposto col Regolamento di Giustizia del dì 11. Aprile 1778.

IV. E per il caso dell'assenza del Vicario dal Tribunale, o di sua malattia s'intenderà, e si averà per surrogata la Giurisdizione per gli Affari Civili e Criminali nel Cancelliere del medesimo; E per le assenze o malattie dei Potestà perchè il servizio della giustizia non soffra alcun ritardo, apparterrà al Commissario della Provincia predetta il surrogare ai medesimi il Potestà più vicino, o il Cancelliere Comunitativo nei luoghi ove esiste il detto Ministro, o altro soggetto creduto idoneo, con la sola facoltà però alle persone così surrogate tanto ai Vicarj che ai Potestà di potere spedire unicamente quelli affari che non potessero differirsi fino al ritorno del proprio Giusdicente, o suo ristabilimento in salute.

V. Dal dì primo del futuro Mese di Novembre in poi sopprimiamo i principj, e le scadenze assegnate ai Vicarj, Potestà, ed altri Ministri per l'esercizio dei respettivi loro Impieghi, come pure l'annuali Conferme, dovendo in avvenire essere tutti eletti, e nominati per cominciare in un dato giorno, e continuare fino a nuovo

nostro

nostro ordine, ed eleggersi, e mutarsi in qualunque tempo in occasioni di Vacanze, quando lo richieda il buon governo, e dopo un discreto corso di anni che averanno esercitati tali Impieghi, nei quali casi il detto Commissario dovrà in conformità degli Ordini farcene le convenienti partecipazioni.

VI. Tutti i Giusdicenti e Ministri per altro dei detti Tribunali della Provincia Inferiore, egualmente che i Vicarj dei Feudi, dovranno alla fine di ogni anno del loro Impiego stare a Sindacato, e riportare l'assolutoria, nella maniera, e con le regole prescritte con l'Editto degli 8. Luglio 1775. e con il Regolamento di Giustizia del dì 11. Aprile 1778.

VII. E poichè a forma dell'enunciato Regolamento di Giustizia per la soppressione del Vicariato di Castiglione della Pescaja è venuta a mancare l'alternativa per gli appelli dalle Sentenze di prima Istanza proferite dai Vicarj di Grosseto, Massa, ed Isola del Giglio, così gli appelli dalle Sentenze del Vicario di Grosseto si dovranno interporre al Vicario di Massa, o Scanzano, quelli di Massa al Vicario di Grosseto, o Scanzano, e quelli del Vicario dell'Isola del Giglio a Scanzano, o Grosseto.

VIII. Con il seguente Ruolo dei Tribunali, Giusdicenti, e Ministri di detta Provincia sarà dedotto a notizia di ognuno il numero e carattere dei medesimi, ed i luoghi, nei quali dovranno portarsi a fare le loro Residenze.

IX. Ed il presente Regolamento dovendo avere il suo principio il dì primo del prossimo Mese

ſe di Novembre, con la pienezza della noſtra Sovrana Autorità deroghiamo a qualunque altra Legge, Ordine, o Conſuetudine, in quanto foſſero contrarie alle preſenti diſpoſizioni, con rilaſciarle nel rimanente nella piena loro oſservanza.

Dato li ſette Settembre mille ſettecento ottanta-quattro.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

C. BONSI.

R U O L O

Dei Tribunali di Giuſtizia della Provincia Inferiore di Siena, e dei reſpettivi loro Giuſdicenti, e Miniſtri, e Deſcrizione delle Reſidenze, che doveranno fare i medeſimi.

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
GROSSETO VICARIATO.	Vicario . . . . Cancelliere . . Sotto Cancelliere	Con l'obbligo di fare la Reſidenza alternativamente la prima, e terza Domenica del meſe in Campagnatico, ed i giorni di Fiera, e Mercato in Paganico;

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
CASTIGLIONE	Poteſtà	Con l'obbligo di fare la Reſidenza ogni prima Domenica del meſe a Colonna .
ROCCASTRADA . . .	Poteſtà	Con l'obbligo di fare la Reſidenza ogni prima Domenica del meſe a Sticciano ed ogni terza a Saſſofortino .
PARI	Poteſtà	Con l'obbligo di fare la Reſidenza ogni prima Domenica del meſe a Civitella .
MASSA VICARIATO . . .	Vicario . . . Cancelliere . .	Con l'obbligo di fare la Reſidenza in Monte Rotondo ogni prima, e terza Domenica del meſe .
GAVORRANO	Poteſtà	Con l'obbligo di fare la Reſidenza ogni prima Domenica del meſe a Giuncario, ed ogni terza a Caldana .

PRA-

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
PRATA . . .	Poteſtà	Con l'obbligo di fare le Reſidenze ogni prima Domenica del meſe a Tatti, ed ogni terza a Torniella.
SCANZANO Vicariato.	Vicario . . . Cancelliere . .	Con l' obbligo di fare le Reſidenze ogni prima Domenica del meſe a Montorgiali, ed ogni terza a Montiano.
MANCIANO Vicariato.	Vicario . . . Cancelliere . .	Con l'obbligo di fare la ſua Reſidenza a Capalbio ogni prima, e terza Domenica del meſe nell' Inverno, ed ogni prima Domenica nell'Eſtate.
	E Cancelliere Aggiunto . .	Da riſedere in Saturnia, e Roccalbegna a forma del Reſcritto dei 24. Aprile 1783. e con l' obbligo di fare la Reſidenza in Sar-

 PI-

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
		prugnano ogni terza Domenica del mese.
PITIGLIANO VICARIATO...	Vicario... Cancelliere..	Con l'obbligo di fare le Residenze ogni prima, e terza Domenica del mese a Sorano, ed ogni quarta a Castellottieri.
ARCIDOSSO VICARIATO.	Vicario... Cancelliere..	Con l'obbligo di fare le Residenze ogni prima, e terza Domenica del mese a Montelatrone, ed ogni quarta a Monticello.
CASTEL DEL PIANO.	Potestà....	Con l'obbligo di fare le Residenze a Seggiano ogni prima, e terza Domenica del mese.
CINIGIANO.	Potestà....	Con l'obbligo di fare le Residenze ogni prima Domenica del mese a Cana, ogni seconda a Montenero, ed ogni

ISO-

TRIBUNALI	GIUSDICENTI E MINISTRI	RESIDENZE
		quarta al Sasso di Maremma.
ISOLA DEL GIGLIO VICARIATO	Vicario	

Fine del Tomo Ventesimo.



INDICE

DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge*: la U *Universale*: la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.



D

Decime.

Dogana.

E

Ecclesiastici.

Fine dell' Indice del Tomo Ventesimo.



